

SET INFORMATIVO VEICOLI COMMERCIALI E CAMPER

Il prodotto è conforme alle Linee guida "Contratti Semplici e Chiari". Edizione 07/2024



INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE

Informativa sul Distributore

In conformità all'Allegato 3 al regolamento Ivass n. 40/2018

Il distributore ha l'obbligo di consegnare o trasmettere al contraente/aderente il presente documento, **prima** della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure di pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. In occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto il distributore consegna o trasmette le informazioni di cui all'Allegato 3 solo in caso di successive modifiche di rilievo delle stesse.

Impresa che opera in qualità di Distributore

Sezione I - Informazioni generali sull'impresa che opera in qualità di distributore

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'impresa possono essere verificati consultando il sito internet dell'IVASS (www.ivass.it).

- a. denominazione: Allianz Direct SpA
- b. numero di iscrizione nell'Albo delle imprese tenuto dall'IVASS: n. 1.00007
- c. sede legale: Piazza Tre Torri 3, 20145 Milano, Italia
- d. recapito telefonico: tel. 02/3045.9009
 - indirizzo di posta elettronica certificata: allianzdirect@pec.allianzdirect.it
- e. indicazione del sito internet: www.allianzdirect.it

Sezione II - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

Il Contraente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all'impresa preponente. I reclami all'impresa devono essere presentati ai recapiti e secondo le modalità indicate nel DIP aggiuntivo.

Qualora il Contraente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'impresa entro il termine di legge, potrà rivolgersi all'IVASS, secondo quanto indicato nel DIP aggiuntivo.

Al Contraente è inoltre riconosciuta la facoltà di attivare altri eventuali sistemi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente e indicati nel DIP aggiuntivo.

Informazioni sulla distribuzione del prodotto assicurativo Non-IBIP In conformità all'Allegato 4 al regolamento Ivass n. 40/2018

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto assicurativo, il presente documento, che contiene notizie sul modello e l'attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite.

Sezione I – Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

Nello svolgimento dell'attività di distribuzione, l'impresa non offre alcuna consulenza prima della conclusione del contratto né fornisce al contraente una raccomandazione personalizzata ai sensi dell'art. 119-ter, comma 3, del decreto legislativo n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private).

Sezione II – Informazioni relative alle remunerazioni

I dipendenti dell'Impresa direttamente coinvolti nell'attività distributiva potrebbero percepire un compenso correlato o commisurato a tale attività che risulta quindi in combinazione con la remunerazione normalmente percepita e prevista dai rispettivi contratti di lavoro. In ogni caso, tale compenso, qualora percepito, sotto forma di commissione, non è incluso nel premio assicurativo dovuto dall'Assicurato.

Elenco delle regole di comportamento del distributore In conformità all'Allegato 4-ter al regolamento Ivass n. 40/2018

Il distributore ha l'obbligo di mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure pubblicarlo sul proprio sito internet, ove esistente. Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, il distributore consegna al contraente/aderente il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione

Sezione I - Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi

L'Impresa:

- a. è obbligata a consegnare al contraente l'allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, a metterlo a disposizione del pubblico nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, nonché a pubblicarlo sul sito internet, ove esistente;
- b. è obbligata a consegnare l'allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione;
- c. è obbligata a consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente;
- d. è obbligata a proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione;
- e. se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, è obbligata a informare il contraente di tale circostanza, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito;
- f. è obbligata a valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché ad adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all'articolo 30-decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto;
- g. è obbligata a fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata.



Servizio Clienti: **02/3045.9009** Servizio Sinistri: **02/3045.9009** Assistenza Stradale: **02/2660.9588**

SET INFORMATIVO

Contratto di assicurazione per Veicoli Commerciali e Camper Responsabilità Civile e altri danni

Edizione 07/2024

- Documento Informativo Precontrattuale
- Documento Informativo Precontrattuale aggiuntivo
- Condizioni di Assicurazione comprensive di Glossario

Il prodotto è conforme alle Linee guida "Contratti Semplici e Chiari"



ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE E ALTRI DANNI

Documento Informativo relativo al prodotto assicurativo

Compagnia: Allianz Direct S.p.A.

Prodotto: Contratto di Assicurazione per Veicoli Commerciali e Camper

Le Informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti all'interno del Set Informativo e nella Scheda di Polizza.

Che tipo di assicurazione è?

È un'assicurazione con formula bonus malus, per la Responsabilità Civile derivante dalla circolazione di veicoli commerciali e camper (R.C.A.) per le quali è obbligatoria l'assicurazione per legge.



Che cosa è assicurato?

- ✓ La Compagnia assicura i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione per Legge e s'impegna quindi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dall'utilizzo del veicolo identificato in polizza come mezzo di trasporto.
- La Compagnia assicura anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione, dalla sosta, dalla fermata, dal movimento del veicolo e da tutte le operazioni preliminari e successive equiparate alla circolazione in qualsiasi area privata.
- La Compagnia assicura, entro i limiti del massimale indicato in polizza, anche la responsabilità civile personale ed autonoma dei trasportati a bordo del veicolo per i danni involontariamente cagionati a terzi durante la circolazione, esclusi i danni al veicolo stesso.
- per i danni causati a terzi dal veicolo assicurato guidato a insaputa del proprietario da figli minori o da persone con lui conviventi soggette alla sua tutela.
- √ per i danni alle parti interne del veicolo causati dal trasporto documentato di vittime di incidenti stradali fino al posto di soccorso medico, fino a un importo massimo di 300 € per evento
- per i danni involontariamente cagionati a terzi nel corso di operazioni di carico e scarico da terra sul veicolo e viceversa, purché non eseguiti con mezzi o dispositivi meccanici.

Ti risarciamo i danni fino a un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale).

Senza alcun sovra-premio rispetto al massimale minimo di Legge obbligatorio, noi di Allianz Direct prestiamo la copertura RCA fino al massimale pari a 6.500.000 euro per sinistro riguardante i danni alle cose e 6.500.000 euro per sinistro riguardante le persone, indipendentemente dal numero di vittime.

La scelta di eventuali massimali proposti più alti, prevede invece un sovra-premio in base alla selezione effettuata.

Coperture opzionali (operanti solo se attivate dal Contraente): Protezione Rivolse



Che cosa non è assicurato?

Non sono considerati terzi e quindi non sono coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile (R.C.A.):

- Il conducente del veicolo responsabile del sinistro, per i danni a persona e a cose;
- Il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, il locatario di veicolo in leasing, per i danni a cose;
- Il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti legittimi naturali o adottivi del guidatore e del Proprietario del veicolo, nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i precedenti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l'Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento, per danni a cose:
- Se l'assicurato è una società, i soci a responsabilità illimitata e, se conviventi o a loro carico, i relativi coniugi non legalmente separati, i conviventi, gli ascendenti e discendenti, i parenti ed affini entro il terzo grado, per i danni a cose:
 - Per la sola estensione dei massimali oltre il minimo di Legge proposto dalla Compagnia, l'assicurazione RCA non copre:
- i danni materiali e diretti provocati a terzi dall'incendio del tuo veicolo per cause non conseguenti alla circolazione, alla fermata o alla sosta
- i danni causati dalla circolazione nelle zone aereoportuali riservate a traffico e sosta degli aeromobili
 In ogni caso, la copertura dei rischi sopra elencati è sempre garantita fino al massimale pari a 6.500.000 euro per sinistro riguardante i danni alle cose e 6.500.000 euro per sinistro riguardante le persone, indipendentemente



Ci sono limiti di copertura?

dal numero di vittime.

La Compagnia ha il diritto di recuperare all'assicurato le somme pagate ai terzi danneggiati (rivalsa) per i Rischio traino rimorchi con targa propria

Assistenza stradale valida per veicoli commerciali leggeri e camper

Responsabilità Civile del Camperista

Furto e incendio

Danni da collisione con veicolo non identificato

Danni derivanti da collisione con animali

Danni ai cristalli

Estensione furto e Incendio Camper

Infortunio del Guidatore

Tutela Leaale

Protezione patente

danni:

- causati durante la partecipazione a prove libere, allenamenti, gare o competizioni automobilistiche;
- ! causati se il conducente non è abilitato alla guida in base alle norme in vigore;
- ! causati ai terzi trasportati, se il trasporto non è conforme alle disposizioni di legge;
- ! causati dalla guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di stupefacenti;
- ! causati se la circolazione del veicolo, utilizzato per le esercitazioni alla guida per conseguire la patente privata, avviene senza osservare le disposizioni vigenti.

Per il dettaglio completo si rinvia al Dip Aggiuntivo e alle Condizioni Contrattuali presenti nel Set Informativo.



Dove vale la copertura?

✓ L'assicurazione vale nell'Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Andorra, Principato di Monaco, Serbia, Montenegro, Bosnia e Erzegovina. L'assicurazione vale altresì negli Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle internazionali in essa indicate non siano barrate. L'assicurazione non vale invece per gli Stati le cui sigle internazionali siano barrate sul Certificato internazionale di assicurazione (ex Carta Verde).



Che obblighi ho?

- In sede di sottoscrizione del contratto, il Contraente ha il dovere di rilasciare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare
- In corso di contratto, il Contraente ha il dovere di comunicare ogni variazione dei dati inizialmente dichiarati e comunque ogni cambiamento che comporta un aggravamento del rischio assicurato, onde evitare la possibile perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ovvero la cessazione dell'assicurazione e l'esercizio, da parte della Compagnia, del diritto di rivalsa totale o parziale nei suoi confronti per i danni pagati ai terzi danneggiati.
- In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Impresa secondo i termini e le modalità previste all'interno delle Condizioni di assicurazione.



Quando e come devo pagare?

Il premio dovuto per la polizza è annuale e può essere frazionato in rate semestrali con una maggiorazione del 4%. È possibile pagare il premio, comprensivo di imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale (SSN), mediante carta di credito, bonifico bancario o nelle tabaccherie PUNTOLIS, edicole o bar convenzionati con LIS Pay S.p.A..



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura dura un anno dalle ore 24 del giorno indicato in polizza quale data di decorrenza, a condizione che il premio sia stato pagato; altrimenti, è operante dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio e termina alla scadenza indicata in polizza, senza tacito rinnovo e senza necessità di disdetta. La copertura resta comunque attiva fino alle ore 24 del 15° giorno successivo alla data di scadenza. Il Contraente può sospendere il contratto più volte durante l'annualità assicurativa e per un periodo cumulativo massimo di 10 mesi riparametrati su anno commerciale (300 giorni), indipendentemente dalle eventuali sostituzioni del contratto. Il periodo cumulativo massimo è esteso a 11 mesi riparametrati su anno commerciale (330 giorni) se l'uso del veicolo è Interesse Storico. La sospensione può essere richiesta solo se è presente almeno un giorno di copertura residua. Dall'effetto della sospensione, il veicolo è privo di copertura e pertanto il Contraente si assume l'impegno di non utilizzarlo per la circolazione o il trasporto di cose o persone.



Come posso disdire la polizza?

Il contratto è senza tacito rinnovo; non è dunque necessario inviare alcuna disdetta qualora il Contraente non intenda continuare il rapporto assicurativo con la Compagnia.



ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE E ALTRI DANNI

Documento Informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C.A: (DIP Aggiuntivo R.C.A.)

Compagnia: Allianz Direct S.p.A. – Gruppo Assicurativo Allianz Prodotto: Contratto di Assicurazione per Veicoli commerciali e Camper

Data ultimo aggiornamento – Edizione: 07/2024

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Allianz Direct SpA è iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione n. 1.00007 e ha sede legale in Piazza Tre Torri 3, 20145 Milano, Italia, tel. 02/3045.9009, www.allianzdirect.it, email allianzdirect@pec.allianzdirect.it. Allianz Direct SpA è una società appartenente al gruppo Assicurativo Allianz, iscritto all'Albo gruppi assicurativi n. 018. È soggetta alla direzione e al coordinamento di Allianz SpA ed è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP (ora IVASS) del 28 marzo 1996 n° 210.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio 2023 redatto ai sensi dei principi contabili vigenti si riporta:

- il patrimonio netto dell'Impresa, pari a 339 milioni di euro;
- la parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale, pari a 66 milioni di euro;
- la parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali, pari a 294 milioni di euro;

Si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'Impresa (SFCR), disponibile sul sito internet dell'Impresa www.allianzdirect.it. e si riportano di seguito gli importi:

- del Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR) pari a 168 milioni di euro;
- del Requisito Patrimoniale minimo (MCR) pari a 73 milioni di euro;
- · dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR) pari a 386 milioni di euro;
- · dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR) pari a 386 milioni di euro.

Il valore dell'indice di solvibilità (solvency ratio) dell'Impresa è pari a 230%.

Al contratto si applica la Legge italiana.



Che cosa è assicurato?

La Compagnia assicura i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione per Legge e s'impegna quindi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo identificato in polizza.

La sosta, la fermata, il movimento del veicolo e tutte le operazioni preliminari e successive sono espressamente equiparate alla circolazione. La Compagnia assicura anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione, dalla sosta, dalla fermata, dal movimento del veicolo e da tutte le operazioni preliminari e successive equiparate alla circolazione in qualsiasi area privata

L'ampiezza dell'impegno dell'Impresa è rapportata ai massimali e alle somme assicurate concordate con il contraente.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

Massimali

Il minimo del massimale RCA proposto dalla Compagnia è pari a € 6.500.000 per sinistro, sia per le cose che per le persone, indipendentemente dal numero di vittime.

E' possibile concordare con la compagnia massimali più elevati di quelli minimi previsti dalla legge accettando di pagare un premio più alto.

Garanzie estese

La Compagnia assicura, entro i limiti del massimale indicato in polizza, anche la responsabilità civile personale ed autonoma dei trasportati a bordo del veicolo per i danni involontariamente cagionati a terzi durante la circolazione, esclusi i danni al veicolo stesso.

I massimali indicati in polizza sono destinati anzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti per le suddette estensioni.

Tipo di guida

Qualora concesso è possibile personalizzare la polizza in base alle caratteristiche del conducente optando tra: **Guida libera**: Il veicolo può essere guidato, nel rispetto della Legge, da chiunque.

Guida esperta (opzione con sconto sul premio): Il veicolo può essere guidato, nel rispetto della legge, oltre che dall'intestatario del veicolo, solo da conducenti con almeno 23 anni di età e la patente da più di due anni.

Fermo restando il risarcimento integrale ai terzi danneggiati nel limite del massimale indicato in polizza, Allianz Direct eserciterà il proprio diritto di rivalsa fino ad un massimo di 5.000 € se al momento del sinistro il veicolo assicurato risulterà guidato da un conducente con requisiti diversi da quelli richiesti dalla formula di guida indicata in polizza.

La Compagnia rinuncia alla suddetta rivalsa solo nei seguenti casi:

- veicolo utilizzato da un addetto o un preposto alla custodia o riparazione del veicolo;
- veicolo in circolazione contro la volontà del proprietario a condizione che il fatto sia stato tempestivamente denunciato all'Autorità competente;
- veicolo utilizzato in caso di stato di necessità adeguatamente documentato.

OPZIONI CON SCONTO SUL PREMIO

Guida Esperta

Il veicolo può essere guidato, nel rispetto della legge, oltre che dall'intestatario del veicolo, solo da conducenti con almeno 23 anni di età e la patente da più di due anni.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Rischio traino rimorchi con targa propria

Qualora in polizza sia indicata la presenza di un rimorchio, la garanzia di Responsabilità Civile copre, con i medesimi massimali, il rischio del traino del rimorchio agganciato al veicolo assicurato.

Protezione Rivalsa

La Compagnia si impegna a non esercitare l'azione di rivalsa, ossia a non recuperare dall'Assicurato le somme versate ai terzi danneggiati per il risarcimento del danno, in caso di sinistri esclusi dalla copertura assicurativa nei sequenti casi:

- se il veicolo è guidato da persona in stato di ebbrezza a cui è stata comminata per tale ragione una sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 186 (co. 2 lett. a) del codice della strada;
- per i danni subiti dai terzi trasportati (esclusi i trasportati su veicolo con targa prova) se il trasporto non è stato effettuato in conformità alle disposizioni di legge vigenti o in conformità a quanto riportato sulla carta di circolazione;
- in caso di guida con patente scaduta, a condizione che la patente sia rinnovata entro sei mesi dalla data del sinistro.
- se, limitatamente ai soli Camper, il peso complessivo a pieno carico del veicolo assicurato, al momento del sinistro, è superiore rispetto a quello indicato nella carta di circolazione.

I massimali indicati in polizza sono destinati anzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti per le suddette estensioni.

Quali coperture posso aggiungere alla R.C. Auto pagando un premio aggiuntivo?

In aggiunta alla garanzia R. C. auto obbligatoria è possibile, <u>ma non obbligatorio</u>, acquistare ulteriori garanzie e servizi di assistenza.

ASSISTENZA STRADALE PER VEICOLI COMMERCIALI LEGGERI E CAMPER (opzionale)

Garanzie di base

La Compagnia garantisce l'assistenza all'Assicurato a seguito di un fatto dannoso che abbia coinvolto il veicolo assicurato. Le seguenti prestazioni si attivano solo prendendo contatto con la Centrale Operativa, che si farà carico della richiesta e coordinerà o erogherà direttamente la prestazione richiesta.

Le prestazioni di assistenza possono essere attivate quando il veicolo indicato in polizza subisce un danneggiamento tale da non consentirgli di spostarsi autonomamente a seguito d'incidente stradale, guasto meccanico/ elettrico, incendio, esplosione/scoppio, furto/rapina (tentato o portato a termine), furto di parti del veicolo (furto parziale), batteria scarica, esaurimento carburante, rottura o foratura pneumatici e rottura del parabrezza.

Sono previste le seguenti prestazioni di garanzia:

- √ Soccorso stradale
- ✓ Recupero del veicolo fuori strada
- ✓ Officina mobile (prestazione erogata solo in Italia)
- ✓ Montaggio e smontaggio catene da neve
- ✓ Veicolo in sostituzione
- Servizio taxi

- ✓ Invio di un'autoambulanza
- ✓ Trasferimento della merce (solo per i veicoli commerciali leggeri)
- ✓ Spese di custodia
- ✓ Spese d'albergo
- √ Rientro passeggeri/prosecuzione del viaggio
- Autista a disposizione
- Accompagnamento minori (solo per i camper)
- ✓ Invio pezzi di ricambio all'estero
- Recupero del veicolo, spese di custodia e di demolizione, abbandono legale
- Viaggio per il recupero del veicolo
- ✓ Rimpatrio/rientro sanitario
- ✓ Rimpatrio/rientro al comune di residenza della salma

Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo

Non previste

Limitazioni, esclusioni e rivalse

Soccorso stradale: La Centrale Operativa, nel caso in cui il veicolo non sia in grado di circolare autonomamente, invia un mezzo di soccorso per il traino sino all'officina generica o autorizzata più vicina al luogo del sinistro, tenendo a proprio carico il costo fino ad un importo massimo di 500 € per evento. L'eventuale eccedenza di costo resta a carico dell'Assicurato. In caso di sinistro avvenuto in autostrada, l'Assicurato che attivi il soccorso stradale tramite le apposite colonnine, dovrà farsi identificare come assicurato Allianz Direct per poter usufruire della prestazione con pagamento diretto. In caso contrario i costi verranno sostenuti dall'Assicurato e successivamente rimborsati.

In caso di rottura o foratura di uno o più pneumatici, l'Assicurato può richiedere l'invio gratuito di un mezzo idoneo per la riparazione/sostituzione sul posto. Qualora non sia possibile effettuare la riparazione, lo stesso mezzo provvederà al traino del veicolo presso il centro assistenza pneumatici più vicino al luogo del sinistro. Sono esclusi dalla garanzia e restano perciò a carico dell'Assicurato

i costi dell'eventuale trasferimento della merce trasportata e quelli di acquisto degli pneumatici, dei materiali d'impiego per la riparazione, il montaggio e la relativa manodopera.

Recupero del veicolo fuori strada: Se, a seguito di un sinistro, il veicolo assicurato fuoriesce dalla sede stradale danneggiandosi in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la Centrale Operativa procurerà direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso per riportare il veicolo nell'ambito della sede stradale. La Compagnia terrà a proprio carico le relative spese fino a un massimo di 800 € per sinistro. L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato.

Officina mobile (prestazione erogata solo in Italia): Nel caso in cui a seguito di un guasto il veicolo assicurato non fosse in grado di muoversi autonomamente, la Centrale Operativa, valutata l'entità del danno, il tipo di guasto, la possibilità di eseguire la riparazione sul posto e la disponibilità di un mezzo idoneo a tale scopo, provvederà all'invio di tale veicolo sul luogo del sinistro. Qualora non fosse possibile eseguire la riparazione, il mezzo provvederà al traino del veicolo presso l'officina più vicina al luogo del sinistro, come previsto al precedente punto "Soccorso stradale". La Compagnia terrà a proprio carico il costo dell'intervento fino a un massimo di 500 € per sinistro. Restano a carico dell'Assicurato il costo dei pezzi di ricambio utilizzati per l'intervento e ogni altra spesa di riparazione effettuata nel corso dell'intervento.

Montaggio e smontaggio catene da neve: Quando le condizioni climatiche e stradali rendano necessario il montaggio/smontaggio delle catene da neve in dotazione al veicolo e l'Assicurato non è in grado di farlo, potrà chiedere alla Centrale Operativa l'assistenza necessaria per eseguire l'operazione. Il costo di uscita del soccorritore e della prestazione sarà gratuito se l'intervento è richiesto dal conducente di un veicolo omologato per portatori di Handicap o con capacità motorie ridotte in via permanente. L'intervento rimarrà invece interamente a carico dell'Assicurato in tutti gli altri casi.

Veicolo in sostituzione: In caso di traino del veicolo danneggiato organizzato dalla Centrale Operativa o disposto dall'Autorità, l'Assicurato ha diritto a richiedere un mezzo sostitutivo con massa complessiva a pieno carico non superiore a 35 quintali per i veicoli commerciali, ovvero un'autovettura sostitutiva non superiore a 2.000 cc per i Camper, a condizione che il veicolo danneggiato richieda tempi di riparazione pari o superiori alle 6 ore di mano d'opera certificate in base ai tempari ufficiali delle case costruttrici dal responsabile dell'autofficina o dal soccorritore stradale, mediante contatto telefonico diretto con la Centrale Operativa. Sarà assegnato un giorno di vettura sostitutiva, fino ad un massimo di 7 giorni consecutivi, ogni 8 ore di manodopera. Limitatamente al primo giorno sono sufficienti 6 ore di manodopera per ottenere un giorno di auto sostitutiva. Per manodopera s'intende il tempo necessario alla riparazione del veicolo, escludendo i tempi di attesa dei pezzi di ricambio e quant'altro non sia di pertinenza diretta della riparazione. Qualora il sinistro accada dopo l'orario di chiusura delle officine (orario serale o festivo), in assenza di certificazione del tempo di mano d'opera, l'assicurato potrà comunque beneficiare per un giorno di un'auto sostitutiva di pari cilindrata (comunque non superiore a 2.000 cc), con la possibilità di estensione a 2 giorni per sinistri avvenuti il sabato. La certificazione della tempistica di mano d'opera dovrà comunque essere resa alla Centrale Operativa alla riapertura delle officine, e in funzione di questa, potrà essere concesso di prolungare il periodo di noleggio in base a quanto precedentemente stabilito, fermo restando il massimale di 7 giorni consecutivi per sinistro.

Servizio taxi: In caso di furto del veicolo, traino a seguito di sinistro, ritiro della patente e/o sequestro del veicolo su strada da parte delle Autorità, l'Assicurato ha diritto, prendendo contatto con la Centrale Operativa, all'invio di un taxi per raggiungere una destinazione di sua scelta e al rimborso del costo sostenuto fino a un massimo di 50 € per evento. Invio di un'ambulanza: Se, a seguito del ricovero di primo soccorso per infortunio da incidente stradale, l'Assicurato necessita di un trasferimento in autoambulanza, la Centrale Operativa procurerà l'ambulanza per il suo trasferimento fino al più vicino centro medico ospedaliero specializzato nella cura della patologia insorta a seguito dell'infortunio.

Trasferimento della merce (valida solo per i veicoli commerciali leggeri)

Nel caso in cui, prima di procedere al traino del veicolo presso l'officina autorizzata più vicina al luogo del sinistro, si rendesse necessario lo scarico della merce trasportata a bordo del veicolo assicurato, la Centrale Operativa organizzerà il traino del veicolo al più vicino deposito presso cui l'Assicurato potrà scaricare la merce (a condizione che il deposito si trovi entro un raggio di 50 km dal luogo del sinistro). Dopo di che la Centrale Operativa organizzerà il traino del veicolo senza carico fino al più vicino punto di assistenza aperto o concordato con l'Assicurato. La Compagnia terrà a proprio carico il costo delle suddette prestazioni fino ad un massimo di 290 € per sinistro.

Spese di custodia: Se, a seguito di sinistro, il veicolo assicurato resta danneggiato in modo tale da non essere riparabile in giornata e i centri di assistenza sono chiusi, la Centrale Operativa provvederà al rimessaggio e alla custodia del veicolo per le prime 72 ore, tenendo la Compagnia a proprio carico le relative spese fino ad un massimo di 270 € per sinistro.

Spese d'albergo: Se, a seguito di sinistro, il veicolo assicurato resta immobilizzato e ciò comporta una sosta forzata degli Assicurati per almeno una notte, la Centrale Operativa provvederà a ricercare e prenotare un albergo, tenendo a proprio carico il costo di pernottamento e prima colazione fino a un massimo di 400 € per sinistro complessivamente per tutte le persone coinvolte nel medesimo sinistro (guidatore e trasportati).

Rientro dei passeggeri/prosecuzione del viaggio

Se il veicolo assicurato, conseguentemente a un sinistro, resta immobilizzato in Italia per almeno 36 ore o all'estero per almeno 5 giorni, oppure dovesse essere rubato, la Centrale Operativa

metterà a disposizione degli assicurati (guidatore e trasportati) un biglietto aereo di classe economica o ferroviario di prima classe oppure un veicolo ad uso privato senza autista fino a 2.000 cc di cilindrata, per consentirgli la continuazione del viaggio fino al luogo di destinazione, ovvero di rientrare al luogo di residenza in Italia.

La Compagnia terrà a proprio carico il relativo costo fino a un massimo di 400 € per sinistro complessivamente per tutti gli assicurati (guidatore e trasportati). Nel caso di noleggio di un'autovettura, vale quanto indicato nelle Precisazioni sotto riportate.

Autista a disposizione: Se il conducente del veicolo assicurato resta coinvolto in un incidente stradale infortunandosi in modo tale da non essere in condizioni di guidare, ovvero gli sia stata ritirata la patente e nessuno degli altri passeggeri sia in grado di sostituirlo per ragioni obiettive, la Centrale Operativa procurerà un autista per ricondurre veicolo e passeggeri nella città di residenza dell'Assicurato, secondo l'itinerario più breve. Il costo dell'autista resta a carico della Compagnia, mentre le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.) sono a carico dell'Assicurato.

Accompagnamento minori (prestazione erogata unicamente per i camper): Qualora l'Assicurato accompagnato da minori di 15 anni si trovi nell'impossibilità di occuparsi di loro a causa di un infortunio conseguente ad un incidente stradale nel quale sia rimasto coinvolto il veicolo assicurato, la Centrale Operativa metterà a disposizione di un familiare convivente, residente in Italia, un biglietto aereo (classe economica a/r) o ferroviario (prima classe a/r), per consentirgli di raggiungere i minori, prendersene cura e ricondurli alla loro residenza in Italia. La Compagnia terrà a proprio carico il relativo costo fino a un massimo di 400 € per evento.

Invio pezzi di ricambio all'estero: Se l'Assicurato in viaggio all'estero necessita per le riparazioni del veicolo, di pezzi di ricambio irreperibili sul luogo del sinistro e indispensabili per il suo funzionamento, la Centrale Operativa provvederà a reperire ed inviare i pezzi necessari con il mezzo più rapido, tenendo conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio automobilistici in particolare, coprendo le spese di ricerca e di invio a destinazione. Tale prestazione sarà erogata a condizione che l'Assicurato sia in grado di fornire adeguata garanzia pecuniaria, tramite assegno o bonifico, per il solo costo dei pezzi di ricambio. In caso di spedizione aerea i pezzi di ricambio saranno recapitati al più vicino geroporto internazionale.

Recupero del veicolo, spese di custodia e di demolizione, abbandono legale: Se il veicolo assicurato resta danneggiato in modo tale da non essere in condizione di spostarsi autonomamente e richiede un tempo di riparazione superiore a 5 giorni lavorativi, ovvero se il veicolo è stato ritrovato a seguito di furto in condizioni tali da non poter essere guidato, la Centrale Operativa, dopo aver preso contatto con l'officina dove si trova il veicolo, incarica un autotrasportatore di sua fiducia di trasportarlo dal luogo dell'immobilizzo fino all'officina in Italia segnalata dall'Assicurato. Le spese del trasporto del veicolo, quelle di custodia (per il periodo tra la richiesta di recupero del veicolo e il suo ritiro da parte dell'autotrasportatore) e quelle dell'eventuale demolizione e dell'ulteriore trasporto presso il demolitore restano a carico della Compagnia fino ad un massimo di 2.000 €, complessivi per evento. L'eventuale eccedenza di spesa resta a carico dell'Assicurato. Se il valore commerciale del veicolo a seguito del sinistro è inferiore al costo del trasporto la Centrale Operativa potrà valutare, in accordo con l'Assicurato, l'abbandono legale sul posto. La Compagnia terrà a proprio carico i costi amministrativi ed organizzativi della prestazione, entro il massimale suddetto.

Viaggio per il recupero del veicolo: Se l'Assicurato non intende usufruire della prestazione "Recupero del Veicolo", la Centrale Operativa metterà a sua disposizione un biglietto aereo di sola andata (classe economica) o ferroviario (prima classe), per consentirgli di recuperare il mezzo dopo la riparazione. Nel caso di ritrovamento del veicolo rubato la prestazione è erogata anche se il veicolo è perfettamente funzionante. La Compagnia terrà a proprio carico il costo dei biglietti fino a un importo massimo di 400€.

Rimpatrio/rientro sanitario: Se a seguito d'infortunio automobilistico, le condizioni dell'Assicurato in viaggio, accertate dalla guardia medica della Centrale Operativa e dal medico curante sul posto, richiedono il suo trasferimento in un centro ospedaliero attrezzato vicino al domicilio in Italia o al domicilio stesso dell'Assicurato, la Centrale Operativa organizzerà il trasferimento con il mezzo ritenuto più idoneo (aereo sanitario con équipe medica, aereo di linea in classe turistica con eventuale barella, ambulanza, treno all'occorrenza in vagone letto o altro). Se necessario, l'Assicurato sarà accompagnato da personale medico o infermieristico. La Compagnia terrà a proprio carico i costi del trasferimento fino ad un massimo di 10.000 € per evento. L'aereo sanitario potrà essere utilizzato esclusivamente per i trasferimenti effettuati in Europa o per i rimpatri verso l'Italia dai Paesi che si affacciano sul bacino del Mediterraneo. La Compagnia ha la facoltà e il diritto di richiedere all'Assicurato l'eventuale biglietto di viaggio non utilizzato.

Rimpatrio/rientro al comune di residenza della salma: La Centrale Operativa s'incarica dell'adempimento di tutte le

formalità sul posto e del trasporto fino al luogo di sepoltura in Italia, della salma dell'Assicurato deceduto a seguito d'infortunio conseguente a un incidente stradale nel quale sia rimasto coinvolto il veicolo assicurato. La Compagnia terrà a proprio carico i relativi costi (comprese le spese del feretro, in conformità con le norme internazionali). Sono escluse le spese della cerimonia funebre e dell'inumazione. Qualora l'assicurato avesse invece espresso il desiderio di essere inumato sul posto, la Centrale operativa vi provvederà. I costi delle suddette prestazioni restano a carico della Compagnia, fino a un massimo di 10.000 €.

Precisazioni:

L'Assicurato libera dal segreto professionale, per gli eventi oggetto di questo servizio, i medici che l'hanno visitato e curato prima e dopo l'evento.

Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, non avrà comunque diritto a indennizzi o prestazioni di alcun genere a titolo di compensazione.

Per la fornitura di auto sostitutive, l'erogazione della prestazione è subordinata alle norme dell'ordinamento giuridico del Paese presso cui viene richiesta la vettura, oltre che alla disponibilità e alle condizioni generali di contratto delle società di noleggio presenti sul luogo durante il normale orario di apertura delle stesse. Le spese vive del noleggio (carburante, pedaggi autostradali, ecc.), le assicurazioni non obbligatorie per Legge e le eventuali franchigie ed ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio restano a carico dell'Assicurato. Tali spese potranno essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla società di autonoleggio e lo stesso dovrà essere versato direttamente dall'Assicurato. Potrà essere richiesto all'Assicurato di inviare la perizia o la fattura che comprovi l'avvenuto fermo tecnico per le ore di manodopera dichiarate.

La garanzia, infine, non è operante nei Paesi che si trovano in stato di belligeranza o che comunque presentino situazioni interne e/o internazionali tali da rendere impossibile la prestazione di assistenza. Sono escluse prestazioni richieste in caso di:

- scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari;
- terremoti o fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali;
- dolo dell'Assicurato:
- circolazione di veicolo soggetto a provvedimento di fermo amministrativo;
- abuso di alcolici e psicofarmaci e uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;

Non sono compresi in garanzia:

- il traino del veicolo, se il sinistro è avvenuto durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (percorsi fuoristrada);
- le spese sostenute non preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa;
- le spese di ricerca in montagna, in mare o nei deserti;
- i fenomeni di trasmutazione dell'atomo o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

RESPONSABILITA' CIVILE DEL CAMPERISTA (opzionale)

Garanzie di base

La Compagnia assicura l'indennizzo delle prestazioni di seguito elencate, a condizione che il sinistro si sia verificato durante il soggiorno presso campeggi e aree pubbliche riservate alla sosta degli Autocaravan.

Sono prestate le seguenti coperture:

Danni a terzi: la Compagnia si impegna a tenere indenne il proprietario del veicolo identificato in polizza, il suo coniuge, il convivente more uxorio ed i loro famigliari conviventi purché maggiorenni, di quanto questi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di Legge dei danni cagionati a terzi per morte, lesioni personali in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi all'interno del veicolo oggetto dell'assicurazione e/o all'esterno dello stesso, nei limiti dell'area riservata alla sosta, e comunque non relativi alla circolazione del veicolo così come definita ai sensi di Legge.

Ricorso terzi incendio da focolai: la Compagnia assicura i danni materiali e diretti provocati a terzi dall'utilizzo del barbecue o altro fornello da campeggio esterno al veicolo.

Responsabilità civile per fatto di figli minori: la Compagnia si impegna a tenere indenne il proprietario del veicolo assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di Legge dei danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale, non relativo alla circolazione del veicolo così come definita ai sensi di Legge, provocato dai figli minori.

Responsabilità civile per fatto di animali domestici: la Compagnia si impegna a tenere indenne il proprietario del veicolo assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di Legge dei danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale provocato dal cane/gatto di sua proprietà.

Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo

Non previste.

Limitazioni, esclusioni e rivalse

La garanzia è prestata fino a un importo massimo di 50.000 € per anno assicurativo Le coperture sono prestate con l'applicazione di una franchigia di 100 € per ogni sinistro. Non sono considerati terzi:

• il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli di tutti i soggetti assicurati, nonché qualsiasi altro loro parente od affine convivente;

• le persone che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio.

FURTO E INCENDIO (opzionale)

Garanzie di base

L'assicurazione indennizza i danni materiali e diretti arrecati al veicolo assicurato, alle parti di ricambio e agli accessori di serie stabilmente fissati. Sono compresi in garanzia nei limiti riportati nella sezione "Limitazioni, esclusioni e rivalse" della presente garanzia anche accessori, optional e apparecchi audio fono visivi non di serie stabilmente fissati, a condizione che la loro presenza sia documentabile.

L'assicurazione copre:

- furto del veicolo o di sue parti, comprese le targhe, sia portato a termine, sia soltanto tentato;
- furto del veicolo consequente a rapina, sia portata a termine, sia soltanto tentata;
- incendio, sia totale che parziale, anche se provocato da atti vandalici e eventi socio politici;
- azione del fulmine ed esplosione del carburante contenuto nel serbatoio, anche se non vi sia sviluppo di incendio;
- danni derivanti da atti vandalici conseguenti a furto totale del veicolo;
- danni al veicolo consequenti al furto di cose non assicurate.

Sono equiparati ai danni da furto o rapina quelli causati al veicolo nell'esecuzione di questi reati, nonché quelli derivanti dalla circolazione avvenuta durante l'uso o il possesso abusivo del veicolo stesso.

Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo

Estensioni Furto e Incendio Camper (opzionale)

L'assicurazione indennizza i danni materiali e diretti arrecati al veicolo assicurato, alle parti di ricambio e agli accessori di serie stabilmente fissati. Sono compresi in garanzia nei limiti riportati nella sezione "Limitazioni, esclusioni e rivalse" della presente garanzia anche accessori, optional e apparecchi audio fono visivi non di serie stabilmente fissati, a condizione che la loro presenza sia documentabile.

Danni al contenuto: In caso di incendio, esplosione o furto non seguito da ritrovamento del veicolo assicurato, la Compagnia riconosce un indennizzo per i danni al mobilio e arredamento non stabilmente fissato, nonché per gli oggetti di uso domestico e personale, compresa l'attrezzatura per l'attività del tempo libero, contenuti, al momento del sinistro, all'interno del veicolo assicurato, nei limiti riportati nella sezione "Limitazioni, esclusioni e rivalse" della presente agranzia.

Spese di rimozione e parcheggio: In caso di furto del veicolo, la Compagnia rimborsa, nei limiti riportati nella sezione "Limitazioni, esclusioni e rivalse" della presente garanzia, le spese documentate che l'Assicurato ha sostenuto per la rimozione e il parcheggio del veicolo disposti dall'Autorità, dal giorno del ritrovamento fino a quello dell'avvenuta comunicazione all'Assicurato del ritrovamento stesso.

Spese di lavaggio e disinfezione: In caso di furto del veicolo e del successivo ritrovamento, la Compagnia rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per il lavaggio e la disinfezione del veicolo nei limiti riportati nella sezione "Limitazioni, esclusioni e rivalse" della presente garanzia.

Spese per sottrazione/smarrimento chiavi

La Compagnia, in caso di smarrimento o sottrazione delle chiavi del veicolo assicurato, rimborsa, su presentazione di regolare fattura e nei limiti riportati nella sezione "Limitazioni, esclusioni e rivalse" della presente garanzia, le spese sostenute dall'assicurato per il rifacimento delle chiavi, dei congegni elettronici di apertura/antifurto e delle serrature del veicolo. Sono comprese inoltre le spese per la disattivazione e riattivazione dei codici elettronici per l'avviamento del veicolo e per lo sbloccaggio del sistema di antifurto.

Danni indiretti: la Compagnia riconosce all'Assicurato 10 € giornalieri, nei limiti riportati nella sezione "Limitazioni, esclusioni e rivalse" della presente garanzia, qualora il veicolo indicato in polizza non sia utilizzabile per furto/incendio totale.

In caso di furto, il computo delle giornate da indennizzare inizia il giorno successivo a quello della comunicazione del sinistro alla Compagnia e termina, fermo restando il suddetto limite massimo, il giorno in cui l'Autorità comunica all'Assicurato il ritrovamento del veicolo. Sono esclusi dal conteggio i giorni di fermo tecnico necessari per le riparazioni.

Limitazioni, esclusioni e rivalse

L'indennizzo per gli accessori, optional e apparecchi audio fono visivi non di serie stabilmente fissati, a condizione che la loro presenza sia documentabile è riconosciuto fino ad un massimo per ogni evento di 1.000 € per i veicoli commerciali e 2.500 € per i Camper.

Le estensioni della garanzia Furto e Incendio presentano le seguenti limitazioni:

Danni al contenuto: l'indennizzo è riconosciuto con un massimo di 300 € per evento

Spese di rimozione e parcheggio: il rimborso è riconosciuto fino a un massimo di 300 € per ogni annualità assicurativa Spese di lavaggio e disinfezione: il rimborso è riconosciuto fino a un massimo di 300 € per evento

Spese per sottrazione/smarrimento chiavi: il rimborso è riconosciuto fino a un massimo di 300 € per evento

Danni indiretti: l'importo indicato in garanzia è riconosciuto con il limite massimo di 30 giorni per ogni annualità assicurativa.

Alla garanzia si applicano franchigie e scoperti indicati nella scheda di polizza.

L'assicurazione non comprende i danni:

- •relativi a radiotelefoni e telefoni satellitari anche stabilmente fissati al veicolo;
- •relativi ad accessori, optional e apparecchi audio fono visivi la cui presenza non sia documentabile;
- ·avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni automobilistiche e alle relative prove ufficiali, nonché

Pag 6 di 16 - DIP Aggiuntivo Assicurazione Responsabilità Civile e altri Danni - Allianz Direct

durante la circolazione in piste o circuiti privati;

- •Conseguenti ad atti di guerra, rivoluzioni, insurrezioni, di qualsiasi natura, dichiarata e non, ivi incluse, a titolo esemplificativo, guerre internazionali e civili, invasioni, atti di nemici stranieri, rivoluzioni, ribellioni, insurrezioni, rivolte, occupazione militare, ostilità e azioni belliche:
- •causati da eruzioni vulcaniche, terremoti, inondazioni, allagamenti e fenomeni sismici in genere;
- •causati da rischio atomico (trasformazione dell'atomo e/o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche);
- •determinati da dolo o da colpa grave del Contraente, dell'Assicurato e delle persone di cui essi devono rispondere a norma di Legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo assicurato).

L'assicurazione non comprende inoltre i danni:

- causati da semplici bruciature o da fenomeno elettrico non seguiti da incendio;
- determinati dal furto (totale e parziale) del veicolo, agevolato dalla presenza delle chiavi di accensione all'interno del veicolo stesso:
- derivanti da atti vandalici ed eventi socio politici da atti di natura dolosa, ad eccezione dei danni da incendio e/o dei danni al veicolo consequenti al furto totale del veicolo;
- conseguenti a grandine, tempeste, trombe d'aria, uragani, alluvioni, frane, smottamenti del terreno e fenomeni naturali in genere;
- conseguenti ad appropriazione indebita.

COLLISIONE CON VEICOLO NON IDENTIFICATO (opzionale)

Garanzie di base

La copertura assicurativa opera solo in presenza di lesioni fisiche e se l'evento è stato ritenuto totalmente risarcibile ed effettivamente risarcito dal Fondo Vittime della Strada tramite CONSAP o tramite l'Impresa designata dall'IVASS a trattare e liquidare il sinistro.

L'assicurazione indennizza, i danni materiali e diretti arrecati al veicolo indicato in polizza, alle parti di ricambio e agli accessori di serie stabilmente fissati a seguito di collisione con altro veicolo non identificato, entro il massimale indicato in polizza e tenuto conto delle franchigie e/o scoperti previsti in caso di danni non gravi alla persona.

L'indennizzo liquidabile non potrà mai essere superiore all'ammontare del danno o al valore commerciale del veicolo assicurato al momento del sinistro; come meglio precisato nella sezione "Limitazioni, esclusioni e rivalse" della presente agranzia.

L'assicurazione indennizza i danni materiali e diretti arrecati al veicolo assicurato, alle parti di ricambio e agli accessori di serie stabilmente fissati. Sono compresi in garanzia fino al limite riportato nella sezione "Limitazioni, esclusioni e rivalse" della presente garanzia anche accessori, optional e apparecchi audio fono visivi non di serie stabilmente fissati, a condizione che la loro presenza sia documentabile.

Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo

Non previste.

Limitazioni, esclusioni e rivalse

L'indennizzo liquidabile non potrà mai essere superiore all'ammontare del danno o al valore commerciale del veicolo assicurato al momento del sinistro; in particolare:

- se dal sinistro sono derivati sia danni a cose sia danni gravi alla persona allora il limite massimo d'indennizzo è rappresentato dalla somma fissata dalla Legge entro la quale il Fondo Vittime della Strada non risarcisce alcun danno a cose ossia fino a €500,00;
- se dal sinistro sono derivati sia danni a cose sia danni non gravi alla persona allora, fermo il massimale indicato in polizza, il limite massimo d'indennizzo è rappresentato dal valore commerciale del veicolo assicurato al momento del sinistro.

L'indennizzo per gli accessori, optional e apparecchi audio fono visivi non di serie stabilmente fissati, a condizione che la loro presenza sia documentabile è riconosciuto fino ad un massimo per ogni evento di 1.000 € per i veicoli commerciali e 2.500 € per i Camper.

Alla garanzia si applicano franchigie e scoperti indicati nella scheda di polizza.

L'assicurazione non comprende i danni:

- •relativi a radiotelefoni e telefoni satellitari anche stabilmente fissati al veicolo;
- •relativi ad accessori, optional e apparecchi audio fono visivi la cui presenza non sia documentabile;
- •avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni automobilistiche e alle relative prove ufficiali, nonché durante la circolazione in piste o circuiti privati;
- •Conseguenti ad atti di guerra, rivoluzioni, insurrezioni, di qualsiasi natura, dichiarata e non, ivi incluse, a titolo esemplificativo, guerre internazionali e civili, invasioni, atti di nemici stranieri, rivoluzioni, ribellioni, insurrezioni, rivolte, occupazione militare, ostilità e azioni belliche;
- •causati da eruzioni vulcaniche, terremoti, inondazioni, allagamenti e fenomeni sismici in genere;
- •causati da rischio atomico (trasformazione dell'atomo e/o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di

Pag 7 di 16 - DIP Aggiuntivo Assicurazione Responsabilità Civile e altri Danni – Allianz Direct

particelle atomiche);

•determinati da dolo del Contraente, dell'Assicurato e delle persone di cui essi devono rispondere a norma di Legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo assicurato).

L'assicurazione non comprende inoltre i danni:

- 1) derivanti dalla guida del veicolo assicurato senza la prescritta abilitazione, salvo il caso di guida con patente scaduta a condizione che la patente sia rinnovata entro sei mesi dalla data del sinistro;
- 2) causati da fuoco, surriscaldamento, scoppio, corto circuito, ritorno di fiamma, incendio non determinati dagli eventi descritti nell'oggetto dell'assicurazione;
- 3) conseguenti a tumulti popolari, scioperi, sommosse, sabotaggio e vandalismo;
- 4) conseguenti a grandine, tempeste, trombe d'aria, uragani, alluvioni, frane, smottamenti del terreno e fenomeni naturali in genere:
- 5) conseguenti a guida del veicolo sotto l'influenza dell'alcol e/o di sostanze stupefacenti o allucinogene;
- 6) subiti dal veicolo durante l'uso od il possesso abusivo dello stesso a seguito di furto o rapina;
- 7) causati da animali trasportati da/sul veicolo assicurato o suo rimorchio e, in genere, da animali di proprietà dell'assicurato o del conducente o ad essi affidati;
- 8) determinati dalla fuoriuscita di strada del veicolo o da urto con ostacoli fissi;
- 9) causati a veicolo fermo o parcheggiato;
- 10) a seguito di collisione o urto con pedoni e ciclisti:
- 11) conseguenti a circolazione avvenuta su sede stradale non specificatamente destinata alla circolazione dei veicoli (ad esempio mulattiere, sentieri di campagna, sentieri di montagna) indipendentemente dall'asfaltatura o meno del fondo stradale.

COLLISIONE CON ANIMALI (opzionale)

Garanzie di base

L'assicurazione indennizza i soli danni materiali e diretti arrecati al veicolo indicato in polizza, alle parti di ricambio e agli accessori di serie stabilmente fissati a seguito di collisione con animali.

La garanzia opera per i soli danni diretti determinati dalla collisione con l'animale, a condizione che l'evento sia stato verbalizzato dalle Autorità (Polizia Stradale o equivalente) intervenuta sul luogo del sinistro, anche in caso di responsabilità, totale o parziale, dell'Assicurato.

L'assicurazione indennizza i danni materiali e diretti arrecati al veicolo assicurato, alle parti di ricambio e agli accessori di serie stabilmente fissati. Sono compresi in garanzia nei limiti riportati nella sezione "Limitazioni, esclusioni e rivalse" della presente garanzia anche accessori, optional e apparecchi audio fono visivi non di serie stabilmente fissati, a condizione che la loro presenza sia documentabile.

Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo

Non previste.

Limitazioni, esclusioni e rivalse

L'indennizzo è limitato al massimale descritto in polizza e non potrà mai essere superiore all'ammontare del danno o al valore commerciale del veicolo assicurato al momento del sinistro.

L'indennizzo per gli accessori, optional e apparecchi audio fono visivi non di serie stabilmente fissati, a condizione che la loro presenza sia documentabile è riconosciuto fino ad un massimo per ogni evento di 1.000 € per i veicoli commerciali e 2.500 € per i Camper.

Alla garanzia si applicano franchigie e scoperti indicati nella scheda di polizza.

L'assicurazione non comprende i danni:

- •relativi a radiotelefoni e telefoni satellitari anche stabilmente fissati al veicolo;
- •relativi ad accessori, optional e apparecchi audio fono visivi la cui presenza non sia documentabile;
- •avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni automobilistiche e alle relative prove ufficiali, nonché durante la circolazione in piste o circuiti privati;
- •Conseguenti ad atti di guerra, rivoluzioni, insurrezioni, di qualsiasi natura, dichiarata e non, ivi incluse, a titolo esemplificativo, guerre internazionali e civili, invasioni, atti di nemici stranieri, rivoluzioni, ribellioni, insurrezioni, rivolte, occupazione militare, ostilità e azioni belliche;
- •causati da eruzioni vulcaniche, terremoti, inondazioni, allagamenti e fenomeni sismici in genere;
- •causati da rischio atomico (trasformazione dell'atomo e/o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche);
- •determinati da dolo del Contraente, dell'Assicurato e delle persone di cui essi devono rispondere a norma di Legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo assicurato).

L'assicurazione non comprende inoltre i danni:

1) derivanti dalla guida del veicolo assicurato senza la prescritta abilitazione, salvo il caso di guida con patente scaduta a condizione che la patente sia rinnovata entro sei mesi dalla data del sinistro;

- 2) causati da fuoco, surriscaldamento, scoppio, corto circuito, ritorno di fiamma, incendio non determinati dagli eventi descritti nell'oggetto dell'assicurazione;
- 3) conseguenti a tumulti popolari, scioperi, sommosse, sabotaggio e vandalismo;
- 4) conseguenti a grandine, tempeste, trombe d'aria, uragani, alluvioni, frane, smottamenti del terreno e fenomeni naturali in genere;
- 5) conseguenti a guida del veicolo sotto l'influenza dell'alcol e/o di sostanze stupefacenti o allucinogene;
- 6) subiti dal veicolo durante l'uso od il possesso abusivo dello stesso a seguito di furto o rapina;
- 7) causati da animali trasportati da/sul veicolo assicurato o suo rimorchio e, in genere, da animali di proprietà dell'assicurato o del conducente o ad essi affidati;
- 8) determinati dalla fuoriuscita di strada del veicolo o da urto con ostacoli fissi;
- 9) causati a veicolo fermo o parcheggiato;
- 10) a seguito di collisione o urto con pedoni e ciclisti;
- 11) conseguenti a circolazione avvenuta su sede stradale non specificatamente destinata alla circolazione dei veicoli (ad esempio mulattiere, sentieri di campagna, sentieri di montagna) indipendentemente dall'asfaltatura o meno del fondo stradale.

CRISTALLI (opzionale)

Garanzie di base

La garanzia indennizza il danneggiamento dei cristalli dell'autovettura assicurata (parabrezza, lunotto posteriore e cristalli laterali) per causa accidentale o per fatto involontario di terzi. Sono compresi danni alle finestre dei Camper anche se di materiale diverso dal cristallo.

L'assicurazione comprende anche le spese d'installazione dei nuovi cristalli ed è prestata fino al limite riportato nella sezione "Limitazioni, esclusioni e rivalse" della presente garanzia.

L'assicurazione indennizza i danni materiali e diretti arrecati al veicolo assicurato, alle parti di ricambio e agli accessori di serie stabilmente fissati. Sono compresi in garanzia nei limiti riportati nella sezione "Limitazioni, esclusioni e rivalse" della presente garanzia anche accessori, optional e apparecchi audio fono visivi non di serie stabilmente fissati, a condizione che la loro presenza sia documentabile.

Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo

Non previste.

Limitazioni, esclusioni e

L'assicurazione è prestata entro i limiti del massimale indicato in polizza per anno assicurativo.

L'indennizzo per gli accessori, optional e apparecchi audio fono visivi non di serie stabilmente fissati, a condizione che la loro presenza sia documentabile è riconosciuto fino ad un massimo per ogni evento di 1.000 € per i veicoli commerciali e 2.500 € per i Camper.

Alla garanzia si applicano franchigie e scoperti indicati nella scheda di polizza.

L'assicurazione non comprende i danni:

- •relativi a radiotelefoni e telefoni satellitari anche stabilmente fissati al veicolo;
- •relativi ad accessori, optional e apparecchi audio fono visivi la cui presenza non sia documentabile;
- •avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni automobilistiche e alle relative prove ufficiali, nonché durante la circolazione in piste o circuiti privati;
- •Conseguenti ad atti di guerra, rivoluzioni, insurrezioni, di qualsiasi natura, dichiarata e non, ivi incluse, a titolo esemplificativo, guerre internazionali e civili, invasioni, atti di nemici stranieri, rivoluzioni, ribellioni, insurrezioni, rivolte, occupazione militare, ostilità e azioni belliche;
- •causati da eruzioni vulcaniche, terremoti, inondazioni, allagamenti e fenomeni sismici in genere;
- •causati da rischio atomico (trasformazione dell'atomo e/o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche);
- •determinati da dolo del Contraente, dell'Assicurato e delle persone di cui essi devono rispondere a norma di Legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo assicurato).

L'assicurazione non comprende inoltre il:

- danneggiamento dei cristalli provocato da grandine, tempeste, trombe d'aria, uragani, alluvioni, frane, smottamenti del terreno e fenomeni naturali in genere;
- danneggiamento dei cristalli provocato da atti vandalici ed eventi sociopolitici;
- · danneggiamento del tetto superiore in cristallo;
- danneggiamento dei cristalli per tentato furto del veicolo o furto di cose in esso contenute.

INFORTUNI CONDUCENTE (opzionale)

Garanzie di base

L'assicurazione è prestata per gli infortuni subiti da chiunque si trovi alla guida del veicolo assicurato. La garanzia è operante dal momento in cui il conducente sale a bordo del veicolo al momento in cui ne è disceso. Più precisamente, la Compagnia indennizza, le conseguenze dirette ed esclusive di un infortunio che comporti:

- l'invalidità permanente accertata entro due anni dal giorno dell'infortunio anche se sopravvenuta dopo la scadenza della polizza;
- la morte dell'Assicurato, avvenuta entro due anni dal giorno dell'infortunio anche se sopravvenuta dopo la scadenza della polizza.

Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo

Non previste.

Limitazioni, esclusioni e rivalse

Alla garanzia si applicano franchigie e scoperti indicati nella scheda di polizza.

La Compagnia non paga alcuna indennità per gli infortuni subiti dal conducente:

- derivanti dalla guida del veicolo assicurato senza la prescritta abilitazione, salvo il caso di guida con patente scaduta a condizione che il conducente abbia al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo;
- conseguenza di sue azioni delittuose o di sue imprese temerarie;
- •Conseguenti ad atti di guerra, rivoluzioni, insurrezioni, di qualsiasi natura, dichiarata e non, ivi incluse, a titolo esemplificativo, guerre internazionali e civili, invasioni, atti di nemici stranieri, rivoluzioni, ribellioni, insurrezioni, rivolte, occupazione militare, ostilità e azioni belliche;
- movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche e inondazioni;
- derivanti da ubriachezza, abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti, allucinogeni;
- avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni automobilistiche e alle relative prove ufficiali, nonché durante la circolazione in piste o circuiti privati;
- che siano conseguenza diretta di trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- in caso di dolo del guidatore.

PROTEZIONE PATENTE (opzionale)

Garanzie di base

La Compagnia riconosce all'Assicurato ossia all'intestatario del mezzo le seguenti prestazioni:

- Indennità per corso recupero punti: qualora dalla patente siano decurtati dei punti, per conseguenza di una violazione del Nuovo Codice della Strada avvenuta nel corso di validità della polizza, la Compagnia rimborserà all'Assicurato, fino al limite riportato nella sezione "Limitazioni, esclusioni e rivalse" della presente garanzia, le spese sostenute per frequentare un corso valido per recuperare i punti stabiliti per legge
- Indennità Autoscuola per sospensione a tempo indeterminato per perdita punti: in caso di esaurimento o azzeramento del punteggio della patente, avvenuto nel corso dell'anno assicurativo, la Compagnia rimborserà all'Assicurato fino al limite riportato nella sezione "Limitazioni, esclusioni e rivalse" della presente garanzia, le spese sostenute per il nuovo consequimento della patente di quida.

La Compagnia inoltre corrisponde all'Assicurato la somma giornaliera pattuita nel caso in cui ricorrano le seguenti tre condizioni:

- venga adottato in via cautelativa il provvedimento di sospensione provvisoria della patente di guida nei confronti dell'Assicurato;
- il provvedimento sia adottato in conseguenza diretta ed esclusiva di incidenti da circolazione, che abbiano provocato la morte o lesioni personali gravi e in ogni caso di investimento di persona;
- l'Assicurato venga prosciolto o assolto con Sentenza irrevocabile di proscioglimento dall'aver commesso qualsivoglia violazione del Nuovo Codice della Strada o dall'imputazione di reato ed il Prefetto disponga la restituzione della patente.

Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo

Non previste.

Limitazioni, esclusioni e rivalse

La garanzia Protezione patente presenta le seguenti limitazioni: Indennità per corso recupero punti: fino al massimo di $400 \in$.

Indennità Autoscuola per sospensione a tempo indeterminato per perdita punti: fino al massimo di 400 €.

Alla garanzia si applicano franchigie e scoperti indicati nella scheda di polizza.

L'assicurazione non è operante se:

- •la patente venga immediatamente revocata con provvedimento definitivo;
- ·l'Assicurato guidi il veicolo con patente diversa da quella prescritta o non rispetti gli obblighi prescritti in patente;
- ·l'Assicurato partecipi a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali nonché alle verifiche preliminari o

finali previste nel regolamento particolare di gara, oppure circoli a qualunque titolo in piste o circuiti privati;

- •la patente venga sospesa in relazione a fatti dolosi compiuti dall'Assicurato;
- •il veicolo sia adibito ad uso diverso da quello indicato nella carta di circolazione;
- ·l'Assicurato si trovi in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti al momento del verificarsi dell'evento, il veicolo non sia regolarmente assicurato a norma di Legge.

TUTELA LEGALE (opzionale)

Garanzie di base

L'assicurazione copre:

A) Spese assicurate

La Compagnia si fa carico, entro i limiti del massimale indicato in polizza, degli oneri relativi all'assistenza stragiudiziale e giudiziale conseguente a sinistri che coinvolgano il veicolo assicurato indicato in polizza; più precisamente:

- •le spese per l'intervento di un legale entro il limite massimo che viene stabilito prendendo come riferimento il D.M. 55/2014 e successive modifiche e integrazioni;
- •le spese di un perito nominato dall'Autorità Giudiziaria, oppure dall'Assicurato previo consenso della Compagnia, entro i limiti massimi stabiliti dalle tariffe degli Ordini professionali di appartenenza;
- ·le spese di giustizia nel processo penale;
- •le spese liquidate a favore della controparte nel caso di soccombenza;
- •le spese eventualmente dovute alla controparte nel caso di transazione autorizzata dalla Compagnia;
- •gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari fino al limite riportato nella sezione "Limitazioni, esclusioni e rivalse" della presente garanzia;
- •le spese attinenti all'esecuzione forzata, limitatamente ai primi due tentativi.

B) Persone e rischi assicurati

L'assicurazione vale esclusivamente per il veicolo identificato in polizza condotto dall'intestatario al PRA o da altra persona dallo stesso autorizzata. Più precisamente, la Compagnia assicura le spese di cui al punto A) comprendendo in garanzia:

- •le azioni dirette a ottenere il risarcimento di danni a persone e a cose causati da fatto illecito di terzi. Per i soli casi di sinistri per i quali si applica la procedura del risarcimento diretto, la garanzia è prestata per l'intervento del legale purché incaricato per la gestione del sinistro solo dopo l'effettuazione dell'offerta da parte della Compagnia e qualora questa non sia stata accettata dal danneggiato;
- •le azioni dirette a ottenere il risarcimento del danno subito dal Contraente e/o dal proprietario del veicolo identificato in polizza coinvolti in qualità di pedoni o ciclisti in un sinistro stradale causato dalla circolazione di veicoli a motore;
- •la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi in seguito ad incidenti stradali;
- •le contravvenzioni per le quali non sia ammessa oblazione in seguito ad incidenti stradali;
- •il ricorso contro il ritiro della patente in conseguenza di eventi derivanti dalla circolazione stradale, qualora il provvedimento di ritiro della patente sia stato comminato dalle Autorità italiane;
- •il ricorso contro il sequestro del veicolo a seguito di incidente stradale;
- •le controversie derivanti da contratti di riparazione, compravendita, finanziamento, leasing, permuta e deposito riguardanti il veicolo assicurato indicato in polizza.

Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo

Non previste.

Limitazioni, esclusioni e rivalse

L'assicurazione non è operante per le controversie relative a:

- · violazioni conseguenti a fatto doloso;
- danni avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni automobilistiche e alle relative prove ufficiali, nonché durante la circolazione in piste o circuiti privati;
- •Conseguenti ad atti di guerra, rivoluzioni, insurrezioni, di qualsiasi natura, dichiarata e non, ivi incluse, a titolo esemplificativo, guerre internazionali e civili, invasioni, atti di nemici stranieri, rivoluzioni, ribellioni, insurrezioni, rivolte, occupazione militare, ostilità e azioni belliche:
- fatti conseguenti a tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo;
- fatti conseguenti a detenzione o impiego di sostanze radioattive;
- inadempimenti o violazioni di norme di diritto tributario, fiscale o amministrativo;
- cause di valore presumibilmente inferiore a 300 €;
- vertenze tra più soggetti assicurati con la stessa polizza.

L'assicurazione non è inoltre operante:

- se il conducente non sia abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- se il veicolo indicato in polizza non sia assicurato a norma di Legge oppure se lo stesso non venga usato in conformità delle disposizioni della carta di circolazione;
- $\bullet \ \text{se il conducente abbia commesso l'illecito in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di stupe facenti;}\\$
- se il conducente non abbia ottemperato all'obbligo di soccorso in caso di incidente;
- per le multe, le ammende, le sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa e le sanzioni pecuniarie sostitutive di pene detentive brevi;
- per le spese connesse all'esecuzione delle pene detentive e alla custodia di cose.

Si precisa infine che per gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari, la garanzia opera fino al limite massimo di 200 €.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP, fermi i limiti di copertura riportati nel successivo box



Ci sono limiti di copertura?

La garanzia di Responsabilità Civile non copre i danni causati dalla circolazione dei veicoli nelle aree riservate a traffico e sosta di aeromobili né dalla circolazione in piste o circuiti privati e dalla partecipazione a prove libere, allenamenti, gare o competizioni automobilistiche.

La garanzia non copre inoltre:

- se il conducente non è abilitato alla guida in base alle norme in vigore;
- i danni ai terzi trasportati, per trasporto non conforme alle disposizioni di legge o alle indicazioni della carta di circolazione;
- se la circolazione del veicolo, utilizzato per le esercitazioni alla guida per conseguire la patente privata, avviene senza osservare le disposizioni vigenti;
- se il veicolo è guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, a cui sia stata applicata sanzione in via definitiva ai sensi degli artt. 186 e 187 del vigente C.d.S..

Nei casi sopra elencati e in tutti quelli dove il risarcimento sia comunque dovuto ai sensi del comma 2 art. 144 del Cod.A.P., la Compagnia eserciterà diritto di rivalsa nei confronti del Contraente e dell'Assicurato, per le somme che abbia dovuto pagare ai terzi nei confronti dei quali non è possibile opporre eccezioni in base alla Legge stessa.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Sinistri relativi alla Responsabilità Civile Auto

OBBLIGO DELLA DENUNCIA IN CASO DI SINISTRO

Cosa fare in caso di sinistro?

Il Contraente, l'Assicurato o gli aventi diritto devono comunicare l'evento entro tre giorni dalla data del sinistro o da quando ne hanno avuto conoscenza, telefonando al numero 02/3045.9009 del Servizio Sinistri. L'operatore di Allianz Direct, in tale occasione, potrà richiedere documentazione che il Contraente, l'Assicurato o gli aventi diritto dovranno inviare, entro dieci giorni, al servizio sinistri di Allianz Direct. Nel caso di sinistro relativo alla garanzia di Responsabilità Civile, la denuncia deve essere compilata utilizzando il modulo di constatazione amichevole di incidente, "modulo blu" e successivamente inviata al servizio sinistri di Allianz Direct. Per una gestione più rapida del sinistro, la Compagnia consiglia di chiamare il numero di cui sopra avendo già a disposizione il "modulo blu" compilato

PROCEDURA DI RISARCIMENTO DIRETTO

La richiesta di risarcimento deve essere compilata utilizzando il modulo di richiesta di risarcimento danni fornito dalla Compagnia e restituito al servizio sinistri di Allianz Direct assieme al "modulo blu" (modulo di Constatazione Amichevole d'Incidente).

La Compagnia, per una gestione più rapida del sinistro, raccomanda di compilare i suddetti documenti con molta attenzione, indicando tutte le informazioni richieste, nonché l'indicazione relativa all'esistenza di eventuali testimoni e/o feriti. La Compagnia verificherà la suddetta documentazione e qualora sussistano i requisiti, provvederà a risarcire, per quanto gli spetta, tempestivamente e direttamente all'Assicurato i danni subiti.

PROCEDURA DI RISARCIMENTO

Nel caso non sia applicabile la procedura di risarcimento diretto, la richiesta del risarcimento dei danni subiti deve essere inoltrata dall'Assicurato direttamente alla Compagnia di assicurazione del responsabile e al proprietario del veicolo di controparte, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, utilizzando il modulo di richiesta di risarcimento danni precompilato fornito dal Servizio Sinistri di Allianz Direct all'atto della denuncia del sinistro. Qualora sul contratto sia presente la garanzia di tutela legale, l'ufficio Tutela Legale provvederà, laddove sussistano i presupposti, ad adempiere in nome e per conto dell'Assicurato alle suddette incombenze.

RISARCIMENTO DEL TERZO TRASPORTATO

Nel caso di sinistro che comporti lesioni ai terzi trasportati a bordo del veicolo assicurato, il danneggiato deve sempre inviare la richiesta di risarcimento direttamente al Servizio Sinistri di Allianz Direct e per conoscenza al proprietario del veicolo, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. I danni saranno risarciti direttamente dalla Compagnia.

INCIDENTI STRADALI CON CONTROPARTI ESTERE

Nel caso in cui l'Assicurato resti coinvolto sul territorio italiano in un incidente con un veicolo straniero, l'Assicurato dovrà inviare la richiesta di risarcimento all'UCI – Ufficio Centrale Italiano, C.so Sempione, 39 20145 Milano (tel. 02/34968.1; fax 02/34968.230), che in seguito comunicherà il nome della Società incaricata di liquidare il danno. Nel caso in cui l'incidente con veicolo straniero sia avvenuto all'estero, la richiesta di risarcimento deve essere inviata

al "Bureau" dello stato, dove è avvenuto l'incidente (equivalente dell'UCI italiano), è dunque molto importante individuare esattamente l'Assicuratore del veicolo straniero.

Qualora il veicolo estero coinvolto nell'incidente, risulti immatricolato in uno stato dello Spazio Economico Europeo la richiesta di risarcimento potrà essere inviata alla Compagnia italiana che rappresenta quella straniera.

Per individuarla l'Assicurato deve rivolgersi a CONSAP Spa, Centro di informazione italiano, via Yser 14, 00198 Roma, fax 06.85796270, email: richieste.centro@consap.it

Sinistri relativi a coperture diverse dalla Responsabilità Civile Auto

GARANZIE FURTO E INCENDIO - ESTENSIONI FURTO E INCENDIO CAMPER

La comunicazione telefonica del sinistro (telefono Servizio Sinistri: 02/3045.9009) deve essere preceduta dalla denuncia dell'evento dannoso all'Autorità competente, effettuata immediatamente dopo il fatto. Nel caso di sinistro avvenuto all'estero, la suddetta denuncia deve essere inoltrata sia all'Autorità competente locale sia a quella italiana. Copia autentica della suddetta denuncia dovrà essere consegnata alla Compagnia.

Se l'Assicurato non provvede nei suddetti termini ad effettuare la denuncia del sinistro non potrà beneficiare delle relative agranzie.

GARANZIA COLLISIONE CON VEICOLO NON IDENTIFICATO

Alla comunicazione telefonica del sinistro (telefono Servizio Sinistri: 02/3045.9009) deve far seguito l'invio della denuncia, allegando il verbale o il rapporto redatto dall'Autorità intervenuta sul luogo del sinistro, a Allianz Direct Spa Servizio Sinistri Piazza Tre Torri 3, 20145 Milano.

L'Assicurato, inoltre è tenuto a produrre copia autentica della quietanza di liquidazione emessa dall'Impresa designata dall'IVASS a trattare e liquidare il sinistro per conto del Fondo Vittime della Strada.

GARANZIA COLLISIONE CON ANIMALI

Alla comunicazione telefonica del sinistro (telefono Servizio Sinistri: 02/3045.9009) deve far seguito l'invio della denuncia, allegando il verbale o il rapporto redatto dall'Autorità (Polizia Stradale o equivalente) intervenuta sul luogo del sinistro, a Allianz Direct Spa Servizio Sinistri Piazza Tre Torri 3, 20145 Milano. In caso di mancato verbale o rapporto, l'Impresa non potrà procedere alla liquidazione del sinistro.

Non verranno considerati equivalenti al rapporto della Polizia Stradale le testimonianze e/o le denunce non acquisite dall'Autorità nell'immediatezza del fatto o a seguito di autonoma attività investigativa.

INFORTUNIO DEL GUIDATORE

In caso di Sinistro, il Contraente, l'Assicurato o altro soggetto per conto dei medesimi, deve presentare alla Compagnia denuncia scritta, entro 5 giorni da quello in cui l'Infortunio si è verificato o da quando ne ha avuto conoscenza, contenente la narrazione dettagliata del fatto, la data, il luogo, le indicazioni delle cause e delle conseguenze, le generalità, l'indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni, mediante raccomandata A.R. a Allianz Direct Spa Servizio Sinistri Piazza Tre Torri 3, 20145 Milano.

Alla suddetta comunicazione deve essere allegato anche il certificato medico attestante l'entità e la sede delle lesioni.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo.

L'Assicurato deve altresì:

- 1) fornire copia della cartella clinica completa e di ogni altra documentazione sanitaria relativa a degenze conseguenti all'Infortunio denunciato;
- 2) inviare successivamente, sino a guarigione avvenuta, i certificati medici sul decorso delle lesioni; tali certificati devono essere rinnovati alle rispettive scadenze e contestualmente trasmessi all'Impresa;
- 3) sottoporsi agli accertamenti e controlli medici richiesti dall'Impresa;
- 4) fornire alla stessa ogni altra informazione, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato.

Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell'Assicurato.

L'Assicurato s'impegna inoltre a sottoporsi a eventuali controlli medici richiesti dalla Compagnia per determinare l'invalidità.

Nel caso in cui durante il periodo di cura sopravvenga la morte dell'Assicurato, il Contraente, se diverso dall'Assicurato, o i suoi eredi legittimi devono dare immediato avviso all'Impresa e fornire il certificato di morte dell'Assicurato e l'atto notorio attestante la qualifica di eredi.

CRISTALLI - PROTEZIONE PATENTE

La comunicazione alla Compagnia deve essere fatta tramite una dichiarazione scritta dell'Assicurato, contenente la narrazione dettagliata del fatto, la data, il luogo, le indicazioni delle cause e delle conseguenze, le generalità, l'indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni, da spedire mediante raccomandata A.R. a Allianz Direct Spa Servizio Sinistri Piazza Tre Torri 3, 20145 Milano.

Successivamente l'Assicurato deve far seguire, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il termine di 90 giorni da quando ne sia venuto a conoscenza, i documenti ufficiali comprovanti il provvedimento adottato dall'Autorità competente ed i motivi di esso per i sinistri relativi alla garanzia protezione della patente.

ASSISTENZA DIRETTA/IN CONVENZIONE

Assistenza stradale.

RIMBORSO DEL SINISTRO PER EVITARE IL MALUS

In caso di sinistro per proprie responsabilità, il contraente può evitare l'applicazione del malus e la maggiorazione del premio rimborsando gli importi liquidati. Info su www.consap.it

La Compagnia comunica tempestivamente al Contraente la presenza di sinistri che determinano l'applicazione del malus. Il Contraente ha facoltà di evitare la menzione del sinistro sull'attestato di rischio e maggiorazione del premio

per effetto del malus, rimborsando l'importo pagato secondo le seguenti modalità a seconda del regime di liauidazione:

- per risarcimento ordinario il rimborso deve essere effettuato direttamente alla Compagnia;
- per risarcimento diretto (CARD) la richiesta di rimborso deve essere effettuata tramite la CONSAP (www.consap.it).

La Compagnia ha facoltà di assistere l'Assicurato inoltrando a CONSAP per suo conto la richiesta per conoscere l'importo da rimborsare, fermo restando che la risposta della CONSAP sarà ricevuta e conosciuta solo dall'Assicurato.

GESTIONE DA PARTE DI ALTRE IMPRESE

La gestione dei sinistri è affidata anche a Allianz S.p.A., con sede a Milano in Piazza Tre Torri 3 - 20145 Milano.

GARANZIA ASSISTENZA

Per permettere l'intervento immediato, l'Assicurato deve comunicare con la Centrale Operativa tramite Telefono 02/2660.9588 indicando con precisione il tipo di assistenza di cui necessita, il nome e cognome, il numero della propria polizza, la targa del veicolo assicurato, l'indirizzo e luogo da cui chiama e l'eventuale recapito telefonico. La richiesta di rimborso delle spese sostenute e comunque autorizzate dalla Centrale Operativa di AWP P&C S.A., Rappresentanza generale per l'Italia, dovrà essere inoltrata unitamente ai documenti giustificativi in originale, a AWP P&C S.A., Rappresentanza generale per l'Italia viale Brenta, 32 20139 MILANO (MI).

L'Assicurato deve farsi rilasciare dall'operatore che ha risposto alla sua richiesta di assistenza il numero di autorizzazione necessario per ogni eventuale rimborso successivo. Deve inoltre trasmettere, insieme alla documentazione del danno, le coordinate bancarie.

PRESCRIZIONE

Il termine entro il quale si prescrive il diritto al risarcimento del danneggiato è di due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.

Dichiarazioni inesatte o reticenti

Il Contraente o l'Assicurato, in fase di stipula del contratto, deve rendere le dichiarazioni richieste in maniera assolutamente esatta. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato in merito ai dati che contribuiscono a determinare il premio di polizza o circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o alla copertura o comunque dar luogo agli effetti descritti nel Codice Civile.

A titolo di esempio, tali dichiarazioni potrebbero riguardare il luogo di residenza del Proprietario/Assicurato (comune, provincia) o caratteristiche tecniche del veicolo (alimentazione).

Il Contraente è tenuto a comunicare immediatamente alla Compagnia ogni variazione dei dati inizialmente dichiarati e comunque ogni mutamento che possa comportare un aggravamento del rischio. In tal caso, la Compagnia medesima si riserva il diritto di recedere dal contratto entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto la comunicazione dell'aggravamento o ne ha avuto in altro modo conoscenza. In deroga alla previsione di legge il recesso avrà sempre effetto dopo quindici giorni dalla data della sua comunicazione; la Compagnia, tuttavia, al fine di consentire al Contraente di evitarne gli effetti e mantenere in vita il contratto, potrà proporre al Contraente medesimo di pagare un'integrazione di premio ragguagliata alla nuova ed effettiva situazione di rischio. Il pagamento di tale integrazione, da effettuarsi entro il medesimo termine di quindici giorni, farà venir meno ogni effetto del recesso già comunicato.

Nel caso in cui un sinistro si sia verificato prima dell'efficacia del recesso, le prestazioni dovute dall'Assicuratore, potranno essere, a seconda dei casi, ridotte o negate. Relativamente alla sola garanzia RCA, rimangono salvi i diritti dei terzi; la Compagnia ha tuttavia diritto di rivalsa verso l'Assicurato per il recupero dei risarcimenti erogati a favore di questi ultimi, nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria.

Obblighi dell'Impresa

La Compagnia del responsabile del Sinistro formula l'offerta di risarcimento, oppure comunica le motivazioni che le impediscono di formularla, entro 60 giorni (entro 30 giorni in caso di sottoscrizione del modulo CAI da parte di entrambi i conducenti coinvolti). In caso di richiesta incompleta la Compagnia richiede un'integrazione e i termini decorrono dalla data di ricevimento della documentazione integrativa richiesta. In caso di Sinistri mortali o con lesioni, l'offerta - o la comunicazione dei motivi di diniego – viene formulata entro 90 giorni dalla ricezione della documentazione prevista dal secondo comma dell'Articolo 148 del Cod.A.P.



Il premio di polizza è annuale e rappresenta l'importo complessivamente dovuto dall'Assicurato. Al momento del pagamento il premio di polizza (annuale o della seconda rata del contratto con frazionamento semestrale) può variare in funzione dell'adeguamento fiscale previsto dalla Legge vigente.

Il premio è determinato in base ai parametri di personalizzazione e alla forma tariffaria del contratto.

Rimborso

Premio

In caso di risoluzione del contratto, una volta ricevuto il modulo d'interruzione debitamente compilato, la Compagnia rimborserà al Contraente il premio residuo, trattenendo le tasse, il contributo al SSN e nel caso in cui la polizza sia stata interrotta per furto, il premio delle garanzie Incendio e Furto ed Estensioni Incendio e Furto, se presenti sul contratto. La data di riferimento per il calcolo del premio da rimborsare è:

• il giorno successivo a quello della denuncia fatta alle Autorità, in caso di interruzione per furto del veicolo;

• in tutti gli altri casi, il giorno indicato dal Contraente nel modulo di interruzione come data della perdita di possesso del veicolo.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata

Il contratto in essere ha durata annuale e cessa alle ore 24 della data di scadenza indicata in polizza senza alcun ulteriore obbligo di comunicazione. Tuttavia, tutte le garanzie della polizza saranno operanti fino alle ore 24 del 15° giorno successivo alla data di scadenza del Contratto. Questa estensione di ulteriori 15 giorni viene meno dalla data di effetto (data di decorrenza) di un eventuale nuovo contratto stipulato con la stessa o diversa impresa a copertura del medesimo rischio.

Sospensione

E' possibile richiedere la sospensione della polizza più volte durante l'annualità assicurativa e per un periodo cumulativo massimo di 10 mesi riparametrati su anno commerciale (300 giorni), indipendentemente dalle eventuali sostituzioni del contratto. Il periodo cumulativo massimo è esteso a 11 mesi riparametrati su anno commerciale (330 giorni) se l'uso del veicolo è Interesse Storico. La sospensione può essere richiesta solo se è presente almeno un giorno di copertura residua. Dall'effetto della sospensione, il veicolo è privo di copertura e pertanto il Contraente si assume l'impegno di non utilizzarlo per la circolazione o il trasporto di cose o persone. La sospensione è offerta gratuitamente.



Come posso disdire la polizza?

Clausola di tacito rinnovo	Il contratto assicurativo è di durata annuale e non prevede il tacito rinnovo.
Ripensamento dopo la stipulazione	Il Contraente, entro 14 giorni dalla conclusione del contratto, può recedere dal contratto stesso ricevendo in restituzione il premio pagato e non goduto, al netto dell'imposta, del contributo al SSN e di 25 € per i costi sostenuti dalla Compagnia; che verranno elevati a 50 € se entro il suddetto periodo, è avvenuto un sinistro. Il Contraente per esercitare tale diritto, deve inviare alla Compagnia, entro il suddetto termine, la comunicazione di ripensamento tramite posta elettronica certificata (PEC) oppure tramite raccomandata, insieme ai documenti di assicurazione o al certificato internazionale di assicurazione (ex Carta Verde) qualora li abbia ricevuti in formato cartaceo.
Risoluzione	Per interrompere il contratto, il Contraente dovrà restituire alla Compagnia mediante email il modulo d'interruzione debitamente compilato. La Compagnia si riserva la facoltà di verificare le dichiarazioni sottoscritte dal Contraente nel modulo d'interruzione e di richiedere copia della documentazione che prova la perdita di possesso del veicolo assicurato e l'autorizzazione allo storno della società vincolataria nel caso di contratto vincolato.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto a tutti i possessori di veicoli a motore nel territorio italiano, che vogliono:

- adempiere agli obblighi di legge e proteggere il proprio patrimonio dai danni provocati a terzi in caso di sinistri collegati alla circolazione in auto;
- proteggere il conducente e il veicolo dai danni di varia natura subiti per cause accidentali o per fatti imputabili a terzi.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione

La Compagnia opera prevalentemente attraverso procedure di collocamento a distanza dei propri prodotti assicurativi, anche avvalendosi di Broker quali i Comparatori on-line. In tal caso, la quota parte percepita dai Comparatori on-line per tutti i prodotti Motors è in media circa il 4%.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice

Eventuali reclami devono essere inoltrati tramite apposito form presente sul sito www.allianzdirect.it, o tramite posta scrivendo a Allianz Direct S.p.A., Ufficio Gestione Reclami, Piazza Tre Torri 3, 20145 Milano e vengono riscontrati entro 45 giorni dal loro ricevimento. Per una corretta e sollecita gestione dei reclami è necessario che questi siano trasmessi nei modi ed ai recapiti sopra descritti.

RECLAMI RELATIVI AL COMPORTAMENTO DEGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI (iscritti in sezione A del RUI) E DEI LORO DIPENDENTI E COLLABORATORI

Allianz Direct S.p.A. gestirà i reclami che si riferiscono ai comportamenti degli Intermediari assicurativi Genialpiù di cui si avvale per lo svolgimento dell'attività di intermediazione assicurativa, inclusi i reclami relativi ai comportamenti dei loro dipendenti e collaboratori, entro il termine massimo di 45 giorni. Tale termine potrà essere sospeso per un massimo di 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie.

RECLAMI RELATIVI AL COMPORTAMENTO DEGLI ALTRI INTERMEDIARI ASSICURATIVI (iscritti in sezione B e D del RUI) E DEI LORO DIPENDENTI E COLLABORATORI

I reclami relativi al solo comportamento degli intermediari iscritti nella sezione B e D del registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (Banche e Broker) coinvolti nel ciclo operativo dell'impresa, saranno gestiti direttamente dall'intermediario, entro il termine massimo di 45 giorni, e potranno essere a questi indirizzati direttamente.

Ove il reclamo dovesse pervenire a Allianz Direct S.p.A. la stessa lo trasmetterà tempestivamente all'intermediario, dandone contestuale notizia al reclamante, affinché provveda ad analizzare il reclamo e a dare riscontro entro il termine massimo di 45 giorni. I reclami c.d. "misti", vale a dirsi quelli relativi al contratto o servizio assicurativo riferiti sia al comportamento dell'intermediario e dei suoi dipendenti e collaboratori, sia alla Compagnia, verranno trattati da Allianz Direct S.p.A. e dall'intermediario, ciascuno per la parte di propria spettanza e separatamente riscontrati al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento.

All'IVASS

Qualora l'esponente non sia soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma (RM), fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per il Consumatore - Come presentare un reclamo".

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Mediazione (obbligatoria)

Deve essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it.

Negoziazione assistita (obbligatoria)

Può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia.

Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie

Conciliazione paritetica gratuita per l'assicurato

Le controversie relative a sinistri R.C. Auto, la cui richiesta di risarcimento non sia superiore a € 15.000,00, nei casi di diniego di offerta o di mancata accettazione dell'offerta di risarcimento se non a titolo di acconto, possono essere trattate mediante la Conciliazione paritetica che nasce da un accordo tra ANIA e alcune Associazioni di Consumatori. Per accedere alla procedura il consumatore può rivolgersi ad una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema, indirizzando una richiesta di conciliazione secondo le modalità dettagliate all'interno dei siti: www.ivass.it alla Sezione " Per il Consumatore " e www.ania.it alla Sezione "Consumatori".

Arbitrato

Qualora non sia stato possibile addivenire ad una definizione della controversia, se previsto dalle condizioni di assicurazione della singola garanzia, è possibile rivolgersi all'Autorità giudiziaria.

Risoluzione delle liti transfrontaliere

Nel caso di lite transfrontaliera, tra un contraente avente domicilio in uno stato aderente allo spazio economico europeo ed un'impresa avente sede in un altro stato membro, il reclamante può chiedere l'attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando l'esposto direttamente al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito http://www.ec.europa.eu/fin-net), o - se il contraente ha domicilio in Italia - all'IVASS, che provvede all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.



CONDIZIONI CONTRATTUALI CONTRATTO DI ASSICURAZIONE VEICOLI COMMERCIALI E CAMPER RESPONSABILITA CIVILE E ALTRI DANNI

Il prodotto è conforme alle Linee guida "Contratti Semplici e Chiari". Edizione 07/2024



Servizio Clienti: **02/3045.9009** Servizio Sinistri: **02/3045.9009** Assistenza Stradale: **02/2660.9588**

Indice

•	Glossario dei termini assicurativi	Pag. 1
•	Sezione 1: Norme comuni a tutte le garanzie Caratteristiche del contratto e obblighi del contraente Altre informazioni Sinistri Reclami	Pag. 2 Pag. 2 Pag. 4 Pag. 5 Pag. 5
•	Sezione 2: Responsabilità Civile	Pag. 7
•	Sezione 3: Assistenza	Pag. 13
•	Sezione 4: Responsabilità civile del camperista	Pag. 16
•	Sezione 5: Danni Diretti	Pag. 17
•	Sezione 6: Infortunio del Guidatore	Pag. 21
•	Sezione 7: Tutela Legale	Pag. 25
•	Sezione 8: Protezione Patente	Pag. 27
•	Sezione 9: Appendice normativa	Paa. 28

Edizione 07/2024

Il prodotto è conforme alle Linee guida "Contratti Semplici e Chiari"

Glossario dei termini assicurativi

APPARECCHI AUDIO FONO VISIVI: radio, lettori CD, televisori, registratori, stabilmente fissati comprese le autoradio estraibili. Sono esclusi i radio telefoni e/o telefoni cellulari.

ACCESSORI: installazioni stabilmente fissate al veicolo, distinti in "di serie" e "optional", questi ultimi acquistati a parte anche presso fornitori diversi dalla casa madre.

ASSICURATO: per la garanzia di Responsabilità Civile verso terzi s'intende l'intestatario al PRA e il

guidatore del veicolo assicurato. Per tutte le altre garanzie, il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione come precisato nelle singole sezioni.

AVENTE DIRITTO: soggetto diverso dal Contraente cui deve essere messa a disposizione l'attestazione dello stato del rischio, ovvero: proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio o locatario in caso di locazione finanziaria.

CAMPER: tutti gli autocaravan senza alcun limite di peso;

CENTRALE OPERATIVA DEL SERVIZIO ASSISTENZA: struttura di AWP P&C S.A., Rappresentanza generale per l'Italia, in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno che organizza ed eroga, per conto della Compagnia, le prestazioni della garanzia Assistenza

CLASSE CU (EX CIP): classe di "Conversione Universale" (art. 134 del Cod.A.P. e Regolamento Ivass n. 9/2015 e Provvedimento Ivass n.72/2018), che prevede regole di assegnazione ed evoluzione comuni per tutte le compagnie per la storia del rischio del veicolo assicurato.

COD.A.P: Codice delle Assicurazioni Private (D.lgs. del 7/9/05 n. 209).

CONTRAENTE: persona (fisica o giuridica) che stipula il contratto di assicurazione.

DOCUMENTI DI ASSICURAZIONE: certificato di assicurazione, certificato internazionale di assicurazione (ex Carta Verde) e polizza

FRANCHIGIA PER GARANZIA INFORTUNIO DEL GUIDATORE: percentuale che viene detratta dal punteggio di invalidità permanente accertata in sede medico legale, al momento del calcolo dell'indennizzo dovuto a seguito di infortunio.

SPESE DI GIUSTIZIA: costi vivi del processo liquidati dal giudice al termine del procedimento.

GUASTO: danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti, tale da rendere impossibile per l'Assicurato l'utilizzo dello stesso in condizioni normali.

INDENNIZZO: somma pagata all'Assicurato per sinistri diversi dalla Responsabilità Civile.

INFORTUNIO: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obbiettivamente constatabili

che abbiano per conseguenza la morte o l'invalidità permanente. **INVALIDITÀ PERMANENTE:** perdita a seguito di infortunio, in misura parziale o totale, della capacità generica dell'Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.

MASSIMALE (O CAPITALE ASSICURATO): somma sino a concorrenza della quale la Compagnia presta l'assicurazione.

PERIODO DI OSSERVAZIONE: periodo temporale all'interno del quale si computano eventuali sinistri provocati dal veicolo assicurato, per l'evoluzione della classe di merito e della loro annotazione sull'attestato di rischio.

POLIZZA: documento che prova il contratto di assicurazione.

PREMIO: somma dovuta dal Contraente alla Compagnia, cioè prezzo dell'assicurazione.

PROPRIETARIO: persona (fisica o giuridica) a cui risulta intestato il veicolo presso il Pubblico Registro Automobilistico (PRA).

RESPONSABILITÀ IN UN SINISTRO: è principale quando la percentuale attribuita è maggiore di quella di ciascun altro veicolo coinvolto; è paritaria quando è uguale a quella di almeno un altro veicolo.

RISARCIMENTO: somma pagata al terzo danneggiato in caso di sinistro di Responsabilità

RIVALSA: azione esercitata dalla Compagnia nei confronti dell'Assicurato in presenza delle situazioni disciplinate in polizza per recuperare le somme eventualmente pagate a terzi danneggiati.

SCOPERTO E MINIMO: importo, calcolato in base a una percentuale del danno indennizzabile, che rimane a carico dell'Assicurato: se inferiore al minimo indicato in polizza,

sarà quest'ultimo importo a restare a carico dell'Assicurato.

SINISTRO: evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
SOCIETÀ O COMPAGNIA: Allianz Direct Spa

SURROGAZIONE (DIRITTO DI): diritto della Compagnia che ha pagato l'indennizzo al proprio Assicurato, di rivalersi nei confronti dei terzi responsabili del danno fino a concorrenza dell'importo indennizzato.

VEICOLO COMMERCIALE: autocarri con massa motrice a pieno carico non superiore a 120 quintali.

VEICOLO COMMERCIALE LEGGERO: autocarri con massa motrice a pieno carico non superiore a 35 quintali.

VEICOLO DI "NUOVA IMMATRICOLAZIONE" AI FINI DELLA CLAUSOLA BONUS/MALUS: veicolo con meno di 60 giorni tra la data di immatricolazione o di avvenuta voltura al PRA e il giorno di decorrenza richiesto.

Sezione 1 - Norme comuni a tutte le garanzie

Caratteristiche del contratto e obblighi del contraente

1.1 MODALITÀ DI STIPULA, CONCLUSIONE DEL CONTRATTO ED EFFETTO DELLE GARANZIE

Il Contraente deve controllare la correttezza dei dati indicati nel preventivo, in base ai quali è stato calcolato il premio. Eventuali errori di inserimento dati rilevati nel controllo del preventivo devono essere comunicati alla compagnia prima di pagare il premio e possono comportare un ricalcolo dello stesso.

Ai sensi dell'art. 132 del Codice delle Assicurazioni Private, anche in funzione delle complesse attività di verifica antifrode cui le Compagnie di assicurazioni sono oggi tenute, per legge, in Italia, la Compagnia verificherà la coerenza dei dati indicati in preventivo con le risultanze delle banche dati istituzionali. Ove emergano divergenze, la Compagnia indicherà al Contraente, già nel preventivo, la documentazione necessaria per effettuare gli ulteriori controlli e proseguire nel processo di emissione della polizza. Il Contraente dovrà inviare alla compagnia la documentazione richiesta via email/posta, in modo completo ed in formato leggibile.

La segnalazione di eventuali errori o il riscontro di dati diversi da quelli indicati nel preventivo possono comportare la formulazione di un nuovo preventivo o il ricalcolo del premio.

Nel caso in cui sia richiesto l'invio di documentazione aggiuntiva il pagamento del premio indicato in preventivo **non potrà essere effettuato** fino a quando il controllo non sia andato a buon fine e il Contraente non avrà ricevuto la conferma del preventivo.

La Compagnia, emetterà la polizza solo dopo aver ricevuto il pagamento del premio, sempre che lo stesso sia stato confermato (nel caso in cui sia stato richiesto l'invio di documentazione aggiuntiva).

Onde consentire alla Compagnia di emettere la polizza nel rispetto del termine di decorrenza richiesto nel preventivo il Contraente è tenuto a trasmettere tutta la documentazione ulteriore eventualmente richiesta dalla compagnia, e la prova del pagamento, con congruo anticipo, comunque non inferiore a 3 giorni lavorativi (antecedenti la data di decorrenza richiesta), tenuto conto delle festività nazionali e di quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei dipendenti delle Imprese di Assicurazione.

In ogni caso la Compagnia rilascerà la documentazione di polizza (e l'eventuale documentazione provvisoria) soltanto all'esito delle positive verifiche di cui sopra e previo pagamento del premio confermato, trasmettendo la documentazione medesima all'indirizzo indicato e secondo le modalità prescelte dal Contraente. Pertanto, se il Contraente non dovesse rispettare il termine stabilito per l'invio della documentazione richiesta, la Compagnia non potrà garantire l'emissione della polizza e il rilascio della documentazione di polizza entro il termine di decorrenza richiesto dal cliente in sede di preventivazione.

In mancanza di detta documentazione di polizza, il Contraente non potrà circolare, secondo le norme in vigore in Italia.

Mancata emissione della polizza e ricalcolo del premio La polizza non viene emessa se:

- I dati forniti dal cliente sono risultati errati;
- il Contraente non ha inviato tutti i documenti richiesti entro i termini pattuiti;
- all'esito delle verifiche documentali effettuate dalla Compagnia, la documentazione inoltrata è risultata carente, contraddittoria, non coerente con i dati indicati in preventivo;
- il cliente non ha provveduto al pagamento del premio.

In tal caso, la Compagnia potrà provvedere, e provvederà se richiesto, all'emissione di un nuovo preventivo, calcolato sulla base dei dati corretti e verificati. Il premio sarà in ogni caso pagabile soltanto all'esito delle verifiche e, in caso di controllo

documentale, dopo la conferma del preventivo da parte della Compagnia.

In caso di rimborso del premio pagato, questo verrà rimborsato esclusivamente allo stesso soggetto che lo ha effettuato, da intendersi come autorizzato all'incasso, e con lo stesso mezzo di pagamento usato, ove possibile.

Qualora ciò non fosse possibile, il rimborso sarà effettuato, secondo le modalità indicateci dal Contraente o a chi da lui delegato.

Il contratto è concluso nel momento in cui il Contraente riceve la quietanza di pagamento e/o la polizza. Le garanzie operano esclusivamente se presenti in polizza e sono in vigore dalle ore 24 del giorno indicato in polizza quale data di decorrenza, a condizione che il premio sia stato effettivamente pagato; altrimenti sono operanti dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio.

1.2 ACQUISIZIONE DELL'ATTESTATO DI RISCHIO

All'atto della prima stipula del contratto di Responsabilità Civile, la Compagnia acquisisce direttamente l'attestazione sullo stato del rischio per via telematica attraverso l'accesso alla banca dati degli attestati di rischio. Qualora all'atto della stipula del contratto l'attestazione sullo stato di rischio in Banca dati non risulti o risulti incompleta, per qualsiasi motivo, la Compagnia, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 c.c., acquisisce dal Contraente stesso i dati mancanti che permettano di ricostruire la posizione assicurativa e procedere ad una corretta assegnazione della classe di merito. Ai soli fini probatori e di verifica, la Compagnia potrà acquisire precedenti attestati cartacei o precedenti contratti di assicurazione forniti dal Contraente a supporto di quanto da lui dichiarato e procederà alle opportune verifiche presso la Compagnia di provenienza.

In assenza di documentazione probatoria l'impresa acquisisce il rischio in classe CU di massima penalizzazione.

Una volta assunto il contratto e verificato tempestivamente la correttezza delle dichiarazioni rilasciate, la Compagnia, se del caso, procede alla riclassificazione del contratto, richiedendo al Contraente l'eventuale premio di integrazione. Il mancato pagamento del premio richiesto comporta, in caso di sinistro, l'azione di rivalsa nei confronti del Contraente.

1.3 DURATA DEL CONTRATTO E PROSECUZIONE DEL RAPPORTO ASSICURATIVO

Il contratto in essere ha durata annuale, non prevede il tacito rinnovo e cessa alle ore 24 della data di scadenza indicata in polizza senza alcun ulteriore obbligo di comunicazione.

Tuttavia le garanzie della polizza saranno operanti fino alle ore 24 del 15° giorno successivo alla data di scadenza del Contratto. Questa estensione di ulteriori 15 giorni viene meno dalla data di effetto (data di decorrenza) di un eventuale nuovo contratto stipulato con la stessa o diversa impresa a copertura del medesimo rischio. Fermo quanto sopra, la Compagnia si riserva di inviare al Contraente, almeno 30 giorni prima della sua naturale scadenza, di anno in anno, una proposta scritta di prosecuzione del contratto per una ulteriore annualità, comunicando il premio da versare per la proroga della polizza. Tale premio sarà determinato sulla base dei dati e delle informazioni precedentemente acquisite, o modificate su richiesta del Contraente, applicando alle garanzie di polizza la tariffa e le condizioni in vigore al momento della scadenza annuale, tenendo conto dell'evoluzione della classe di bonus/malus e della svalutazione del valore commerciale del veicolo, fatta eccezione per il solo prodotto Camper, per il quale la Compagnia si impegna, su richiesta del Contraente prima del perfezionamento,

ad adeguare il valore del veicolo a quello di mercato indicato dal Contraente stesso, ricalcolando il preventivo di rinnovo già inviatogli in caso di garanzie il cui premio dipende dal valore assicurato stesso e modificando conseguentemente il premio dovuto

Pagando tale premio entro la scadenza del contratto in corso il Contraente accetterà la proposta di proroga e la durata del contratto sarà prolungata di un anno senza altre formalità. La Compagnia, avuta notizia del pagamento, invierà subito al Contraente la documentazione di polizza, comprensiva della quietanza di pagamento (documento provvisorio di circolazione), utilizzando il canale di spedizione scelto dal cliente. La proroga e ogni aggiornamento della polizza a essa inerente non comporta novazione del contratto assicurativo. In ogni caso, il mancato pagamento del premio relativo alla proroga comporterà la naturale cessazione della polizza alle ore 24 del 15° giorno successivo alla data di scadenza del Contratto senza ulteriori obblighi di comunicazione.

1.4 DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE – VARIAZIONE DEI RISCHIO

Il Contraente o l'Assicurato, in fase di stipula del contratto, deve rendere le dichiarazioni richieste in maniera assolutamente esatta. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato in merito ai dati che contribuiscono a determinare il premio di polizza o circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o alla copertura o comunque dar luogo agli effetti di cui agli artt. 1892, 1893, 1894 C.C. A titolo di esempio, tali dichiarazioni potrebbero riguardare il luogo di residenza del proprietario/assicurato (comune, provincia) o caratteristiche tecniche del veicolo (alimentazione).

Il Contraente è tenuto a comunicare immediatamente alla Compagnia ogni variazione dei dati inizialmente dichiarati e comunque ogni mutamento che possa comportare un aggravamento del rischio. In tal caso, ai sensi dell'art. 1898 c.c., la Compagnia medesima si riserva il diritto di recedere dal contratto entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto la comunicazione dell'agarayamento o ne ha avuto in altro modo conoscenza.

In deroga alla previsione di legge il recesso avrà sempre effetto dopo quindici giorni dalla data della sua comunicazione; la Compagnia, tuttavia, al fine di consentire al Contraente di evitarne gli effetti e mantenere in vita il contratto, potrà proporre al Contraente medesimo di pagare un'integrazione di premio ragguagliata alla nuova ed effettiva situazione di rischio. Il pagamento di tale integrazione, da effettuarsi entro il medesimo termine di quindici giorni, farà venir meno ogni effetto del recesso già comunicato.

Nel caso in cui un sinistro si sia verificato prima dell'efficacia del recesso, le prestazioni dovute dall'assicuratore, in conformità a quanto stabilito all'art. 1898 del Codice Civile, potranno essere, a seconda dei casi, ridotte o negate. Relativamente alla sola garanzia RCA, rimangono salvi i diritti dei terzi; la Compagnia ha tuttavia diritto di rivalsa verso l'assicurato per il recupero dei risarcimenti erogati a favore di questi ultimi, nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione (art. 144 del Cod.A.P.).

1.5 ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente deve comunicare per iscritto alla Compagnia, ai sensi dell'art. 1910 del C.C., l'eventuale sottoscrizione e comunque la coesistenza di altre polizze per gli stessi rischi coperti dal presente contratto.

1.6 MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO

Il Contraente, verificata l'esattezza dei dati riportati in polizza, deve firmarla e restituirla alla Compagnia mediante email all'indirizzo polizzefirmate@allianzdirect.it o a mezzo posta all'indirizzo Allianz Direct SpA Ufficio Gestione Documenti, Piazza Tre Torri 3, 20145 Milano entro 15 giorni dalla data di conclusione del contratto.

E' onere del Contraente condividere con l'intestatario al P.R.A. del veicolo, se soggetto diverso, l'informativa Privacy come da Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016.

1.7 DIRITTO DI RIPENSAMENTO

Il Contraente, entro 14 giorni dalla conclusione del contratto, può recedere dal contratto stesso ricevendo in restituzione il premio pagato e non goduto, al netto dell'imposta, del contributo al SSN e di 25 € per i costi sostenuti dalla Compagnia; che verranno elevati a 50 € se entro il suddetto periodo, è avvenuto un sinistro. Il Contraente per esercitare tale diritto, deve inviare alla Compagnia, entro il suddetto termine, la comunicazione di ripensamento tramite posta elettronica certificata (PEC) oppure tramite raccomandata, insieme ai documenti di assicurazione o al certificato internazionale di assicurazione (ex Carta Verde) qualora li abbia ricevuti in formato cartaceo.

1.8 VENDITA O PERDITA DEL POSSESSO DEL VEICOLO ASSICURATO

In caso di perdita di possesso del veicolo assicurato, come ad esempio vendita, cessione in conto vendita, demolizione, furto, o definitiva esportazione all'estero, il Contraente deve darne immediata comunicazione alla Compagnia.

I suddetti eventi comportano a scelta irrevocabile del Contraente uno dei seguenti effetti:

- sostituzione del contratto su nuovo veicolo;
- · sospensione del contratto
- · cessione del contratto all'acquirente del veicolo assicurato;
- risoluzione del contratto con restituzione del premio pagato e non goduto.

La sospensione del contratto non è applicabile per il solo caso di furto del veicolo assicurato

Una volta ricevuta dalla Compagnia la conferma sulla scelta effettuata, il Contraente è tenuto alla distruzione del certificato di assicurazione e del certificato internazionale di assicurazione (ex Carta Verde) del veicolo assicurato.

La Compagnia si riserva comunque la facoltà di chiedere in tutti i casi al Contraente, la restituzione mediante raccomandata dei suddetti documenti, prima di dar seguito all'operazione richiesta. La mancata o intempestiva comunicazione alla Compagnia della perdita del possesso/vendita del veicolo o la mancata distruzione/spedizione dei suddetti documenti sarà motivo di rivalsa per il recupero degli importi pagati a terzi per sinistri denunciati dopo la data della perdita di possesso/vendita del veicolo assicurato. La Compagnia rinuncia alla rivalsa per la mancata distruzione dei documenti assicurativi in formato cartaceo, soltanto in caso di furto del veicolo, a condizione che il Contraente abbia tempestivamente denunciato all'Autorità e alla Compagnia il fatto.

SOSTITUZIONE DEL CONTRATTO SU NUOVO VEICOLO

Il contratto può essere trasferito su altro veicolo della medesima tipologia purché intestato al medesimo proprietario. L'operazione comporta la sostituzione della polizza con mantenimento della classe di bonus/malus e la relativa regolazione del premio. Le garanzie saranno operanti dalla data di decorrenza indicata in polizza se non è richiesta integrazione di premio, altrimenti le garanzie saranno operanti dalle ore 24 del giorno di pagamento dell'integrazione. Contestualmente all'emissione della polizza, la Compagnia invierà al Contraente la copertura provvisoria e i nuovi documenti assicurativi. Il mantenimento della classe di CU e della relativa "Tabella di sinistrosità pregressa" contenuta nell'attestato di rischio, è prevista anche nel caso di trasferimento di proprietà di un veicolo tra persone coniugate, unite civilmente o conviventi di fatto.

SOSPENSIONE DEL CONTRATTO

E' possibile richiedere la sospensione della polizza più volte durante l'annualità assicurativa e per un periodo cumulativo massimo di 10 mesi riparametrati su anno commerciale (300 giorni), indipendentemente dalle eventuali sostituzioni del contratto. Il periodo cumulativo massimo è esteso a 11 mesi

riparametrati su anno commerciale (330 giorni) se l'uso del veicolo è Interesse Storico. La sospensione può essere richiesta solo se è presente almeno un giorno di copertura residua. Dall'effetto della sospensione, il veicolo è privo di copertura e pertanto il Contraente si assume l'impegno di non utilizzarlo per la circolazione o il trasporto di cose o persone.

Come sospendere il contratto - E' possibile sospendere il contratto utilizzando il proprio Account Allianz Direct, direttamente sul sito allianzdirect.it, oppure tramite telefono. La sospensione del contratto avrà decorrenza dalle ore 24.00 del giorno indicato nella richiesta e non potrà mai essere retroattiva. Come riattivare il contratto - Al termine del periodo di sospensione andremo a controllare la Banca Dati ANIA e:

- In caso non ci sia stata la perdita di possesso del veicolo, riattiveremo automaticamente il contratto dal giorno indicato al momento della richiesta.
- In caso di accertata perdita di possesso del veicolo, riceverai il rimborso del premio pagato e non goduto. Ti sarà rimborsato al netto delle tasse.

E' sempre possibile riattivare il contratto anticipatamente dal proprio Account Allianz Direct, sul sito www.allianzdirect.it appure tramite telefono

La riattivazione del contratto assicurativo comporta lo spostamento in avanti della data di scadenza contrattuale di un periodo pari ai giorni di sospensione utilizzati.

In caso di perdita di possesso del veicolo mentre il contratto assicurativo risulta sospeso, è possibile richiedere la riattivazione del contratto anche per un'autovettura diversa, purché comunque intestata alla stessa persona. In questo caso, si procede con la sostituzione di polizza e con l'eventuale adeguamento del premio.

CESSIONE DEL CONTRATTO ALL'ACQUIRENTE DEL VEICOLO ASSICURATO

Nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato con cessione del contratto di assicurazione, il cessionario ha diritto a mantenere la classe di CU, risultante dall'ultimo attestato di rischio maturato, sino alla scadenza del contratto ceduto ed il nuovo contratto relativo al veicolo va assegnato alla classe di CU 14, salvo quanto previsto dal c.d. "decreto Bersani". La

Compagnia invierà al nuovo Contraente l'appendice di cessione del contratto, la copertura provvisoria e i nuovi documenti assicurativi.

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO CON RESTITUZIONE DEL PREMIO PAGATO E NON GODUTO

Per interrompere il contratto, il Contraente dovrà restituire alla Compagnia mediante fax/email il modulo d'interruzione debitamente compilato. Ricevuto il modulo, la Compagnia rimborserà al Contraente il premio residuo, con le stesse modalità scelte per il pagamento, trattenendo le tasse, il contributo al SSN e nel caso in cui la polizza sia stata interrotta per furto, il premio delle garanzie Incendio e Furto ed Estensioni Incendio e Furto, se presenti sul contratto. La data di riferimento per il calcolo del premio da rimborsare è:

- il giorno successivo a quello della denuncia fatta alle Autorità, in caso di interruzione per furto del veicolo;
- in tutti gli altri casi, il giorno indicato dal Contraente nel modulo di interruzione come data della perdita di possesso del veicolo. La Compagnia si riserva la facoltà di verificare le dichiarazioni sottoscritte dal Contraente nel modulo d'interruzione e di richiedere copia della documentazione che prova la perdita di possesso del veicolo assicurato e l'autorizzazione allo storno della società vincolataria nel caso di contratto vincolato.

1.9 RILASCIO DELL'ATTESTATO DI RISCHIO

La Compagnia almeno 30 giorni prima della scadenza annuale del contratto mette a disposizione del Contraente e, se persona diversa, dell'avente diritto, l'attestazione dello stato di rischio. Collegandosi al sito www.allianzdirect.it alla sezione "Area Personale", il contraente potrà consultare la propria posizione assicurativa e scaricare l'attestato di rischio.

Ai fini della stipula di un nuovo contratto, l'attestato di rischio viene acquisito direttamente dalla Compagnia assicurativa in via telematica tramite la Banca Dati Attestati. In caso di documentata cessazione del rischio assicurato o in caso di sospensione, o di mancato rinnovo, del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, risultante da apposita dichiarazione del Contraente, l'ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di cinque anni a decorrere dalla scadenza del contratto cui si riferisce.

ALTRE INFORMAZIONI

1.10 VALIDITÀ TERRITORIALE

L'assicurazione vale nell'Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Andorra, Principato di Monaco, Serbia, Montenegro, Bosnia e Erzegovina.

L'assicurazione vale altresì negli Stati facenti parte del sistema della carta verde, le cui sigle internazionali in essa indicate non siano barrate. Nei suddetti Paesi l'assicurazione opera secondo le condizioni ed entro i limiti delle legislazioni nazionali sull'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile da circolazione. Restano comunque ferme le maggiori garanzie previste in polizza ed eventuali limitazioni territoriali indicate dalle singole garanzie.

1.11 PREMIO DI POLIZZA

Il premio di polizza è annuale e rappresenta l'importo complessivamente dovuto dall'Assicurato. Il premio è determinato in base ai parametri di personalizzazione e alla forma tariffaria del contratto e può essere pagato mediante carta di credito, bonifico bancario o nelle tabaccherie PUNTOLIS, edicole o bar convenzionati con LIS Pay S.p.A. Il premio non comprende provvigioni salvo il caso in cui un intermediario in base a incarico o accordo con l'impresa abbia proposto i prodotti assicurativi o abbia prestato assistenza e consulenza o abbia compiuto altri atti preparatori relativi alla conclusione di tali contratti

Analogamente Il premio non comprende provvigioni salvo il caso

in cui il cliente abbia ottenuto la fornitura, tramite un sito internet o altri mezzi, di informazioni, relativamente a uno o più contratti di assicurazione, anche confrontati o ordinati, sulla base di criteri eventualmente scelti dal cliente, in termini di premi ed eventuali sconti applicati o di ulteriori caratteristiche del contratto, se il cliente sia stato in grado di concludere direttamente o indirettamente lo stesso.

1.12 FRAZIONAMENTO DEL PREMIO DI POLIZZA

Qualora concesso, il premio annuale può essere frazionato in rate semestrali, applicando un aumento pari al 4%. Se alla scadenza della prima rata il Contraente non paga la successiva, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza di rata e si riattiva alle ore 24 del giorno di pagamento (art. 1901 del C.C.). Il premio (annuale o della seconda rata del contratto con frazionamento semestrale) può variare in funzione della fiscalità prevista dalla Legge vigente prima del pagamento del premio da parte del Contraente.

1.13 RICHIESTA DUPLICATI

La Compagnia invia entro 15 giorni dalla data di richiesta del Contraente, il duplicato di certificato assicurativo e certificato internazionale di assicurazione (ex Carta Verde), in base alla scelta del canale di comunicazione fatta prima della sottoscrizione del contratto. Per ottenere tali duplicati il Contraente deve farne richiesta alla Compagnia inviando autocertificazione che attesti la ragione della richiesta

(smarrimento, mancato ricevimento o furto). Nel caso in cui il Contraente abbia scelto la trasmissione della documentazione in formato cartaceo, la Compagnia si riserva tuttavia la facoltà di richiedere ai sensi di Legge, qualora lo ritenesse necessario, copia della denuncia all'Autorità dello smarrimento o furto del certificato di assicurazione e certificato internazionale di assicurazione (ex Carta Verde) di assicurazione e 25 € per le spese di lavorazione.

1.14 DIRITTI DI SOSTITUZIONE

Per ogni variazione che comporti la sostituzione della polizza è previsto il pagamento di 25 € comprensivi di imposta e SSN, quali diritti di sostituzione.

1.15 FORO COMPETENTE

Foro competente è quello dell'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza del Contraente.

1.16 LEGISLAZIONE APPLICABILE E RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Il presente contratto di assicurazione è regolato dalla Legge italiana. Per tutto quanto non è disciplinato valgono le norme di Legge.

1.17 ONERI FISCALI E REGIME FISCALE

Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per legge relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente. Il premio imponibile della garanzia RCA è soggetto all'imposta sulle assicurazioni pari al 12,5%, a cui si aggiunge un contributo al SSN pari al 10,5%.

Con l'entrata in vigore del "federalismo fiscale" (d.lgs. n. 68 del 6/5/11) le province possono modificare l'imposta sull'assicurazione RCA nella misura massima del 3,5%, in più o in meno rispetto all'aliquota attuale pari al 12,5%.

Le eventuali garanzie accessorie inserite in polizza sono soggette all'imposta sulle assicurazioni nella misura stabilita dalla legge.

SINISTRI

1.18 OBBLIGO DELLA DENUNCIA IN CASO DI SINISTRO

Il Contraente, l'Assicurato o gli aventi diritto devono comunicare l'evento entro tre giorni dalla data del sinistro o da quando ne hanno avuto conoscenza, telefonando al numero 02/3045.9009 del Servizio Sinistri. L'operatore di Allianz Direct, in tale occasione, potrà richiedere documentazione che il Contraente, l'Assicurato o gli aventi diritto dovranno inviare, entro dieci giorni, al servizio sinistri di Allianz Direct.

1.19 INADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI DENUNCIA DEL SINISTRO AI SENSI DELL'ART. 143 DEL COD. A.P.

In caso di mancata presentazione della denuncia di sinistro si applica l'articolo 1915 del C.C. per l'omesso avviso di sinistro. Allianz Direct pertanto può esercitare il diritto:

- di rivalersi in tutto o in parte nei confronti dell'Assicurato per il pregiudizio che ne sia derivato per i sinistri di Responsabilità Civile Auto;
- di applicare uno scoperto del 30% sulla spesa sostenuta, per sinistri relativi alla garanzia di Tutela legale;
- di negare l'indennità spettante all'Assicurato per tutte le altre garanzie

1.20 GESTIONE DELLE VERTENZE

La Compagnia si fa carico, fino a quando ne ha interesse, della gestione delle vertenze giudiziali e stragiudiziali relative al risarcimento del danno. Può inoltre provvedere alla difesa

dell'Assicurato in sede penale, fino a quando il danneggiato non sia stato risarcito a titolo definitivo. Rimangono a carico dell'Assicurato le spese per legali e tecnici non designati dalla Compagnia, nonché quelle per multe, ammende e spese di aiustizia penale.

1.21 TERMINE DI PRESCRIZIONE

Il termine entro il quale si prescrive il diritto al risarcimento del danneggiato è di due anni (art. 2947 del C.C. e art. 2952 del C.C.) dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.

1.22 ACCESSO AGLI ATTI DELL'IMPRESA

Gli aventi diritto possono chiedere per iscritto alla Compagnia di prender visione della documentazione concernente i procedimenti conclusi di constatazione, valutazione e liquidazione dei danni che li riguardano indicando il numero di sinistro/polizza. La richiesta deve essere corredata da copia di un documento d'identità del richiedente e se non si tratta dell'interessato – di delega da lui sottoscritta e copia del suo documento di identità. La Compagnia risponde per iscritto entro 15 giorni accogliendo la richiesta o spiegando i motivi che non rendono possibile accoglierla.

RECLAMI

1.23 COME PRESENTARE UN RECLAMO

Eventuali reclami devono essere inoltrati tramite apposito form presente sul sito www.allianzdirect.it, o tramite posta scrivendo a Allianz Direct S.p.A., Ufficio Gestione Reclami, Piazza Tre Torri 3, 20145 Milano e vengono riscontrati entro 45 giorni dal loro riscovimento.

Per una corretta e sollecita gestione dei reclami è necessario che questi siano trasmessi nei modi ed ai recapiti sopra descritti. Non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto.

Qualora l'esponente non sia soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma (RM), corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito

www.ivass.it, alla sezione "Per il Consumatore - Come presentare un reclamo".

Resta salva comunque per il Contraente/Assicurato la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

Prima di adire all'Autorità Giudiziaria è tuttavia possibile, e in alcuni casi necessario, cercare un accordo amichevole mediante sistemi alternativi di

risoluzione delle controversie, quali:

- Mediazione (L. 9/8/2013, n.98): deve essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it.
- Negoziazione assistita (L. 10/11/2014, n.162): può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia.
- Conciliazione paritetica: le controversie relative a sinistri R.C.
 Auto la cui richiesta di risarcimento non sia superiore a 15.000,00
 €, nei casi di diniego di offerta o di mancata accettazione

dell'offerta di risarcimento se non a titolo di acconto, possono essere trattate mediante la Conciliazione paritetica che nasce da un accordo tra ANIA e alcune Associazioni di Consumatori. Per accedere alla procedura il consumatore può rivolgersi ad una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema, indirizzando una richiesta di conciliazione secondo le modalità dettagliate all'interno dei siti: www.ivass.it alla Sezione "Per il Consumatore" e www.ania.it alla Sezione "Consumatori".

• Ricorso all'Arbitrato: se presente in polizza la garanzia Tutela Legale, in caso di disaccordo tra l'Assicurato e la Compagnia in merito alla gestione del sinistro, la decisione può essere demandata ad un arbitro. La designazione dell'arbitro avverrà di comune accordo tra le parti o, in mancanza di accordo, sarà designato dal Presidente del Tribunale competente a conoscere la controversia.

Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente per l'attivazione della procedura FINNET, mediante accesso al sito internet all'indirizzo "http://ec.europa.eu/internal_market/finservicesetail/finnet/index en.htm".

1.23.1 RECLAMI RELATIVI AL COMPORTAMENTO DEGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI (ISCRITTI IN SEZIONE A DEL RUI) E DEI LORO DIPENDENTI E COLLABORATORI

Allianz Direct S.p.A. gestirà i reclami che si riferiscono ai comportamenti degli Intermediari Genialpiù di cui si avvale per lo svolgimento dell'attività di intermediazione assicurativa, inclusi i reclami relativi ai comportamenti dei loro dipendenti e collaboratori, entro il termine massimo di 45 giorni. Tale termine potrà essere sospeso per un massimo di 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie.

1.23.2 RECLAMI RELATIVI AL COMPORTAMENTO DEGLI ALTRI INTERMEDIARI ASSICURATIVI (ISCRITTI IN SEZIONE B E D DEL RUI) E DEI LORO DIPENDENTI E COLLABORATORI

I reclami relativi al solo comportamento degli intermediari iscritti nella sezione B e D del registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (Banche e Broker) coinvolti nel ciclo operativo dell'impresa, saranno gestiti direttamente dall'intermediario, entro il termine massimo di 45 giorni, e potranno essere a questi indirizzati direttamente.

Ove il reclamo dovesse pervenire a Allianz Direct S.p.A. la stessa lo trasmetterà tempestivamente all'intermediario, dandone contestuale notizia al reclamante, affinché provveda ad analizzare il reclamo e a dare riscontro entro il termine massimo di 45 giorni.

I reclami c.d. "misti", vale a dirsi quelli relativi al contratto o servizio assicurativo riferiti sia al comportamento dell'intermediario e dei suoi dipendenti e collaboratori, sia alla Compagnia, verranno trattati da Allianz Direct S.p.A. e dall'intermediario, ciascuno per la parte di propria spettanza e separatamente riscontrati al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento.

Sezione 2 - Responsabilità civile

Che cosa è assicurato

2.1 OGGETTO DELLA GARANZIA

La Compagnia assicura i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione per Legge e s'impegna quindi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dall'utilizzo del veicolo identificato in polizza come mezzo di trasporto.

La Compagnia risarcisce i danni fino a un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale).

Senza alcun sovra-premio rispetto al massimale minimo di Legge obbligatorio, la Compagnia presta la copertura RCA fino al massimale pari a 6.500.000 euro per sinistro riguardante i danni alle cose e 6.500.000 euro per sinistro riguardante le persone, indipendentemente dal numero di vittime.

La scelta di eventuali massimali proposti più alti, prevede invece un sovra-premio in base alla selezione effettuata.

Inoltre, la Compagnia assicura i rischi della Responsabilità Civile entro i limiti del massimale indicato in polizza:

- per i danni causati dalla circolazione, dalla sosta, dalla fermata, dal movimento del veicolo e da tutte le operazioni preliminari e successive equiparate alla circolazione in qualsiasi area privata.
- per i danni involontariamente cagionati a terzi dai trasportati a bordo del veicolo durante la circolazione, esclusi i danni al veicolo stesso.

- per i danni causati a terzi dal veicolo assicurato guidato a insaputa del proprietario da figli minori o da persone con lui conviventi soggette alla sua tutela (vedi art. 2048 del C.C.).
- per i danni alle parti interne del veicolo causati dal trasporto documentato di vittime di incidenti stradali fino al posto di soccorso medico, fino a un importo massimo di 300 € per evento.
- per i danni involontariamente cagionati a terzi nel corso di operazioni di carico e scarico da terra sul veicolo e viceversa, purché non eseguiti con mezzi o dispositivi meccanici. La Compagnia assicura la Responsabilità Civile del proprietario, del coniuge e dei famigliari conviventi o del committente; rimangono comunque esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna e non sono considerati terzi i trasportati sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni.
- I massimali indicati in polizza sono destinati anzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti per le suddette estensioni.

2.2 ESTENSIONI A PAGAMENTO

le disposizioni vigenti:

Rischio traino rimorchi con targa propria: Qualora in polizza sia indicata la presenza di un rimorchio, la garanzia di Responsabilità Civile copre, con i medesimi massimali, il rischio del traino del rimorchio agganciato al veicolo assicurato.

Che cosa non è assicurato

2.3 SOGGETTI ESCLUSI DALLA GARANZIA D RESPONSABILITÀ CIVILE

Non è considerato terzo e quindi non beneficia della garanzia di Responsabilità Civile, il guidatore del veicolo responsabile del sinistro. Esclusivamente per i danni alle cose non sono inoltre considerati terzi:

- a) i soggetti di cui all'art. 2054 terzo comma del C.C. (guidatore/proprietario del veicolo) ed all'art. 91 comma 2 del C.d.S. (locatario del contratto di Leasing);
- b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti legittimi naturali o adottivi del guidatore e del proprietario del veicolo, nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i precedenti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l'Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
- c) ove l'Assicurato sia una Società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con questi in uno dei rapporti descritti al punto b).

2.4 CAUSE DI ESCLUSIONE E RIVALSA DELLA GARANZIA DI RESPONSABILITÀ CIVILE

La garanzia di Responsabilità Civile non copre i danni causati dalla circolazione dei veicoli nelle aree riservate a traffico e sosta di aeromobili né dalla circolazione in piste o circuiti privati e dalla partecipazione a prove libere, allenamenti, gare o competizioni automobilistiche.

La garanzia non copre inoltre:

 se il conducente non è abilitato alla guida in base alle norme in vigore;

- i danni ai terzi trasportati, per trasporto non conforme alle disposizioni di legge o alle indicazioni della carta di circolazione;
 se la circolazione del veicolo, utilizzato per le esercitazioni alla guida per conseguire la patente privata, avviene senza osservare
- se il veicolo è guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, a cui sia stata applicata sanzione in via definitiva ai sensi degli artt. 186 e 187 del vigente C.d.S.:

Nei casi sopra elencati e in tutti quelli dove il risarcimento sia comunque dovuto ai sensi del comma 2 art. 144 del Cod.A.P., la Compagnia eserciterà diritto di rivalsa nei confronti del Contraente e dell'Assicurato, per le somme che abbia dovuto pagare ai terzi nei confronti dei quali non è possibile opporre eccezioni in base alla Legge stessa.

Per la sola estensione dei massimali oltre il minimo di Legge proposto dalla Compagnia, l'assicurazione RCA non copre:

- i danni materiali e diretti provocati a terzi dall'incendio del tuo veicolo per cause non conseguenti alla circolazione, alla fermata o alla sosta
- i danni causati dalla circolazione nelle zone aereoportuali riservate a traffico e sosta degli aeromobili

In ogni caso, la copertura dei rischi sopra elencati è sempre garantita fino al massimale pari a 6.500.000 euro per sinistro riguardante i danni alle cose e 6.500.000 euro per sinistro riguardante le persone, indipendentemente dal numero di vittime

Come opera la garanzia

2.5 FORMULE DI GUIDA DELLA GARANZIA D RESPONSABILITÀ CIVILE

La garanzia è prestata con la formula **Guida libera.** Il veicolo può essere guidato, nel rispetto della Legge, da chiunque. Qualora sia concessa, l'Assicurato può scegliere, in alternativa alla Guida libera, la seguente formula di guida:

Guida esperta Il veicolo può essere guidato, nel rispetto della legge, oltre che dall'intestatario del veicolo, solo da conducenti con almeno 23 anni di età e la patente da più di due anni.

Fermo restando il risarcimento integrale ai terzi danneggiati nel limite del massimale indicato in

polizza, la Compagnia eserciterà il proprio diritto di rivalsa fino ad un massimo di 5.000 € se al momento del sinistro il veicolo assicurato risulterà guidato da un conducente con requisiti diversi da quelli richiesti dalla formula di guida indicata in polizza.

La Compagnia rinuncia alla suddetta rivalsa solo nei seguenti casi:

- veicolo utilizzato da un addetto o un preposto alla custodia o riparazione del veicolo;
- veicolo in circolazione contro la volontà del proprietario a condizione che il fatto sia stato tempestivamente denunciato all'Autorità competente:
- veicolo utilizzato in caso di stato di necessità adeguatamente documentato.

2.6 FORMULE TARIFFARIE

2.6.1 DEFINIZIONE DELLA FORMA TARIFFARIA

L'assicurazione è stipulata nella forma tariffaria indicata in polizza e prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, in base al numero di sinistri eventualmente verificatisi nei seguenti periodi di osservazione

Primo periodo: ha la durata di dieci mesi, inizia il giorno della decorrenza della prima polizza stipulata con la Compagnia e termina 60 giorni prima della scadenza dell'annualità assicurativa.

Periodi successivi: hanno la durata di dodici mesi, decorrono dalla scadenza del primo periodo di osservazione e terminano 60 giorni prima della scadenza dell'annualità assicurativa.

2.6.2 CLASSI DI MERITO

L'assegnazione del veicolo alla rispettiva classe Allianz Direct avviene come indicato nell'appendice A1 – Forme Tariffarie.

La mancata consegna o correttezza dei documenti richiesti per l'emissione della polizza comporta l'assegnazione alla classe CU 18 e Allianz Direct 18 per Veicoli commerciali e Allianz Direct 3 per Camper. La tariffa bonus/malus per i Veicoli commerciali si articola secondo le classi di merito e i relativi coefficienti di premio rappresentati nella tabella A dell'appendice A1. I coefficienti di premio associati alle classi di merito rappresentano le riduzioni percentuali che l'impresa riconosce automaticamente ad ogni rinnovo applicandoli alla tariffa in vigore.

2.6.3 EVOLUZIONE DELLE CLASSI DI MERITO

La classe Allianz Direct subirà un'evoluzione positiva a condizione che nel periodo di osservazione del contratto in scadenza non siano stati pagati, anche parzialmente, sinistri con responsabilità principale e/o cumulo di responsabilità paritaria dell'assicurato. Il pagamento anche parziale nello stesso periodo di osservazione di uno o più sinistri con responsabilità principale e/o per cumulo di responsabilità paritaria dell'assicurato, comporterà invece l'evoluzione negativa della classe di merito Allianz Direct (vedi appendice A1 – Tabelle evolutive della classe di assegnazione). Le medesime regole valgono anche per l'assegnazione della classe CU (vedi appendice A1 – Tabelle evolutive della classe di assegnazione).

2.6.4 FACOLTÀ DI RIMBORSO

La Compagnia comunica tempestivamente al Contraente la presenza di sinistri che determinano l'applicazione del malus. Il Contraente ha facoltà di evitare la menzione del sinistro sull'attestato di rischio e maggiorazione del premio per effetto del malus, rimborsando l'importo pagato secondo le seguenti modalità a seconda del regime di liquidazione:

- per risarcimento ordinario il rimborso deve essere effettuato direttamente alla Compagnia;
- per risarcimento diretto (CARD) la richiesta di rimborso deve essere effettuata tramite la CONSAP (www.consap.it).

La Compagnia ha facoltà di assistere l'Assicurato inoltrando a CONSAP per suo conto la richiesta per conoscere l'importo da rimborsare, fermo restando che la risposta della CONSAP sarà ricevuta e conosciuta solo dall'Assicurato.

2.6.5 SOSTITUZIONE DEL CONTRATTO

La sostituzione del contratto è ammessa, purché non vi sia variazione dell'intestatario al PRA, esclusivamente con veicolo appartenente alla stessa tipologia (stesso settore tariffario) di quello assicurato. In tal caso il periodo di osservazione non viene interrotto ma prosegue fino a naturale scadenza.

2.6.6 TRASFERIMENTO/ACQUISIZIONE CLASSE DI MERITO SU ALTRO VEICOLO DI PROPRIETA' QUALORA L'INTESTATARIO SIA PERSONA FISICA (articolo 134, comma 4 bis Codice Assicurazioni Private)

L'attestazione sullo stato del rischio di un veicolo già assicurato può essere utilizzata per trasferirne la classe conseguita sia su una polizza di nuova stipulazione relativa ad un ulteriore veicolo acquistato dalla persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un familiare stabilmente convivente anche se emesse a copertura di altro veicolo, sia su una polizza in rinnovo-proroga annuale

In entrambi i predetti casi (polizza nuova e/o in rinnovo-proroga) il trasferimento/acquisizione della classe opera anche fra veicoli di diversa tipologia, ad esempio da motociclo su autovettura e viceversa.

Polizza di nuova stipulazione - acquisto di ulteriore veicolo

Il nuovo contratto da stipulare a seguito dell'acquisto di un ulteriore veicolo è assegnato alla classe conseguita da altro veicolo già assicurato con polizza regolarmente in corso se soddisfatti i seguenti requisiti:

- l'ulteriore veicolo da assicurare è di prima immatricolazione o acquistato usato (voltura);
- il proprietario di entrambi i veicoli è persona fisica;
- il contratto che trasferisce la classe è regolarmente in vigore al momento della stipulazione della nuova polizza.

Polizza in rinnovo/proroga

La polizza in rinnovo/proroga annuale è assegnata alla classe conseguita da altro veicolo già assicurato se:

- negli ultimi 5 anni, come risulta dalla propria attestazione, la polizza in rinnovo-proroga è indenne da sinistri con responsabilità esclusiva, principale o paritaria;
- il contratto che trasferisce la classe è regolarmente in vigore al momento del trasferimento della classe;
- il proprietario di entrambi i veicoli è persona fisica.

2.7 PROTEZIONE RIVALSE (ESTENSIONE A PAGAMENTO DELLA GARANZIA DI RESPONSABILITA' CIVILE)

A parziale deroga di quanto indicato nella clausola 2.4 "Cause di esclusione e rivalsa della garanzia di responsabilità civile" la Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa nei seguenti casi:

• se il veicolo è guidato da persona in stato di ebbrezza a cui è stata comminata per tale ragione una sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 186 (co. 2 lett. a) del codice della strada;

- per i danni subiti dai terzi trasportati (esclusi i trasportati su veicolo con targa prova) se il trasporto non è stato effettuato in conformità alle disposizioni di legge vigenti o in conformità a quanto riportato sulla carta di circolazione;
- in caso di guida con patente scaduta, a condizione che la patente sia rinnovata entro sei mesi dalla data del sinistro.
- se, limitatamente ai soli Camper, il peso complessivo a pieno

carico del veicolo assicurato, al momento del sinistro, è superiore rispetto a quello indicato nella carta di circolazione.

_

APPENDICE A1 – FORME TARIFFARIE

A - TABELLE DI CORRISPONDENZA CLASSI CU/ALLIANZ DIRECT FORMA TARIFFARIA BONUS/MALUS VEICOLI COMMERCIALI

Classe Allianz Direct	S7	S6	S5	S4	S3	S2	S1	1	2	3	4	5	6
Coefficienti di premio classe Allianz Direct	0,57	0,58	0,59	0,60	0,61	0,62	0,63	0,64	0,65	0,66	0,67	0,68	0,71
Classe CU	1*	1*	1*	1*	1*	1*	1*	1	2	3	4	5	6

Classe Allianz Direct	7	8	9	10	11	12	13	NI	14	15	16	17	18
Coefficienti di premio classe Allianz Direct	0,74	0,77	0,81	0,84	0,88	0,92	0,96	1,05	1,10	1,20	1,50	2,00	3,00
Classe CU	7	8	9	10	11	12	13	14	14	15	16	17	18

^{*}Vedi tabella F – Assegnazione classi super bonus Allianz Direct.

FORMA TARIFFARIA NO CLAIM DISCOUNT CAMPER

Sinistri indicati nell'attestato	Nessuno	Uno	Più di uno		
Classe Allianz Direct	1	2	3	PT [1]	NI [2]
Classe CU	Qualsiasi	Qualsiasi	Qualsiasi	Qualsiasi	14

^{[1] -} Classe riservata alla provenienza da polizza temporanea [2] - Classe riservata per camper di nuova immatricolazione o prima assicurazione dopo voltura (acquisto di veicolo usato)

B - TABELLE DI ASSEGNAZIONE DELLE CLASSI D'INGRESSO ALLIANZ DIRECT VEICOLI COMMERCIALI

	Classi di assegnazione							
Provenienza	CU	Allianz Direct						
Con attestato	CU attestato	CU attestato						
Polizza temporanea	CU polizza	CU polizza						
Con appendice di cessione	14	NI						
Dichiarazione sostitutiva estera	Vedi tabella C	Vedi tabella C						
Nuova immatricolazione/voltura fino a 60	14	NI						
Nuova immatricolazione/voltura oltre 60 giorni	14	18						
Senza documentazione (attestato/libretto)	18	18						

CAMPER

Provenienza	Sinistri indicati nell'attestato	Classe CU	Classe Allianz Direct
Con attestato	Senza sinistri	CU attestato	1
Con attestato	Con un sinistro	CU attestato	2
Con attestato	Con più di un sinistro	CU attestato	3
Con appendice di cessione	_	14	NI
Polizza temporanea	Senza sinistri	CU attestato	PT
Polizza temporanea	Con un sinistro	CU attestato	2
Polizza temporanea	Con più di un sinistro	CU attestato	3
Nuova immatricolazione/voltura fino a 60 giorni	-	14	NI
Nuova immatricolazione/voltura oltre a 60 giorni	-	14	3
Senza documentazione (attestato/libretto veicolo)	-	18	3

C - TABELLE PER ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE CU/ALLIANZ DIRECT

	Sinistri ²												
Anni senza Sinistri ¹	Nessun sinistro	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri								
solo anno corrente	14	16	18	18	18								
1	13	15	17	18	18								
2	12	14	16	18	18								
3	11	13	15	17	18								
4	10	12	14	16	18								
5	9	11	13	15	17								
6	8	10	12	14	16								
7	7	9	11	13	15								
8	6	8	10	12	14								
9	5	7	9	11	13								
10	4	6	8	10	12								
11	3	5	7	9	11								
12	2	4	6	8	10								
13	1	3	5	7	9								

^{1 -} Non si considerano anni senza sinistri le annualità valorizzate con NA, ND e l'anno corrente.

D – TABELLE DI EVOLUZIONE DELLE CLASSI DI ASSEGNAZIONE EVOLUZIONE VEICOLI COMMERCIALI ALLIANZ DIRECT

EVOLUZIONE VE	EVOLUZIONE VEICOLI COMMERCIALI ALLIANZ DIRECT													
					Bonu	ıs/Malı	us Allic	ınz Dire	ect					
Sinistri pagati	S7	S6	S5	S4	S3	S2	S1	1	2	3	4	5	6	
Nessuno	S7	S7	S6	S5	S4	S3	S2	S1	1	2	3	4	5	
1 sinistro	S5	S4	S3	S2	S1	1	2	3	4	5	6	7	8	
2 sinistri	S2	S1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
3 sinistri	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
4 o più sinistri	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		Bonus/Malus Allianz Direct												
Sinistri pagati	7	8	9	10	11	12	13	NI	14	15	16	17	18	
Nessuno	6	7	8	9	10	11	12	13	13	14	15	16	17	
1 sinistro	9	10	11	12	13	14	15	15	16	17	18	18	18	
2 sinistri	12	13	14	15	16	17	18	18	18	18	18	18	18	
3 sinistri	15	16	17	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	
4 o più sinistri	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	

^{2 -} Si considerano tutti i sinistri pagati, anche parzialmente, con responsabilità principale presenti in tutte le colonne dell'attestato di rischio.

EVOLUZIONE CLASSE CU

		bonus/malus CU																
Sinistri pagati	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Nessuno	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1 sinistro	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18	18
2 sinistri	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18	18	18	18	18
3 sinistri	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18	18	18	18	18	18	18	18
4 o più sinistri	12	13	14	15	16	17	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18

Cosa fare in caso di sinistro

2.8 COME DENUNCIARE IL SINISTRO

Nel caso di sinistro relativo alla garanzia di Responsabilità Civile, la denuncia deve essere compilata utilizzando il modulo di constatazione amichevole di incidente, "modulo blu" (come previsto dall'art. 143 del Cod.A.P.) e successivamente inviata al servizio sinistri di Allianz Direct. Per una gestione più rapida del sinistro, la Compagnia consiglia di chiamare il numero di cui sopra avendo già a disposizione il "modulo blu" compilato.

Nel caso in cui il veicolo assicurato resti coinvolto sul territorio della Repubblica Italiana in una collisione con un altro veicolo a motore identificato, targato e assicurato per la Responsabilità Civile obbligatoria, riportando danni al veicolo e/o lesioni di lieve entità al conducente, si applica la procedura di risarcimento diretto (art. 149 del Cod.A.P.) che consente all'Assicurato di essere risarcito direttamente dalla Compagnia. Tale procedura si applica, con le suddette modalità, anche a sinistri avvenuti nel territorio della Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano anche in caso di collisione con un veicolo immatricolato nei suddetti stati. In tutti gli altri casi oppure in caso di collisione con veicolo immatricolato all'estero si applica la procedura di risarcimento "ordinaria" prevista dall'art. 148 del Cod.A.P.

2.9 PROCEDURA DI RISARCIMENTO DIRETTO ART. 149 DEL COD.A.P.

La richiesta di risarcimento deve essere compilata utilizzando il modulo di richiesta di risarcimento danni fornito dalla Compagnia e restituito al servizio sinistri di Allianz Direct assieme al "modulo blu" (modulo di Constatazione Amichevole d'Incidente). La Compagnia, per una gestione più rapida del sinistro, raccomanda di compilare i suddetti documenti con molta attenzione, indicando tutte le informazioni richieste, nonché l'indicazione relativa all'esistenza di eventuali testimoni e/o feriti. La Compagnia verificherà la suddetta documentazione e qualora sussistano i requisiti previsti dall'art. 149 del Cod.A.P., provvederà a risarcire, per quanto gli spetta, tempestivamente e direttamente all'Assicurato i danni subiti. Qualora non sussistano i requisiti per l'attivazione della procedura di risarcimento diretto, la Compagnia provvederà entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento ad informare l'Assicurato e trasmettere la documentazione raccolta all'Assicuratore del veicolo di controparte coinvolto nel sinistro (art.11 del D.P.R. n. 254 del 18/07/2006). In questo caso la richiesta del risarcimento dei danni deve essere nuovamente inoltrata dall'Assicurato alla Compagnia di assicurazione del responsabile del sinistro e al proprietario del veicolo coinvolto, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno utilizzando il modulo di richiesta di risarcimento danni precompilato, fornito dal Servizio Sinistri di Allianz Direct, attivando così la procedura di risarcimento prevista dall'art. 148 del Cod.A.P. Qualora sul contratto sia presente la garanzia di tutela legale, l'ufficio Tutela Legale provvederà, laddove sussistano i presupposti, ad adempiere in nome e per conto dell'Assicurato alle suddette incombenze.

2.10 PROCEDURA DI RISARCIMENTO ART. 148 DEL COD.A.P.

Nel caso non sia applicabile la procedura di risarcimento diretto, la richiesta del risarcimento dei danni subiti deve essere inoltrata dall'Assicurato direttamente alla Compagnia di assicurazione del responsabile e al proprietario del veicolo di controparte, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, utilizzando il modulo di richiesta di risarcimento danni precompilato fornito dal Servizio Sinistri di Allianz Direct all'atto della denuncia del sinistro.

Qualora sul contratto sia presente la garanzia di tutela legale, l'ufficio Tutela Legale provvederà, laddove sussistano i presupposti, ad adempiere in nome e per conto dell'Assicurato alle suddette incombenze.

2.11 RISARCIMENTO DEL TERZO TRASPORTATO ART. 141 DEL COD.A.P.

Nel caso di sinistro che comporti lesioni ai terzi trasportati a bordo del veicolo assicurato, il danneggiato deve sempre inviare la richiesta di risarcimento direttamente al Servizio Sinistri di Allianz Direct e per conoscenza al proprietario del veicolo, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. I danni saranno risarciti direttamente dalla Compagnia, secondo quanto previsto dall'art. 141 del Cod.A.P.

2.12 INCIDENTI STRADALI CON CONTROPARTI ESTERE

Ai sensi dell'art. 151 del Cod.A.P., nel caso in cui l'assicurato resti coinvolto sul territorio italiano in un incidente con un veicolo straniero, l'assicurato dovrà inviare la richiesta di risarcimento all'UCI – Ufficio Centrale Italiano, C.so Sempione, 39 20145 Milano (tel. 02/34968.1; fax 02/34968.230), che in seguito comunicherà il nome della Società incaricata di liquidare il danno. Nel caso in cui l'incidente con veicolo straniero sia avvenuto all'estero, la richiesta di risarcimento deve essere inviata al "Bureau" dello stato, dove è avvenuto l'incidente (equivalente dell'UCI italiano), è dunque molto importante individuare esattamente l'assicuratore del veicolo straniero. Qualora il veicolo estero coinvolto nell'incidente, risulti immatricolato in uno stato dello Spazio Economico Europeo la richiesta di risarcimento potrà essere inviata alla Compagnia italiana che rappresenta quella straniera, ai sensi del D. Las 190 del 30 giugno 2003. Per individuarla l'Assicurato deve rivolgersi a CONSAP Spa, Centro di informazione italiano, v. Yser 14, 00198 Roma, fax 06.85796270, email: richieste.centro@consap.it

2.13 FONDO VITTIME DELLA STRADA

Sono risarciti, dal fondo vittime della strada, nei limiti del massimale di Legge, i danni a persone e cose causati da:

- veicoli non assicurati;
- veicoli assicurati con imprese poste in liquidazione coatta amministrativa;
- veicoli in circolazione contro la volontà del proprietario;
- veicoli spediti da altro Stato UE in Italia, sempreché il sinistro sia avvenuto entro 30 giorni dalla data di accettazione della

consegna del veicolo;

• veicoli esteri con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo.

Inoltre, in caso di sinistro causato da veicolo non identificato, sono risarciti:

- i danni alla persona;
- i danni alle cose, con una franchigia di 500 €, solo nel caso in cui nello stesso sinistro si siano verificati anche danni gravi alla persona

La richiesta di risarcimento deve essere inviata alla Compagnia designata dall'IVASS a trattare e liquidare il sinistro, individuabile rivolgendosi a CONSAP, servizio fondo garanzia per le vittime della strada, tel. 06.857961, www.consap.it.

2.14 TERMINI DI CORRESPONSIONE DELL'INDENNIZZO ALL'ASSICURATO

Valido per Estensione soccorso vittime della strada

La Compagnia, verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e compiuti i debiti accertamenti, entro 30 giorni determina l'indennizzo che risulti dovuto all'Assicurato e provvede alla corresponsione dello stesso. Entro il medesimo termine l'Impresa comunica eventuali circostanze ostative alla corresponsione dell'indennizzo.

Sezione 3 - Assistenza

Che cosa è assicurato

3.1 OGGETTO DELLA GARANZIA

La Compagnia garantisce l'assistenza all'assicurato a seguito di un fatto dannoso che abbia coinvolto il veicolo assicurato. Le seguenti prestazioni si attivano solo prendendo contatto con la Centrale Operativa, che si farà carico della richiesta e coordinerà o erogherà direttamente la prestazione richiesta.

Le garanzie ed i servizi di Assistenza di seguito precisati saranno erogati dalla Compagnia tramite la Centrale Operativa di AWP P&C S.A., Rappresentanza generale per l'Italia, con sede legale e operativa in Viale Brenta n. 32, 20131 Milano (MI), in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, telefonando al numero 02.2660.9588.

PRESTAZIONI ASSICURATE

3.2 SOCCORSO STRADALE

La Centrale Operativa, nel caso in cui il veicolo non sia in grado di circolare autonomamente, invia un mezzo di soccorso per il traino sino all'officina generica o autorizzata più vicina al luogo del sinistro, tenendo a proprio carico il costo fino ad un importo massimo di 500 € per evento. L'eventuale eccedenza di costo resta a carico dell'Assicurato. In caso di sinistro avvenuto in autostrada, l'Assicurato che attivi il soccorso stradale tramite le apposite colonnine, dovrà farsi identificare come assicurato Genialloyd per poter usufruire della prestazione con pagamento diretto. In caso contrario i costi verranno sostenuti dall'Assicurato e successivamente rimborsati.

In caso di rottura o foratura di uno o più pneumatici, l'Assicurato può richiedere l'invio gratuito di un mezzo idoneo per la riparazione/sostituzione sul posto. Qualora non sia possibile effettuare la riparazione, lo stesso mezzo provvederà al traino del veicolo presso il centro assistenza pneumatici più vicino al luogo del sinistro. Sono esclusi dalla garanzia e restano perciò a carico dell'Assicurato

i costi dell'eventuale trasferimento della merce trasportata e quelli di acquisto degli pneumatici, dei materiali d'impiego per la riparazione, il montaggio e la relativa manodopera.

3.3 RECUPERO DEL VEICOLO FUORI STRADA

Se, a seguito di un sinistro, il veicolo assicurato fuoriesce dalla sede stradale danneggiandosi in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la Centrale Operativa procurerà direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso per riportare il veicolo nell'ambito della sede stradale. La Compagnia terrà a proprio carico le relative spese fino a un massimo di 800 € per sinistro. L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato.

3.4 OFFICINA MOBILE (PRESTAZIONE EROGATA SOLO IN ITALIA)

Nel caso in cui a seguito di un guasto il veicolo assicurato non fosse in grado di muoversi autonomamente, la Centrale Operativa, valutata l'entità del danno, il tipo di guasto, la possibilità di eseguire la riparazione sul posto e la disponibilità di un mezzo idoneo a tale scopo, provvederà all'invio di tale veicolo sul luogo del sinistro. Qualora non fosse possibile eseguire la riparazione, il mezzo provvederà al traino del veicolo presso l'officina più vicina al luogo del sinistro, come previsto al precedente punto 3.6 "Soccorso stradale". La Compagnia terrà a proprio carico il costo dell'intervento fino a un massimo di 500 € per sinistro. Restano a carico dell'Assicurato il costo dei pezzi di ricambio utilizzati per l'intervento e ogni altra spesa di riparazione effettuata nel corso dell'intervento.

3.5 MONTAGGIO E SMONTAGGIO CATENE DA NEVE

Quando le condizioni climatiche e stradali rendano necessario il montaggio/smontaggio delle catene da neve in dotazione al veicolo e l'Assicurato non è in grado di farlo, potrà chiedere alla Centrale Operativa l'assistenza necessaria per eseguire l'operazione. Il costo di uscita del soccorritore e della prestazione sarà gratuito se l'intervento è richiesto dal conducente di un veicolo omologato per portatori di handicap o con capacità motorie ridotte in via permanente. L'intervento rimarrà invece interamente a carico dell'Assicurato in tutti gli altri casi.

3.6 VEICOLO IN SOSTITUZIONE

In caso di traino del veicolo danneggiato organizzato dalla Centrale Operativa o disposto dall'Autorità, l'Assicurato ha diritto a richiedere un mezzo sostitutivo con massa complessiva a pieno carico non superiore a 35 quintali per i veicoli commerciali, ovvero un'autovettura sostitutiva non superiore a 2.000 cc per i Camper, a condizione che il veicolo danneggiato richieda tempi di riparazione pari o superiori alle 6 ore di mano d'opera certificate in base ai tempari ufficiali delle case costruttrici dal responsabile dell'autofficina o dal soccorritore stradale, mediante contatto telefonico diretto con la Centrale Operativa. Sarà assegnato un giorno di vettura sostitutiva, fino ad un massimo di 7 giorni consecutivi, ogni 8 ore di manodopera. Limitatamente al primo giorno sono sufficienti 6 ore di manodopera per ottenere un giorno di auto sostitutiva. Per manodopera s'intende il tempo necessario alla riparazione del veicolo, escludendo i tempi di attesa dei pezzi di ricambio e quant'altro non sia di pertinenza diretta della riparazione. Qualora il sinistro accada dopo l'orario di chiusura delle officine (orario serale o festivo), in assenza di certificazione del tempo di mano d'opera, l'assicurato potrà comunque beneficiare per un giorno di un'auto sostitutiva di pari cilindrata (comunque non superiore a 2.000 cc), con la possibilità di estensione a 2 giorni per sinistri avvenuti il sabato. La certificazione della tempistica di mano d'opera dovrà comunque essere resa alla Centrale Operativa alla riapertura delle officine, e in funzione di questa, potrà essere concesso di prolungare il periodo di noleggio in base a quanto precedentemente stabilito, fermo restando il massimale di 7 giorni consecutivi per sinistro.

3.7 SERVIZIO TAXI

In caso di furto del veicolo, traino a seguito di sinistro, ritiro della patente e/o sequestro del veicolo su strada da parte delle Autorità, l'Assicurato ha diritto, prendendo contatto con la Centrale Operativa, all'invio di un taxi per raggiungere una destinazione di sua scelta e al rimborso del costo sostenuto fino a un massimo di 50 € per evento.

3.8 INVIO DI UN'AMBULANZA

Se, a seguito del ricovero di primo soccorso per infortunio da incidente stradale, l'Assicurato necessita di un trasferimento in autoambulanza, la Centrale Operativa procurerà l'ambulanza per il suo trasferimento fino al più vicino centro medico ospedaliero specializzato nella cura della patologia insorta a seguito dell'infortunio.

3.9 TRASFERIMENTO DELLA MERCE (PRESTAZIONE EROGATA UNICAMENTE PER I VEICOLI COMMERCIALI LEGGERI)

Nel caso in cui, prima di procedere al traino del veicolo presso l'officina autorizzata più vicina al luogo del sinistro, si rendesse necessario lo scarico della merce trasportata a bordo del veicolo assicurato, la Centrale Operativa organizzerà il traino del veicolo al più vicino deposito presso cui l'Assicurato potrà scaricare la

merce (a condizione che il deposito si trovi entro un raggio di 50 km dal luogo del sinistro). Dopo di che la Centrale Operativa organizzerà il traino del veicolo senza carico fino al più vicino punto di assistenza aperto o concordato con l'Assicurato. La Compagnia terrà a proprio carico il costo delle suddette prestazioni fino ad un massimo di 290 € per sinistro.

3.10 SPESE DI CUSTODIA

Se, a seguito di sinistro, il veicolo assicurato resta danneggiato in modo tale da non essere riparabile in giornata e i centri di assistenza sono chiusi, la Centrale Operativa provvederà al rimessaggio e alla custodia del veicolo per le prime 72 ore, tenendo la Compagnia a proprio carico le relative spese fino ad un massimo di 270 € per sinistro.

3.11 SPESE D'ALBERGO

Se, a seguito di sinistro, il veicolo assicurato resta immobilizzato e ciò comporta una sosta forzata degli Assicurati per almeno una notte, la Centrale Operativa provvederà a ricercare e prenotare un albergo, tenendo a proprio carico il costo di pernottamento e prima colazione fino a un massimo di 400 € per sinistro complessivamente per tutte le persone coinvolte nel medesimo sinistro (guidatore e trasportati).

3.12 RIENTRO DEI PASSEGGERI/PROSECUZIONE DEL VIAGGIO

Se il veicolo assicurato, conseguentemente a un sinistro, resta immobilizzato in Italia per almeno 36 ore o all'estero per almeno 5 giorni, oppure dovesse essere rubato, la Centrale Operativa metterà a disposizione degli assicurati (guidatore e trasportati) un biglietto aereo di classe economica o ferroviario di prima classe oppure un veicolo ad uso privato senza autista fino a 2.000 cc di cilindrata, per consentirgli la continuazione del viaggio fino al luogo di destinazione, ovvero di rientrare al luogo di residenza in Italia

La Compagnia terrà a proprio carico il relativo costo fino a un massimo di 400 € per sinistro complessivamente per tutti gli assicurati (guidatore e trasportati). Nel caso di noleggio di un'autovettura, vale quanto riportato all'articolo 3.23 Precisazioni

3.13 AUTISTA A DISPOSIZIONE

Se il conducente del veicolo assicurato resta coinvolto in un incidente stradale infortunandosi in modo tale da non essere in condizioni di guidare, ovvero gli sia stata ritirata la patente e nessuno degli altri passeggeri sia in grado di sostituirlo per ragioni obiettive, la Centrale Operativa procurerà un autista per ricondurre veicolo e passeggeri nella città di residenza dell'Assicurato, secondo l'itinerario più breve. Il costo dell'autista resta a carico della Compagnia, mentre le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.) sono a carico dell'Assicurato.

3.14 ACCOMPAGNAMENTO MINORI (PRESTAZIONE EROGATA UNICAMENTE PER I CAMPER)

Qualora l'Assicurato accompagnato da minori di 15 anni si trovi nell'impossibilità di occuparsi di loro a causa di un infortunio conseguente ad un incidente stradale nel quale sia rimasto coinvolto il veicolo assicurato, la Centrale Operativa metterà a disposizione di un familiare convivente, residente in Italia, un biglietto aereo (classe economica a/r) o ferroviario (prima classe a/r), per consentirgli di raggiungere i minori, prendersene cura e ricondurli alla loro residenza in Italia. La Compagnia terrà a proprio carico il relativo costo fino a un massimo di 400 € per evento.

3.15 INVIO PEZZI DI RICAMBIO ALL'ESTERO

Se l'Assicurato in viaggio all'estero necessita per le riparazioni del veicolo, di pezzi di ricambio irreperibili sul luogo del sinistro e indispensabili per il suo funzionamento, la Centrale Operativa provvederà a reperire ed inviare i pezzi necessari con il mezzo più

rapido, tenendo conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio automobilistici in particolare, coprendo le spese di ricerca e di invio a destinazione. Tale prestazione sarà erogata a condizione che l'Assicurato sia in grado di fornire adeguata garanzia pecuniaria, tramite assegno o bonifico, per il solo costo dei pezzi di ricambio. In caso di spedizione aerea i pezzi di ricambio saranno recapitati al più vicino aeroporto internazionale.

3.16 RECUPERO DEL VEICOLO, SPESE DI CUSTODIA E DI DEMOLIZIONE, ABBANDONO LEGALE

Se il veicolo assicurato resta danneggiato in modo tale da non essere in condizione di spostarsi autonomamente e richiede un tempo di riparazione superiore a 5 giorni lavorativi, ovvero se il veicolo è stato ritrovato a seguito di furto in condizioni tali da non poter essere guidato, la Centrale Operativa, dopo aver preso contatto con l'officina dove si trova il veicolo, incarica un autotrasportatore di sua fiducia di trasportarlo dal luogo dell'immobilizzo fino all'officina in Italia seanalata dall'Assicurato. Le spese del trasporto del veicolo, quelle di custodia (per il periodo tra la richiesta di recupero del veicolo e il suo ritiro da parte dell'autotrasportatore) e quelle dell'eventuale demolizione e dell'ulteriore trasporto presso il demolitore restano a carico della Compagnia fino ad un massimo di 2.000 €, complessivi per evento. L'eventuale eccedenza di spesa resta a carico dell'Assicurato. Se il valore commerciale del veicolo a seguito del sinistro è inferiore al costo del trasporto la Centrale Operativa potrà valutare, in accordo con l'Assicurato,

legale sul posto. La Compagnia terrà a proprio carico i costi amministrativi ed organizzativi della prestazione, entro il massimale suddetto.

3.17 VIAGGIO PER IL RECUPERO DEL VEICOLO

Se l'Assicurato non intende usufruire della prestazione "Recupero del Veicolo", la Centrale Operativa metterà a sua disposizione un biglietto aereo di sola andata (classe economica) o ferroviario (prima classe), per consentirgli di recuperare il mezzo dopo la riparazione. Nel caso di ritrovamento del veicolo rubato la prestazione è erogata anche se il veicolo è perfettamente funzionante. La Compagnia terrà a proprio carico il costo dei biglietti fino a un importo massimo di 400€.

3.18 RIMPATRIO/RIENTRO SANITARIO

Se a seguito d'infortunio automobilistico, le condizioni dell'Assicurato in viaggio, accertate dalla guardia medica della Centrale Operativa e dal medico curante sul posto, richiedono il suo trasferimento in un centro ospedaliero attrezzato vicino al domicilio in Italia o al domicilio stesso dell'Assicurato, la Centrale Operativa organizzerà il trasferimento con il mezzo ritenuto più idoneo (aereo sanitario con équipe medica, aereo di linea in classe turistica con eventuale barella, ambulanza, treno all'occorrenza in vagone letto o altro). Se necessario, l'Assicurato sarà accompagnato da personale medico o infermieristico. La Compagnia terrà a proprio carico i costi del trasferimento fino ad un massimo di 10.000 € per evento. L'aereo sanitario potrà essere utilizzato esclusivamente per i trasferimenti effettuati in Europa o per i rimpatri verso l'Italia dai Paesi che si affacciano sul bacino del Mediterraneo. La Compagnia ha la facoltà e il diritto di richiedere all'Assicurato l'eventuale biglietto di viaggio non utilizzato

3.19 RIMPATRIO/RIENTRO AL COMUNE DI RESIDENZA DELLA SALMA

La Centrale Operativa s'incarica dell'adempimento di tutte le formalità sul posto e del trasporto fino al luogo di sepoltura in Italia, della salma dell'Assicurato deceduto a seguito d'infortunio conseguente a un incidente stradale nel quale sia rimasto coinvolto il veicolo assicurato. La Compagnia terrà a proprio carico i relativi costi (comprese le spese del feretro, in conformità con le norme internazionali). Sono escluse le spese della

della Compagnia, fino a un massimo di 10.000 €.

cerimonia funebre e dell'inumazione. Qualora l'assicurato avesse invece espresso il desiderio di essere inumato sul posto, la Centrale operativa vi

provvederà. I costi delle suddette prestazioni restano a carico

Che cosa non è assicurato

3.20 ESCLUSIONI

La garanzia non è operante nei Paesi che si trovano in stato di belligeranza o che comunque presentino situazioni interne e/o internazionali tali da rendere impossibile la prestazione di assistenza. Sono escluse prestazioni richieste in caso di:

- · scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari;
- terremoti o fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali;
- · dolo dell'Assicurato;
- circolazione di veicolo soggetto a provvedimento di fermo amministrativo ai sensi dell'art. 214 del vigente C.d.S.;

 abuso di alcolici e psicofarmaci e uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni.

Non sono compresi in garanzia:

- il traino del veicolo, se il sinistro è avvenuto durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (percorsi fuoristrada);
- le spese sostenute non preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa;
- · le spese di ricerca in montagna, in mare o nei deserti;
- i fenomeni di trasmutazione dell'atomo o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

Come opera la garanzia

3.21 QUANDO POSSONO ESSERE ATTIVATE LE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA

Le prestazioni di assistenza possono essere attivate quando il veicolo indicato in polizza subisce un danneggiamento tale da non consentirgli di spostarsi autonomamente a seguito d'incidente stradale, guasto meccanico/elettrico, incendio, esplosione/scoppio, furto/rapina (sia tentato sia portato a termine), furto di parti del veicolo (furto parziale), batteria scarica, esaurimento carburante, rottura o foratura pneumatici e rottura del parabrezza.

3.22 VALIDITÀ TERRITORIALE

Le prestazioni di assistenza sono fornite in tutti i Paesi nei quali è valida l'assicurazione RC, salvo quanto diversamente specificato all'interno delle singole prestazioni. All'estero le prestazioni sono fornite solo in caso di soggiorni non superiori a 60 giorni consecutivi.

3.23 PRECISAZIONI

L'Assicurato libera dal segreto professionale, per gli eventi

oggetto di questo servizio, i medici che l'hanno visitato e curato prima e dopo l'evento.

Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, non avrà comunque diritto a indennizzi o prestazioni di alcun genere a titolo di compensazione.

L'erogazione della prestazione 'Veicolo in sostituzione' è subordinata alle norme dell'ordinamento giuridico del Paese presso cui viene richiesta la vettura, alla disponibilità e alle condizioni generali di contratto delle società di noleggio presenti sul luogo, durante il normale orario di apertura delle stesse. Le spese vive del noleggio (carburante, pedaggi autostradali, ecc.), le assicurazioni non obbligatorie per Legge e le eventuali franchigie ed ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio restano a carico dell'Assicurato. Tali spese potranno essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla società di autonoleggio e lo stesso dovrà essere versato direttamente dall'Assicurato. Potrà essere richiesto all'Assicurato di inviare la perizia o la fattura che comprovi l'avvenuto fermo tecnico per le ore di manodopera dichiarate.

Cosa fare in caso di sinistro

3.24 COME DENUNCIARE UN SINISTRO

Per permettere l'intervento immediato di AWP l'Assicurato deve comunicare con la Centrale Operativa tramite Telefono 02/2660.9588 indicando con precisione il tipo di assistenza di cui necessita, il nome e cognome, il numero della propria polizza, la targa del veicolo assicurato, l'indirizzo e luogo da cui chiama e l'eventuale recapito telefonico.

La richiesta di rimborso delle spese sostenute e comunque autorizzate dalla Centrale Operativa di AWP P&C S.A., dovrà essere inoltrata, unitamente ai documenti giustificativi in originale, a AWP P&C S.A., Rappresentanza generale per l'Italia, via Ampére 30, 20131 Milano (MI).

L'Assicurato deve farsi rilasciare dall'operatore che ha risposto

alla sua richiesta di assistenza il numero di autorizzazione necessario per ogni eventuale rimborso successivo.

Deve inoltre trasmettere, insieme alla documentazione del danno, le coordinate bancarie.

3.25 TERMINI DI CORRESPONSIONE DELL'INDENNIZZO ALL'ASSICURATO - valido per l'estensione "Servizio Taxi"

Allianz Direct, verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e compiuti i debiti accertamenti, entro 30 giorni determina l'indennizzo che risulti dovuto all'Assicurato e provvede alla corresponsione dello stesso. Entro il medesimo termine l'Impresa comunica eventuali circostanze ostative alla corresponsione dell'indennizzo.

Sezione 4 – Responsabilità civile del camperista

Che cosa è assicurato

4.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Compagnia assicura, fino a un importo massimo di 50.000 € per anno assicurativo, l'indennizzo delle prestazioni di seguito elencate, a condizione che il sinistro si sia verificato durante il soggiorno presso campeggi e aree pubbliche riservate alla sosta deali Autocaravan.

Le seguenti coperture sono prestate con l'applicazione di una franchigia di 100 € per ogni sinistro.

4.2 DANNI A TERZI

La Compagnia si impegna a tenere indenne il proprietario del veicolo identificato in polizza, il suo coniuge, il convivente more uxorio ed i loro famigliari conviventi purché maggiorenni, di quanto questi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di Legge dei danni cagionati a terzi per morte, lesioni personali in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi all'interno del veicolo oggetto dell'assicurazione e/o all'esterno dello stesso, nei limiti dell'area riservata alla sosta, e comunque non relativi alla circolazione del veicolo così come definita ai sensi di Legge.

4.3 RICORSO TERZI INCENDIO DA FOCOLAI

La Compagnia assicura i danni materiali e diretti provocati a terzi

dall'utilizzo del barbecue o altro fornello da campeggio esterno al veicolo.

4.4 RESPONSABILITÀ CIVILE PER FATTO DI FIGLI MINORI

La Compagnia si impegna a tenere indenne il proprietario del veicolo assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di Legge dei danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale, non relativo alla circolazione del veicolo così come definita ai sensi di Legge, provocato dai figli minori.

4.5 RESPONSABILITÀ CIVILE PER FATTO DI ANIMALI DOMESTICI

La Compagnia si impegna a tenere indenne il proprietario del veicolo assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di Legge dei danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale provocato dal cane/gatto di sua proprietà.

Che cosa non è assicurato

4.6 SOGGETTI ESCLUSI DALLA GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE DEL CAMPERISTA

Non sono considerati terzi ai fini delle suddette prestazioni:
• il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli di tutti i soggetti assicurati, nonché qualsiasi altro loro parente od affine

convivente

 le persone che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio.

Sezione 5 – Danni diretti

Che cosa è assicurato

5.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione indennizza i danni materiali e diretti arrecati al veicolo assicurato, alle parti di ricambio e agli accessori di serie stabilmente fissati. Sono compresi in garanzia fino ad un indennizzo massimo per ogni evento di 1.000 € (per i veicoli commerciali) e 2.500 € (per i Camper), anche accessori, optional e apparecchi audio fono visivi non di serie stabilmente fissati, a condizione che la loro presenza sia documentabile.

A condizione che le rispettive garanzie siano richiamate in polizza, gli eventi assicurati sono:

5.2 GARANZIA FURTO E INCENDIO

- furto del veicolo o di sue parti, comprese le targhe, sia portato a termine, sia soltanto tentato;
- furto del veicolo conseguente a rapina, sia portata a termine, sia soltanto tentata:
- incendio, sia totale che parziale, anche se provocato da atti vandalici e eventi socio politici;
- azione del fulmine ed esplosione del carburante contenuto nel serbatoio, anche se non vi sia sviluppo di incendio;
- danni derivanti da atti vandalici conseguenti a furto totale del veicolo:
- danni al veicolo conseguenti al furto di cose non assicurate. Sono equiparati ai danni da furto o rapina quelli causati al veicolo nell'esecuzione di questi reati, nonché quelli derivanti dalla circolazione avvenuta durante l'uso o il possesso abusivo del veicolo stesso.

5.2.1 ESTENSIONE A PAGAMENTO INCENDIO E FURTO (opzionale)

DANNI AL CONTENUTO

In caso di incendio, esplosione o furto non seguito da ritrovamento del veicolo assicurato, la Compagnia riconosce un indennizzo massimo di 300 € per evento, per i danni al mobilio e arredamento non stabilmente fissato, nonché per gli oggetti di uso domestico e personale, compresa l'attrezzatura per l'attività del tempo libero, contenuti, al momento del sinistro, all'interno del veicolo assicurato.

SPESE DI RIMOZIONE E PARCHEGGIO

In caso di furto del veicolo, la v rimborsa, con il limite massimo di 300 € per ogni annualità assicurativa, le spese documentate che l'Assicurato ha sostenuto per la rimozione e il parcheggio del veicolo disposti dall'Autorità, dal giorno del ritrovamento fino a quello dell'avvenuta comunicazione all'Assicurato del ritrovamento stesso.

SPESE DI LAVAGGIO E DISINFEZIONE

In caso di furto del veicolo e del successivo ritrovamento, la Compagnia rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per il lavaggio e la disinfezione del veicolo fino a un massimo di 300 € per evento.

SPESE PER SOTTRAZIONE/SMARRIMENTO CHIAVI

La Compagnia, in caso di smarrimento o sottrazione delle chiavi del veicolo assicurato, rimborsa, su presentazione di regolare fattura e sino a un massimo di 300 € per evento, le spese sostenute dall'assicurato per il rifacimento delle chiavi, dei congegni elettronici di apertura/antifurto e delle serrature del veicolo. Sono comprese inoltre le spese per la disattivazione e riattivazione dei codici elettronici per l'avviamento del veicolo e per lo sbloccaggio del sistema di antifurto.

DANNI INDIRETTI

La Compagnia riconosce all'Assicurato 10 € giornalieri per un massimo di 30 giorni per ogni annualità assicurativa, qualora il veicolo indicato in polizza non sia utilizzabile per furto/incendio totale

In caso di furto, il computo delle giornate da indennizzare inizia il giorno successivo a quello della comunicazione del sinistro alla Compagnia e termina, fermo restando il suddetto limite massimo, il giorno in cui l'Autorità comunica all'Assicurato il ritrovamento del veicolo. Sono esclusi dal conteggio i giorni di fermo tecnico necessari per le riparazioni.

5.3 GARANZIA COLLISIONE CON VEICOLO NON IDENTIFICATO

La copertura assicurativa opera solo in presenza di lesioni fisiche e se l'evento è stato ritenuto totalmente risarcibile ed effettivamente risarcito dal Fondo Vittime della Strada tramite CONSAP o tramite l'Impresa designata dall'IVASS a trattare e liquidare il sinistro, come disciplinato dall'art. 283 del codice delle Assicurazioni Private.

L'assicurazione indennizza, i danni materiali e diretti arrecati al veicolo indicato in polizza, alle parti di ricambio e agli accessori di serie stabilmente fissati a seguito di collisione con altro veicolo non identificato, entro il massimale indicato in polizza e tenuto conto delle franchigie e/o scoperti previsti in caso di danni non gravi alla persona.

L'indennizzo liquidabile non potrà mai essere superiore all'ammontare del danno o al valore commerciale del veicolo assicurato al momento del sinistro: in particolare:

- se dal sinistro sono derivati sia danni a cose sia danni gravi alla persona allora il limite massimo d'indennizzo è rappresentato dalla somma fissata dalla Legge entro la quale il Fondo Vittime della Strada non risarcisce alcun danno a cose ossia fino a €500,00;
- se dal sinistro sono derivati sia danni a cose sia danni non gravi alla persona allora, fermo il massimale indicato in polizza, il limite massimo d'indennizzo è rappresentato dal valore commerciale del veicolo assicurato al momento del sinistro.

5.4 GARANZIA COLLISIONE CON ANIMALI

L'assicurazione indennizza i soli danni materiali e diretti arrecati al veicolo indicato in polizza, alle parti di ricambio e agli accessori di serie stabilmente fissati a seguito di collisione con animali, entro il massimale indicato in polizza e tenuto conto delle franchigie e/o scoperti previsti.

La garanzia opera per i soli danni diretti determinati dalla collisione con l'animale, a condizione che l'evento sia stato verbalizzato dalle Autorità (Polizia Stradale o equivalente) intervenuta sul luogo del sinistro, anche in caso di responsabilità, totale o parziale, dell'assicurato. L'indennizzo è limitato al massimale descritto in polizza e non potrà mai essere superiore all'ammontare del danno o al valore commerciale del veicolo assicurato al momento del sinistro.

5.5 GARANZIA CRISTALLI

La garanzia indennizza il danneggiamento dei cristalli dell'autovettura assicurata (parabrezza, lunotto posteriore e cristalli laterali) per causa accidentale o per fatto involontario di terzi. L'assicurazione comprende anche le spese d'installazione dei nuovi cristalli ed è prestata entro i limiti del massimale indicato in polizza per anno assicurativo. Sono compresi danni alle finestre dei Camper anche se di materiale diverso dal cristallo.

Che cosa non è assicurato

5.6 ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

L'assicurazione non comprende i danni:

- relativi a radiotelefoni e telefoni satellitari anche stabilmente fissati al veicolo;
- relativi ad accessori, optional e apparecchi audio fono visivi la cui presenza non sia documentabile e inoltre, nel caso della garanzia Cristalli, se l'eventuale sostituzione non sia tecnicamente necessaria, a giudizio di tecnici incaricati;
- avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni automobilistiche e alle relative prove ufficiali, nonché durante la circolazione in piste o circuiti privati;
- Conseguenti ad atti di guerra, rivoluzioni, insurrezioni, di qualsiasi natura, dichiarata e non, ivi incluse, a titolo esemplificativo, guerre internazionali e civili, invasioni, atti di nemici stranieri, rivoluzioni, ribellioni, insurrezioni, rivolte, occupazione militare, ostilità e azioni belliche;
- causati da eruzioni vulcaniche, terremoti, inondazioni, allagamenti e fenomeni sismici in genere;
- causati da fenomeni di trasmutazione dell'atomo o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- determinati da dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato e delle persone di cui essi devono rispondere a norma di Legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo assicurato).

La colpa grave non è motivo di esclusione per i sinistri relativi alle garanzie Collisione con veicolo non identificato e Collisione con animali causati dal guidatore del veicolo stesso.

5.7 GARANZIA FURTO E INCENDIO

L'assicurazione non comprende i danni:

- causati da semplici bruciature o da fenomeno elettrico non seguiti da incendio;
- determinati dal furto (totale e parziale) del veicolo, agevolato dalla presenza delle chiavi di accensione all'interno del veicolo stesso;
- derivanti da atti vandalici ed eventi socio politici da atti di natura dolosa, ad eccezione dei danni da incendio e/o dei danni al veicolo conseguenti al furto totale del veicolo;
- conseguenti a grandine, tempeste, trombe d'aria, uragani, alluvioni, frane, smottamenti del terreno e fenomeni naturali in genere:
- · conseguenti ad appropriazione indebita.

5.8 GARANZIE COLLISIONE CON VEICOLO NON IDENTIFICATO E COLLISIONE CON ANIMALI

L'assicurazione non comprende i danni:

- derivanti dalla guida del veicolo assicurato senza la prescritta abilitazione, salvo il caso di guida con patente scaduta a condizione che la patente sia rinnovata entro sei mesi dalla data del sinistro;
- causati da fuoco, surriscaldamento, scoppio, corto circuito, ritorno di fiamma, incendio non determinati dagli eventi descritti nell'oggetto dell'assicurazione;
- conseguenti a tumulti popolari, scioperi, sommosse, sabotaggio e vandalismo;
- conseguenti a grandine, tempeste, trombe d'aria, uragani, alluvioni, frane, smottamenti del terreno e fenomeni naturali in genere;
- 5) conseguenti a guida del veicolo sotto l'influenza dell'alcol e/o di sostanze stupefacenti o allucinogene; 6) subiti dal veicolo durante l'uso od il possesso abusivo dello stesso a seguito di furto o rapina;
- causati da animali trasportati da/sul veicolo assicurato o suo rimorchio e, in genere, da animali di proprietà dell'assicurato o del conducente o ad essi affidati;
- 8) determinati dalla fuoriuscita di strada del veicolo o da urto con ostacoli fissi;
- 9) causati a veicolo fermo o parcheggiato;
- 10) a seguito di collisione o urto con pedoni e ciclisti;

11) conseguenti a circolazione avvenuta su sede stradale non specificatamente destinata alla circolazione dei veicoli (ad esempio mulattiere, sentieri di campagna, sentieri di montagna) indipendentemente dall'asfaltatura o meno del fondo stradale.

5.9 GARANZIA CRISTALLI

L'assicurazione non comprende il:

- danneggiamento dei cristalli provocato da grandine, tempeste, trombe d'aria, uragani, alluvioni, frane, smottamenti del terreno e fenomeni naturali in genere;
- danneggiamento dei cristalli provocato da atti vandalici ed eventi sociopolitici;
- · danneggiamento del tetto superiore in cristallo;
- danneggiamento dei cristalli per tentato furto del veicolo o furto di cose in esso contenute.

Come opera la garanzia

Riparazione del veicolo e criteri di liquidazione

5.10 RIPARAZIONE DEL VEICOLO

Fatte salve le riparazioni di prima urgenza necessarie per trasportare il veicolo nell'officina o autorimessa più vicina, l'Assicurato non deve far effettuare riparazione alcuna prima di aver avuto il consenso della Compagnia, oppure in mancanza del consenso, prima che siano trascorsi 10 giorni dalla data di ricezione della denuncia di sinistro. La Compagnia può far eseguire, con il consenso dell'Assicurato, le riparazioni del veicolo danneggiato in officine di sua fiducia; così come può disporre, sempre con il consenso dell'Assicurato, la sostituzione delle parti del veicolo che siano state rubate, distrutte o danneggiate, piuttosto che liquidare la somma stabilita dalla perizia del

fiduciario incaricato, ai sensi delle successive clausole.

5.11 DEFINIZIONE DI DANNO TOTALE/PARZIALE

È considerato danno totale la distruzione del veicolo conseguente agli eventi assicurati e il furto/rapina senza ritrovamento del veicolo stesso. Il danno è considerato totale anche quando le spese necessarie per la riparazione di parti danneggiate del veicolo, comprensive dell'importo realizzabile dal relitto, risultino superiori o uguali al valore commerciale del veicolo rilevato al momento del sinistro. Nel caso siano inferiori, il danno si considera parziale. Il furto di parti del veicolo è considerato danno parziale.

5.12 DETERMINAZIONE DEL VALORE COMMERCIALE

Il valore commerciale per la liquidazione del danno è rilevato

dalla pubblicazione Quattroruote Professional (in mancanza Eurotax Giallo) per i veicoli commerciali e dalla pubblicazione Eurotax Giallo per i camper, con riferimento al mese in cui è avvenuto il sinistro.

Qualora dalle suddette pubblicazioni non fosse possibile determinare il valore commerciale del veicolo, la Compagnia si avvarrà di tecnici fiduciari che, mediante opportune indagini di mercato presso i rivenditori autorizzati, individueranno il valore d'indennizzo.

5.13 LIQUIDAZIONE DEL DANNO TOTALE

La Compagnia, in caso di danno totale avvenuto entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione, riconoscerà quale indennizzo liquidabile il prezzo di listino a nuovo o della fattura d'acquisto del veicolo assicurato, al netto dello scoperto o del minimo indicati in polizza e dell'eventuale valore del relitto.

Oltre il suddetto termine, per la liquidazione del danno, si terrà conto del valore commerciale del veicolo riferito al mese di accadimento del sinistro rilevato dalla pubblicazione Quattroruote Professional (in mancanza Eurotax Giallo) per i veicoli commerciali e dalla pubblicazione Eurotax Giallo per i camper, al netto dello scoperto o del minimo indicati in polizza e dell'eventuale valore del relitto.

A richiesta dell'Impresa l'Assicurato dovrà produrre il certificato di radiazione al PRA o prestarsi per tutte le formalità relative al trasferimento di proprietà del veicolo ad un soggetto indicato dall'Impresa.

5.14 LIQUIDAZIONE DEL DANNO PARZIALE

La Compagnia, in caso di danno parziale, riconoscerà quale indennizzo liquidabile le spese necessarie alla riparazione del veicolo, al netto dello scoperto e del minimo previsti in polizza, tenendo conto del degrado dovuto a vetustà ed usura.

La Compagnia non terrà conto del suddetto degrado qualora dalla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all'estero, non siano trascorsi più di dodici mesi.

5.15 IVA (IMPOSTA VALORE AGGIUNTO)

Se la richiesta d'indennizzo è accompagnata da fattura, l'importo liquidabile determinato ai sensi delle precedenti clausole, sarà sempre comprensivo dell'IVA, tranne quando l'Assicurato sia un soggetto d'imposta al quale è consentita la detrazione a norma di Legge.

Se il veicolo è locato in leasing ed è assicurato IVA compresa, nei soli danni totali, l'imposta verrà riconosciuta nell'indennizzo, tenendo conto del piano di ammortamento, in proporzione ai canoni di leasing versati alla data del sinistro applicando a questa quota il regime fiscale del locatario.

5.16 LIQUIDAZIONE DI ACCESSORI OPTIONAL APPARECCHI AUDIO FONO VISIVI NON DI SERIE

Gli optional, gli accessori e gli apparecchi audio fono visivi **non di** serie, saranno liquidati secondo le precedenti disposizioni fino ad un massimo di 1.000 € per i veicoli commerciali e 2.500 € per i camper a condizione che siano stabilmente fissati e che la loro presenza sia opportunamente documentata.

5.17 REGOLA PROPORZIONALE

Resta stabilito che in caso di danni parziali, se il valore assicurato è inferiore al valore commerciale che il veicolo ha al momento del sinistro, la Compagnia risponde dei danni nella stessa proporzione (art.1907 del C.C.).

Tale regola non sarà applicata qualora il minor valore assicurato sia comprovato da una fattura di acquisto.

5.18 RECUPERO DEL VEICOLO (VALIDA PER LA GARANZIA FURTO E INCENDIO)

In caso di ritrovamento del veicolo rubato o di parti di esso, l'Assicurato è tenuto non appena ne abbia avuta notizia, a informare tempestivamente il Servizio Sinistri di Allianz Direct, indicando il luogo dove si trova il veicolo.

In seguito dovrà trasmettere copia del verbale di ritrovamento redatto dall'Autorità con l'indicazione dei danni riscontrati.

5.19 MANCATO RITROVAMENTO DEL VEICOLO (VALIDA PER LA GARANZIA FURTO E INCENDIO)

Trascorsi 30 giorni dalla data di denuncia del furto senza che il veicolo rubato sia stato trovato, per ottenere l'indennizzo, l'Assicurato deve consegnare alla Compagnia i seguenti documenti in originale: denuncia di furto o copia autentica, tutte le chiavi e/o dispositivi di avviamento del veicolo, certificato di proprietà con annotata la perdita di possesso, carta di circolazione o se sottratta con il veicolo certificato cronologico, procura speciale a vendere con autentica notarile intestata a Allianz Direct, dichiarazione di estinzione di eventuali crediti privilegiati o fermo amministrativo e relativa cancellazione dal certificato di proprietà.

I costi dei suddetti documenti sono a carico dell'Assicurato. Qualora a fronte di furto o incendio totale o parziale, risulti aperto un procedimento per il reato di cui all'art. 642 del Codice Penale (fraudolenta distruzione della cosa propria e mutilazione fraudolenta della propria persona) la Compagnia potrà versare l'indennizzo solo previa presentazione del certificato di chiusa inchiesta. La Compagnia è autorizzata ad inviare le chiavi e/o dispositivi di avviamento originali del veicolo, consegnati dal Cliente, alla casa costruttrice, ad acquisire gli esiti della verifica del contenuto della memoria interna ed ottenere la lista dei duplicati richiesti e prodotti. Se il veicolo viene trovato dopo il pagamento dell'indennizzo, l'Assicurato può rientrarne in possesso, con il consenso della Compagnia, restituendo l'indennizzo ricevuto.

5.20 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

La Compagnia corrisponderà l'indennizzo all'Assicurato, al netto dello scoperto o del minimo indicati in polizza (consegnando i documenti e le chiavi del veicolo). La Compagnia si riserva la facoltà di richiedere la fattura di riparazione o della fornitura di parti di ricambio prima di corrispondere l'indennizzo.

Il pagamento dell'indennizzo limitatamente alla garanzia cristalli avverrà a riparazione avvenuta su presentazione di regolare fattura, in misura pari alle spese sostenute, decurtate della franchigia indicata in polizza solo in caso di sostituzione dei cristalli, fermo il limite di indennizzo per anno assicurativo indicato in polizza.

Cosa fare in caso di sinistro

5.21 COME DENUNCIARE IL SINISTRO

5.21.1 GARANZIE FURTO INCENDIO - ESTENSIONI FURTO E INCENDIO CAMPER

La comunicazione telefonica del sinistro deve essere preceduta dalla denuncia dell'evento dannoso all'Autorità competente, effettuata immediatamente dopo il fatto. Nel caso di sinistro avvenuto all'estero, la suddetta denuncia deve essere inoltrata sia all'Autorità competente locale sia a quella italiana. Copia

autentica della suddetta denuncia dovrà essere consegnata alla Compagnia.

Se l'Assicurato non provvede nei suddetti termini ad effettuare la denuncia del sinistro non potrà beneficiare delle relative agranzie.

5.21.2 GARANZIA COLLISIONE CON VEICOLO NON IDENTIFICATO

Alla comunicazione telefonica del sinistro deve far seguito l'invio

della denuncia, allegando il verbale o il rapporto redatto dall'Autorità intervenuta sul luogo del sinistro, a Allianz Direct Spa Servizio Sinistri Piazza Tre Torri 3, 20145 Milano.

L'assicurato, inoltre è tenuto a produrre copia autentica della quietanza di liquidazione emessa dall'Impresa designata dall'IVASS a trattare e liquidare il sinistro per conto del Fondo Vittime della Strada.

5.21.3 GARANZIA COLLISIONE CON ANIMALI

Alla comunicazione telefonica del sinistro deve far seguito l'invio della denuncia, allegando il verbale o il rapporto redatto dall'Autorità (Polizia Stradale o equivalente) intervenuta sul luogo del sinistro, a Allianz Direct Spa Servizio Sinistri Piazza Tre Torri 3, 20145 Milano. In caso di mancato verbale o rapporto, l'Impresa non potrà procedere alla liquidazione del sinistro.

Non verranno considerati equivalenti al rapporto della Polizia

Non verranno considerati equivalenti al rapporto della Polizia Stradale le testimonianze e/o le denunce non acquisite dall'Autorità nell'immediatezza del fatto o a seguito di autonoma attività investigativa.

5.21.4 CRISTALLI

La comunicazione alla Compagnia deve essere fatta tramite una dichiarazione scritta dell'Assicurato, contenente la narrazione dettagliata del fatto, la data, il luogo, le indicazioni delle cause e delle conseguenze, le generalità, l'indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni, da spedire mediante raccomandata A.R. a Allianz Direct Spa Servizio Sinistri Piazza Tre Torri 3, 20145 Milano.

5.21.5 TERMINI DI CORRESPONSIONE DELL'INDENNIZZO ALL'ASSICURATO

La Compagnia, verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e compiuti i debiti accertamenti, entro 30 giorni determina l'indennizzo che risulti dovuto all'Assicurato e provvede alla corresponsione dello stesso. Entro il medesimo termine l'Impresa comunica eventuali circostanze ostative alla corresponsione dell'indennizzo.

Sezione 6 – Infortunio del Guidatore

Che cosa è assicurato

6.1 OGGETTO DELLA GARANZIA

Nei limiti delle somme indicate in polizza e ferme restando le seguenti esclusioni, l'assicurazione è prestata per gli infortuni subiti da chiunque si trovi alla guida del veicolo assicurato. La garanzia è operante dal momento in cui il conducente sale a bordo del veicolo al momento in cui ne è disceso. Più precisamente, la Compagnia indennizza, le conseguenze dirette

ed esclusive di un infortunio che comporti:

- l'invalidità permanente accertata entro due anni dal giorno dell'infortunio anche se sopravvenuta dopo la scadenza della polizza:
- la morte dell'assicurato, avvenuta entro due anni dal giorno dell'infortunio anche se sopravvenuta dopo la scadenza della polizza

Che cosa non è assicurato

6.2 ESCLUSIONI

La Compagnia non paga alcuna indennità per gli infortuni subiti dal conducente:

- derivanti dalla guida del veicolo assicurato senza la prescritta abilitazione, salvo il caso di guida con patente scaduta a condizione che il conducente abbia al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo;
- conseguenza di sue azioni delittuose o di sue imprese temerarie;
 Conseguenti ad atti di guerra, rivoluzioni, insurrezioni, di qualsiasi natura, dichiarata e non, ivi incluse, a titolo esemplificativo, guerre internazionali e civili, invasioni, atti di

nemici stranieri, rivoluzioni, ribellioni, insurrezioni, rivolte, occupazione militare, ostilità e azioni belliche:

- derivanti da ubriachezza, abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti, allucinogeni;
- avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni automobilistiche e alle relative prove ufficiali, nonché durante la circolazione in piste o circuiti privati;
- che siano conseguenza diretta di trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- in caso di dolo del guidatore.

Come opera la garanzia

6.3 RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE

La Compagnia rinuncia all'esercizio dell'azione di surrogazione che le compete ai sensi dell'art.1916 del C.C. verso i terzi responsabili del sinistro.

6.4 DETERMINAZIONE DELL'INVALIDITÀ PERMANENTE E DELL'INDENNITÀ DA LIQUIDARE

La Compagnia, ricevuta la documentazione necessaria e valutato il danno, determinerà l'indennità da liquidare all'Assicurato in funzione del grado d'invalidità permanente che gli sarà riconosciuta sulla base dei punteggi indicati nella "Tabella ANIA" (appendice A.2). Per determinare l'indennizzo saranno considerate le sole conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute. Pertanto non rientrano nella valutazione del danno gli aggravamenti delle condizioni fisiche e patologiche che l'infortunio può avere generato, né il maggior effetto che tali condizioni possono causare alle lesioni prodotte dall'infortunio, perché conseguenze indirette e quindi non indennizzabili. Se l'Assicurato al momento dell'infortunio non è fisicamente sano e integro, saranno pagate soltanto le conseguenze dell'infortunio che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali indicate nella tabella per la valutazione del grado d'invalidità permanente saranno diminuite tenendo conto dell'invalidità preesistente. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di uno o più organi o arti l'indennità sarà definita sommando le singole percentuali calcolate per ciascuna lesione fino a un massimo del 100%. Per le singole falangi terminali delle dita, escluso il pollice, sarà considerata invalidità permanente soltanto l'asportazione totale. Nel caso di perdita funzionale o anatomica di una falange del pollice l'indennità sarà uguale alla metà e per la falange di

qualsiasi altro dito, pari a un terzo della percentuale stabilita per la perdita totale del rispettivo dito. Per i casi d'invalidità permanente non specificati nella tabella, l'indennità sarà stabilita riferendosi alle percentuali e ai criteri indicati nei referti medici, tenendo conto della complessiva diminuzione della generica capacità lavorativa, indipendentemente dalla professione del guidatore. I postumi di Invalidità permanente vengono riconosciuti come tali e possono essere oggetto di accertamento non prima che, secondo parere medico, gli stessi si siano stabilizzati e comunque entro un periodo massimo di 12 mesi dalla data di denuncia.

6.5 RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE SULLA DETERMINAZIONE DELL'INVALIDITÀ PERMANENTE

In caso di disaccordo tra le parti sulla definizione del grado d'invalidità permanente spettante all'Assicurato, la determinazione del punteggio può essere demandata dall'Assicurato e dalla Compagnia a due diversi medici, nominati uno per parte. Qualora i due medici non raggiungano un accordo, le controversie di natura medica sul grado d'invalidità permanente potranno essere demandate per iscritto a un collegio di tre medici, nominati uno dall'Assicurato, uno dalla Compagnia e il terzo di comune accordo o, in caso di disaccordo, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove dovrà riunirsi il Collegio medico stesso.

Il Collegio medico dovrà risiedere nella sede dell'Istituto di medicina legale del comune più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato. Ciascuna parte sosterrà le proprie spese e pagherà il medico da essa designato, contribuendo per metà alle spese e alle competenze del terzo medico. Il Collegio medico avrà la facoltà, qualora ne riscontri l'opportunità, di rinviare l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente a epoca da definirsi. In tal caso il Collegio può intanto concedere un anticipo sull'indennizzo. Le decisioni del Collegio medico sono prese a

maggioranza dei voti, con dispensa da ogni formalità di Legge e sono vincolanti sia per la Compagnia sia per l'Assicurato.

6.6 PAGAMENTO DELL'INDENNITÀ PERMANENTE

Determinata l'invalidità conseguente all'infortunio e l'indennizzo dovuto, la Compagnia ne dà comunicazione agli interessati e avuto notizia della loro accettazione, provvede, entro 15 giorni da quest'ultima, al pagamento dell'importo indennizzabile detraendo dalla percentuale di invalidità permanente indennizzabile la franchigia indicata in polizza. Non sarà detratta alcuna franchigia se il punteggio d'invalidità permanente riconosciuta all'Assicurato è superiore ai 20 punti percentuali.

In caso di decesso dell'Assicurato, in tutti i casi in cui sia prevista la corresponsione dell'Indennità per Invalidità permanente:

1) se il decesso avviene, per qualsiasi causa, prima che l'Impresa abbia potuto effettuare l'accertamento del grado di invalidità permanente gli eredi devono fornire, oltre alla documentazione medica indicata al relativo articolo nella sezione "OBBLIGO DELLA DENUNCIA IN CASO DI SINISTRO", il certificato di morte dell'Assicurato, l'atto notorio attestante la qualifica di eredi. Una volta acquisita la documentazione medica sopra indicata l'Impresa provvede alla valutazione dell'invalidità permanente secondo i criteri indicati al relativo articolo "DETERMINAZIONE DELL'INVALIDITÀ PERMANENTE E DELL'INDENNITÀ DA LIQUIDARE" in base alla documentazione medica disponibile e s'impegna a comunicare agli eredi l'esito della valutazione del sinistro entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione di

cui sopra. Nel caso l'indennizzo venga ufficialmente offerto o quantificato in misura determinata, l'Impresa paga agli eredi, previa produzione della dichiarazione di successione, in cui risulti vantato tra i crediti del deceduto anche l'indennizzo spettante per la prestazione invalidità permanente da infortunio, l'importo quantificato od offerto;

2) se il decesso avviene, per qualsiasi causa, dopo che l'Indennizzo sia stato ufficialmente offerto o quantificato in misura determinata, l'Impresa paga agli eredi, previa produzione del certificato di morte dell'Assicurato, dell'atto notorio attestante la qualifica di eredi e della dichiarazione di successione, in cui risulti vantato tra i crediti del deceduto anche l'indennizzo spettante per la prestazione invalidità permanente da infortunio, l'importo quantificato od offerto.

6.7 PAGAMENTO DEL CAPITALE MORTE DA INFORTUNIO

Accertata la morte dell'Assicurato, la Compagnia corrisponderà agli eredi legittimi in parti uguali la somma indicata in polizza quale capitale di garanzia. L'indennità per morte da infortunio non è cumulabile con l'indennità prevista per l'invalidità permanente. Qualora, nonostante il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, l'Assicurato dovesse morire per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio stesso, la Compagnia corrisponderà ai beneficiari anche il capitale assicurato per il caso morte, detraendo da quest'ultimo l'importo già pagato per l'invalidità permanente.

APPENDICE A.2 GARANZIA INFORTUNIO DEL GUIDATORE

Tabella Ania per liquidazione indennità invalidità permanente

	•	•
Descrizione Infortunio	Percentuale Destra	Percentuale Sinistra
Perdita totale anatomica o funzionale di:		
arto superiore	70	60
mano o avambraccio	60	50
pollice	18	16
indice	14	12
medio o anulare	8	6
mignolo	12	10
falange unqueale del pollice	9	8
falange di altro dito della mano	1/3 dito	1/3 dito
Anchilosi della scapolo-omerale con arto in posizione favorevole, ma con immobilità della scapola	25	20
Anchilosi del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con pronosupinazione libera	20	15
Anchilosi del polso in estensione rettilinea con pronosupinazione libera	10	8
Paralisi completa del nervo radiale	35	30
Paralisi completa del nervo ulnare	20	17
Descrizione Infortunio		Percentuale
Amputaziono di un arto inferiore		
Amputazione di un arto inferiore:		70
al di sopra della metà della coscia		70
al di sotto della metà della coscia ma al di sopra del ginocchio al di sotto del ginocchio ma al di sopra del terzo medio di gamba		60 50
Amputazione di:		50
1 .		40
un piede		40
ambedue i piedi		100
un alluce		5
altro dito del piede falange ungueale dell'alluce		1
Anchilosi dell'anca in posizione favorevole		2,5
		35
Anchilosi del ginocchio in estensione		25
Anchilosi della tibia-tarsica ad angolo retto con anchilosi della sotto-astralgica		15
Paralisi completa dello sciatico-popliteo esterno		15
Perdita totale della facoltà visiva di un occhio		25
Perdita totale della facoltà visiva di ambedue gli occhi		100
Sordità completa di un orecchio		10
Sordità completa di entrambi gli orecchi		40
Stenosi nasale assoluta monolaterale		4
Stenosi nasale assoluta bilaterale		10
Esiti di frattura scomposta di una costa		1
Esiti di frattura amielica-somatica con deformazione a cuneo di:		
vertebra cervicale		12
vertebra dorsale		5
12° dorsale		10
vertebra lombare		10
Esiti di frattura di un metamero sacrale		3
Esiti di frattura di un metamero coccige o con callo deforme		5
Postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del capo e del collo		2
Perdita anatomica di un rene		15
Perdita anatomica della milza senza compromissioni significative della crasi ematica		8
r Granda dinatornica detidi mitza senza compromissioni signimicative detidi crasi ematica		•

Per valutare menomazioni visive ed uditive si quantifica il grado di invalidità permanente tenendo conto dell'eventuale applicazione di presidi correttivi. Per menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per il lato destro varranno per il lato sinistro e viceversa. Se la lesione comporta una minorazione, anziché perdita totale, le percentuali si riducono in proporzione alla funzionalità perduta.

Cosa fare in caso di sinistro

6.8 COME DENUNCIARE UN SINISTRO

In caso di Sinistro, il Contraente, l'Assicurato o altro soggetto per conto dei medesimi, deve presentare alla Compagnia denuncia scritta, entro 5 giorni da quello in cui l'Infortunio si è verificato o da quando ne ha avuto conoscenza, contenente la narrazione dettagliata del fatto, la data, il luogo, le indicazioni delle cause e delle conseguenze, le generalità, l'indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni, mediante raccomandata A.R. a Allianz Direct Spa Servizio Sinistri Piazza Tre Torri 3, 20145 Milano

Alla suddetta comunicazione deve essere allegato anche il certificato medico attestante l'entità e la sede delle lesioni.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 codice civile.

L'Assicurato deve altresì:

- 1) fornire copia della cartella clinica completa e di ogni altra documentazione sanitaria relativa a degenze conseguenti all'Infortunio denunciato;
- 2) inviare successivamente, sino a guarigione avvenuta, i certificati medici sul decorso delle lesioni; tali certificati devono essere rinnovati alle rispettive scadenze e contestualmente trasmessi all'Impresa;
- 3) sottoporsi agli accertamenti e controlli medici richiesti dall'Impresa;

4) fornire alla stessa ogni altra informazione, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato. Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell'Assicurato.

L'Assicurato s'impegna inoltre a sottoporsi a eventuali controlli medici richiesti dalla Compagnia per determinare l'invalidità. Nel caso in cui durante il periodo di cura sopravvenga la morte dell'Assicurato, il Contraente, se diverso dall'Assicurato, o i suoi eredi legittimi devono dare immediato avviso all'Impresa e fornire il certificato di morte dell'Assicurato e l'atto notorio attestante la qualifica di eredi.

6.9 TERMINI DI CORRESPONSIONE DELL'INDENNIZZO ALL'ASSICURATO

La Compagnia, verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e compiuti i debiti accertamenti, entro 30 giorni determina l'indennizzo che risulti dovuto all'Assicurato e provvede alla corresponsione dello stesso. Entro il medesimo termine l'Impresa comunica eventuali circostanze ostative alla corresponsione dell'indennizzo.

Sezione 7 – Tutela Legale

Che cosa è assicurato

7.1 OGGETTO DELLA GARANZIA

A) Spese assicurate

La Compagnia si fa carico, entro i limiti del massimale indicato in polizza, degli oneri relativi all'assistenza stragiudiziale e giudiziale conseguente a sinistri che coinvolgano il veicolo assicurato indicato in polizza; più precisamente:

- le spese per l'intervento di un legale entro il limite massimo che viene stabilito prendendo come riferimento il D.M. 55/2014 e successive modifiche e integrazioni;
- le spese di un perito nominato dall'Autorità Giudiziaria, oppure dall'Assicurato previo consenso della Compagnia, entro i limiti massimi stabiliti dalle tariffe degli Ordini professionali di appartenenza;
- · le spese di giustizia nel processo penale;
- le spese liquidate a favore della controparte nel caso di
- le spese eventualmente dovute alla controparte nel caso di transazione autorizzata dalla Compagnia;
- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari entro il limite massimo di 200 €;
- le spese attinenti all'esecuzione forzata, limitatamente ai primi due tentativi.

B) Persone e rischi assicurati

L'assicurazione vale esclusivamente per il veicolo identificato in polizza condotto dall'intestatario al PRA o da altra persona dallo

stesso autorizzata.

Più precisamente, la Compagnia assicura le spese di cui al punto A) comprendendo in garanzia:

- le azioni dirette a ottenere il risarcimento di danni a persone e a cose causati da fatto illecito di terzi. Per i soli casi di sinistri per i quali si applica la procedura del risarcimento diretto (art. 149 del Cod.A.P.) la garanzia è prestata per l'intervento del legale purché incaricato per la gestione del sinistro solo dopo l'effettuazione dell'offerta da parte della Compagnia e qualora questa non sia stata accettata dal danneggiato;
- le azioni dirette a ottenere il risarcimento del danno subito dal Contraente e/o dal proprietario del veicolo identificato in polizza coinvolti in qualità di pedoni o ciclisti in un sinistro stradale causato dalla circolazione di veicoli a motore;
- la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi in seguito ad incidenti stradali;
- le contravvenzioni per le quali non sia ammessa oblazione in seguito ad incidenti stradali;
- il ricorso contro il ritiro della patente in conseguenza di eventi derivanti dalla circolazione stradale, qualora il provvedimento di ritiro della patente sia stato comminato dalle Autorità italiane; • il ricorso contro il sequestro del veicolo a seguito di incidente stradale;
- le controversie derivanti da contratti di riparazione, compravendita, finanziamento, leasing, permuta e deposito riguardanti il veicolo assicurato indicato in polizza.

Che cosa non è assicurato

7.2 ESCLUSIONI

L'assicurazione non è operante per le controversie relative a:

- violazioni conseguenti a fatto doloso;
- avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni automobilistiche e alle relative prove ufficiali, nonché durante la circolazione in piste o circuiti privati;
- Conseguenti ad atti di guerra, rivoluzioni, insurrezioni, di qualsiasi natura, dichiarata e non, ivi incluse, a titolo esemplificativo, guerre internazionali e civili, invasioni, atti di nemici stranieri, rivoluzioni, ribellioni, insurrezioni, rivolte, occupazione militare, ostilità e azioni belliche;
- fatti conseguenti a tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo;
- fatti conseguenti a detenzione o impiego di sostanze radioattive;
- inadempimenti o violazioni di norme di diritto tributario, fiscale o amministrativo;
- cause di valore presumibilmente inferiore a 300 €;

- vertenze tra più soggetti assicurati con la stessa polizza.
 L'assicurazione non è inoltre operante:
- se il conducente non sia abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- se il veicolo indicato in polizza non sia assicurato a norma di Legge oppure se lo stesso non venga usato in conformità delle disposizioni della carta di circolazione;
- se il conducente abbia commesso l'illecito in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di stupefacenti (artt. 186 e 187 C.d.S.);
- se il conducente non abbia ottemperato all'obbligo di soccorso in caso di incidente (art. 189 C.d.S);
- per le multe, le ammende, le sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa e le sanzioni pecuniarie sostitutive di pene detentive brevi;
- per le spese connesse all'esecuzione delle pene detentive e alla custodia di cose.

Come opera la garanzia

La garanzia vale per i fatti verificatisi nei Paesi aderenti all'Unione Europea e nei Paesi per i quali è prestata l'estensione della garanzia RCA mediante Certificato internazionale di assicurazione (ex Carta Verde), con esclusione dei Paesi o zone in cui siano in atto eventi bellici ed è operante:

- per la responsabilità extracontrattuale e per procedimenti penali dalle ore 24 del giorno di decorrenza della polizza se il premio è stato pagato, altrimenti dalle ore 24 del giorno del pagamento;
- per le controversie conseguenti a violazioni o inadempimenti contrattuali la copertura sarà attiva, se il premio è stato pagato, solo trascorsi 90 giorni dalla data di decorrenza della polizza,

altrimenti si attiverà dopo 90 giorni dalla data di pagamento del premio.

Tutte le suddette controversie devono comunque essere denunciate entro sei mesi dalla cessazione del contratto pena decadenza della copertura. I fatti che hanno dato origine alla controversia, s'intendono avvenuti nel momento in cui una delle parti avrebbe iniziato a violare norme di Legge o di contratto; qualora il fatto che dà origine al sinistro, si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto. Si considerano a tutti gli effetti, un unico sinistro, le vertenze promosse da o contro più persone e aventi per oggetto domande identiche o

connesse e le imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto.

7.3 GESTIONE DELLA VERTENZA

A) Tentativo di componimento amichevole

La Compagnia, ricevuta la denuncia del sinistro, esperisce ogni utile tentativo di componimento amichevole. L'Assicurato non può dar corso ad iniziative ed azioni, raggiungere accordi o transazioni, salvo il preventivo consenso della Compagnia. In caso di inadempimento dell'Assicurato la Società applicherà uno scoperto del 30% sulla spesa sostenuta.

B) Scelta del perito e del legale

Qualora non sia possibile addivenire ad un componimento amichevole della controversia, ed in ogni caso vi sia la necessità di una difesa penale, oppure vi sia conflitto di interessi tra la Compagnia e l'Assicurato, quest'ultimo ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalandone il nominativo alla Compagnia. Non potranno pertanto essere rimborsate spese sostenute per attività prestate da legali corrispondenti. Qualora l'Assicurato non si avvalga del diritto di scelta del legale può rivolgersi alla Compagnia per ottenere l'indicazione di un nominativo cui affidare la tutela dei propri interessi. La procura al legale designato deve essere

comunque rilasciata dall'Assicurato, che fornirà altresì la documentazione necessaria. La Compagnia confermerà l'incarico professionale in tal modo conferito. La Compagnia, alla definizione della controversia, rimborserà all'Assicurato le spese sostenute qualora le stesse non siano recuperabili dalla controparte. La Compagnia si riserva la facoltà di chiedere la produzione della parcella asseverata da parte dell'ordine di appartenenza. Quanto sopra vale anche per la scelta del perito. L'Assicurato non può raggiungere accordi con i legali e i periti in merito agli onorari dovuti, salvo il preventivo consenso della Compagnia. La Compagnia non è responsabile della linea difensiva e dell'operato dei legali e dei periti.

C) Disaccordo fra assicurato e Allianz Direct

In caso di disaccordo tra l'Assicurato e la Compagnia in merito alla gestione del sinistro, la decisione può essere demandata ad un arbitro, che decide secondo equità. La Compagnia è tenuta ad avvertire l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura. La designazione dell'arbitro avverrà di comune accordo tra le parti o, in mancanza di accordo, sarà designato dal Presidente del Tribunale competente a conoscere la controversia. Qualunque sia l'esito, ciascuna delle parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali

Cosa fare in caso di sinistro

7.4 COME DENUNCIARE UN SINISTRO

La comunicazione alla Compagnia deve essere fatta tramite una dichiarazione scritta dell'Assicurato, contenente la narrazione dettagliata del fatto, la data, il luogo, le indicazioni delle cause e delle conseguenze, le generalità, l'indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni, da spedire mediante raccomandata A.R. a Allianz Direct Spa Servizio Sinistri Piazza Tre Torri 3, 20145 Milano.

Successivamente l'Assicurato deve far seguire nel più breve

tempo possibile e comunque non oltre il termine di 90 giorni da quando ne sia venuto a conoscenza tutte le notizie ed i documenti relativi al sinistro ed ogni atto che gli sia stato ritualmente notificato. L'Assicurato è tenuto a fornire alla Compagnia tutti gli atti e documenti occorrenti per la gestione della pratica.

L'assicurato, per qualunque informazione riguardante il sinistro denunciato potrà contattare direttamente l'Unità Sinistri Tutela ai seguenti recapiti: tel. 02/3045.9650 - email mailcs!933@allianz.it.

Sezione 8 - Protezione Patente

Che cosa è assicurato

8.1. OGGETTO DELLA GARANZIA

La Compagnia riconosce all'Assicurato ossia all'intestatario del mezzo le seguenti prestazioni:

Indennità per corso recupero punti: qualora dalla patente siano decurtati dei punti, per conseguenza di una violazione del Nuovo C.d.S. avvenuta nel corso di validità della polizza, la Compagnia rimborserà all'assicurato entro il limite massimo di 400 € le spese sostenute per frequentare un corso valido per recuperare i punti stabiliti per legge.

Indennità Autoscuola per sospensione a tempo indeterminato per perdita punti: in caso di esaurimento o azzeramento del punteggio della patente, avvenuto nel corso dell'anno assicurativo

La Compagnia rimborserà all'assicurato entro il limite massimo di 400 €, le spese sostenute per il nuovo conseguimento della

patente di guida.

La Compagnia inoltre corrisponde all'Assicurato la somma giornaliera pattuita nel caso in cui ricorrano le seguenti tre condizioni:

- venga adottato in via cautelativa il provvedimento di sospensione provvisoria della patente di guida nei confronti dell'Assicurato:
- il provvedimento sia adottato in conseguenza diretta ed esclusiva di incidenti da circolazione, che abbiano provocato la morte o lesioni personali gravi e in ogni caso di investimento di persona:
- l'Assicurato venga prosciolto o assolto con Sentenza irrevocabile di proscioglimento dall'aver commesso qualsivoglia violazione del Nuovo C.d.S. o dall'imputazione di reato ed il Prefetto disponga la restituzione della patente.

Che cosa non è assicurato

8.2 ESCLUSIONI

L'assicurazione non è operante se:

- la patente venga immediatamente revocata con provvedimento definitivo:
- l'Assicurato guidi il veicolo con patente diversa da quella prescritta o non rispetti gli obblighi prescritti in patente;
- l'Assicurato partecipi a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali nonché alle verifiche preliminari o finali previste nel regolamento particolare di gara, oppure circoli a qualunque titolo in piste o circuiti privati;
- la patente venga sospesa in relazione a fatti dolosi compiuti dall'Assicurato;
- il veicolo sia adibito ad uso diverso da quello indicato nella carta di circolazione;
- l'Assicurato si trovi in stato di ubriachezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti (art. 186 e 187 del vigente C.d.S.);
- al momento del verificarsi dell'evento, il veicolo non sia regolarmente assicurato a norma di Legge.

Come opera la garanzia

8.3 RECESSO DALLA GARANZIA PER VARIAZIONI DI LEGGE

La Compagnia, nel caso di modifiche delle norme di Legge relative alla sospensione della patente di guida, può recedere dal contratto con preavviso di quindici giorni da darsi tramite lettera raccomandata. In tal caso la Compagnia restituirà al Contraente la quota di premio pagata e non goduta della presente garanzia.

8.4 LIQUIDAZIONE DEL DANNO

La Compagnia provvederà al rimborso dei costi sostenuti a fronte di idonea documentazione comprovante l'avvenuta frequenza ai corsi stessi.

Cosa fare in caso di sinistro

8.5. COME DENUNCIARE UN SINISTRO

La comunicazione alla Compagnia deve essere fatta tramite una dichiarazione scritta dell'Assicurato, contenente la narrazione dettagliata del fatto, la data, il luogo, le indicazioni delle cause e delle conseguenze, le generalità, l'indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni, da spedire mediante raccomandata A.R. a Allianz Direct Spa Servizio Sinistri Piazza Tre Torri 3, 20145 Milano.

Successivamente l'Assicurato deve far seguire, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il termine di 90 giorni da quando ne sia venuto a conoscenza, i documenti ufficiali comprovanti il provvedimento adottato dall'Autorità competente

ed i motivi di esso.

8.6 TERMINI DI CORRESPONSIONE DELL'INDENNIZZO ALL'ASSICURATO

La Compagnia, verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e compiuti i debiti accertamenti, entro 30 giorni determina l'indennizzo che risulti dovuto all'Assicurato e provvede alla corresponsione dello stesso. Entro il medesimo termine l'Impresa comunica eventuali circostanze ostative alla corresponsione dell'indennizzo.

Sezione 9 - Appendice normativa

Codice Civile

Art. 1915

L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità.

Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Art. 2947

Il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato. Per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie il diritto si prescrive in due anni.

In ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile. Tuttavia, se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati dai primi due commi, con decorrenza dalla

data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile.

Art. 2952

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni. Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione. La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto. La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità.

Codice delle Assicurazioni Private

Art 141

- 1. Salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all'articolo 140, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo.
- 2. Per ottenere il risarcimento il terzo trasportato promuove nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro la procedura di risarcimento prevista dall'articolo 148.
- 3. L'azione diretta avente ad oggetto il risarcimento è esercitata nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro nei termini di cui all'articolo 145. L'impresa di assicurazione del responsabile civile può intervenire nel giudizio e può estromettere l'impresa di assicurazione del veicolo, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del capo IV.
- 4. L'impresa di assicurazione che ha effettuato il pagamento ha diritto di rivalsa nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile nei limiti ed alle condizioni previste dall'articolo 150.

Art 143

Nel caso di sinistro avvenuto tra veicoli a motore per i quali vi sia obbligo di assicurazione, i conducenti dei veicoli coinvolti o, se persone diverse, i rispettivi proprietari sono tenuti a denunciare il sinistro alla propria impresa di assicurazione, avvalendosi del modulo fornito dalla medesima, il cui modello è approvato dall'IVASS. In caso di mancata presentazione della denuncia di sinistro si applica l'articolo 1915 del codice civile per l'omesso avviso di sinistro.

 Quando il modulo sia firmato congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro si presume, salvo prova contraria da parte dell'impresa di assicurazione, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso.

Art 148

- 1. Per i sinistri con soli danni a cose, la richiesta di risarcimento deve recare l'indicazione degli aventi diritto al risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili, per non meno di cinque giorni non festivi, per l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno. Entro sessanta aiorni dalla ricezione di tale documentazione, l'impresa di assicurazione formula al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento, ovvero comunica specificatamente i motivi per i quali non ritiene di fare offerta. Il termine di sessanta giorni è ridotto a trenta quando il modulo di denuncia sia stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro. Il danneggiato può procedere alla riparazione delle cose danneggiate solo dopo lo spirare del termine indicato al periodo precedente, entro il quale devono essere comunque completate le operazioni di accertamento del danno da parte dell'assicuratore, ovvero dopo il completamento delle medesime operazioni, nel caso in cui esse si siano concluse prima della scadenza del predetto termine. Qualora le cose danneggiate non siano state messe a disposizione per l'ispezione nei termini previsti dal presente articolo, ovvero siano state riparate prima dell'ispezione stessa, l'impresa, ai fini dell'offerta risarcitoria, effettuerà le proprie valutazioni sull'entità del danno solo previa presentazione di fattura che attesti gli interventi riparativi effettuati. Resta comunque fermo il diritto dell'assicurato al risarcimento anche qualora ritenga di non procedere alla riparazione.
- 2. L'obbligo di proporre al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento del danno, ovvero di comunicare i motivi per cui non si ritiene di fare offerta, sussiste anche per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso. La richiesta di risarcimento deve essere presentata dal danneggiato o dagli aventi diritto con le modalità indicate al comma 1. La richiesta deve contenere l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro ed essere accompagnata, ai fini dell'accertamento e della valutazione del danno da parte dell'impresa, dai dati relativi all'età, all'attività del danneggiato, al suo reddito, all'entità delle lesioni subite, da attestazione

medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, nonché dalla dichiarazione ai sensi dell'articolo 142, comma 2, o, in caso di decesso, dallo stato di famiglia della vittima. L'impresa di assicurazione è tenuta a provvedere all'adempimento del predetto obbligo entro novanta giorni dalla ricezione di tale documentazione.

2-bis. Ai fini di prevenzione e contrasto dei fenomeni fraudolenti, l'impresa di assicurazione provvede alla consultazione dell'archivio informatico integrato di cui all'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, e, qualora dal risultato della consultazione, avuto riguardo al codice fiscale dei soggetti coinvolti ovvero ai veicoli danneggiati, emergano gli indici di anomalia definiti dall'IVASS con apposito provvedimento, o qualora altri indicatori di frode siano segnalati dai dispositivi elettronici di cui all'articolo 132 ter, comma 1, del presente codice o siano emersi in sede di perizia da cui risulti documentata l'incongruenza del danno dichiarato dal richiedente, l'impresa può decidere, entro i termini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, di non fare offerta di risarcimento, motivando tale decisione con la necessità di condurre ulteriori approfondimenti in relazione al sinistro. La relativa comunicazione è trasmessa dall'impresa al danneggiato e all'IVASS, al quale è anche trasmessa la documentazione relativa alle analisi condotte sul sinistro. Entro trenta giorni dalla comunicazione della predetta decisione, l'impresa deve comunicare al danneggiato le sue determinazioni conclusive in merito alla richiesta di risarcimento. All'esito degli approfondimenti condotti ai sensi del primo periodo, l'impresa può non formulare offerta di risarcimento, qualora, entro il termine di cui al terzo periodo, presenti querela, nelle ipotesi in cui è prevista, informandone contestualmente l'assicurato nella comunicazione concernente le determinazioni conclusive in merito alla richiesta di risarcimento di cui al medesimo terzo periodo: in tal caso i termini di cui ai commi 1 e 2 sono sospesi e il termine per la presentazione della querela, di cui all'articolo 124, primo comma, del codice penale, decorre dallo spirare del termine di trenta giorni entro il quale l'impresa comunica al danneggiato le sue determinazioni conclusive. Nei predetti casi, l'azione in giudizio prevista dall'articolo 145 è proponibile solo dopo la ricezione delle determinazioni conclusive dell'impresa o, in sua mancanza, allo spirare del termine di sessanta giorni di sospensione della procedura. Rimane salvo il diritto del danneggiato di ottenere l'accesso agli atti nei termini previsti dall'articolo 146, salvo il caso di presentazione di querela o denuncia.

- 3. Il danneggiato, in pendenza dei termini di cui ai commi 1 e 2 e fatto salvo quanto stabilito dal comma 5, non può rifiutare gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno alle cose, nei termini di cui al comma 1, o del danno alla persona, da parte dell'impresa. Qualora ciò accada, i termini per l'offerta risarcitoria o per la comunicazione dei motivi per i quali l'impresa non ritiene di fare offerta sono sospesi.
- 4. L'impresa di assicurazione può richiedere ai competenti organi di polizia le informazioni acquisite relativamente alle modalità dell'incidente, alla residenza e al domicilio delle parti e alla targa di immatricolazione o altro analogo segno distintivo, ma è tenuta al rispetto dei termini stabiliti dai commi 1 e 2 anche in caso di sinistro che abbia determinato sia danni a cose che lesioni personali o il decesso.
- 5. In caso di richiesta incompleta l'impresa di assicurazione richiede al danneggiato entro trenta giorni dalla ricezione della stessa le necessarie integrazioni; in tal caso i termini di cui ai commi 1 e 2 decorrono nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi.
- 6. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offertagli, l'impresa provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione.
- 7. Entro ugual termine l'impresa corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l'offerta. La

- somma in tal modo corrisposta è imputata nella liquidazione definitiva del danno
- 8. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione senza che l'interessato abbia fatto pervenire alcuna risposta, l'impresa corrisponde al danneggiato la somma offerta con le stesse modalità, tempi ed effetti di cui al comma 7.
- 9. Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, l'impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato l'eventuale inadempimento da parte dell'assicurato dell'obbligo di avviso del sinistro di cui all'articolo 1913 del codice civile
- 10. In caso di sentenza a favore del danneggiato, quando la somma offerta ai sensi dei commi 1 o 2 sia inferiore alla metà di quella liquidata, al netto di eventuale rivalutazione ed interessi, il giudice trasmette, contestualmente al deposito in cancelleria, copia della sentenza all'IVASS per gli accertamenti relativi all'osservanza delle disposizioni del presente capo.
- 11. L'impresa, quando corrisponde compensi professionali per l'eventuale assistenza prestata da professionisti, è tenuta a richiedere la documentazione probatoria relativa alla prestazione stessa e ad indicarne il corrispettivo separatamente rispetto alle voci di danno nella quietanza di liquidazione. L'impresa, che abbia provveduto direttamente al pagamento dei compensi dovuti al professionista, ne dà comunicazione al danneggiato, indicando l'importo corrisposto.
- 11-bis. Resta ferma per l'assicurato la facoltà di ottenere l'integrale risarcimento per la riparazione a regola d'arte del veicolo danneggiato avvalendosi di imprese di autoriparazione di propria fiducia abilitate ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122. A tal fine, l'impresa di autoriparazione fornisce la documentazione fiscale e un'idonea garanzia sulle riparazioni effettuate, con una validità non inferiore a due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria.

Art 149

- 1. In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato.
- 2. La procedura di risarcimento diretto riguarda i danni al veicolo nonché i danni alle cose trasportate di proprietà dell'assicurato o del conducente. Essa si applica anche al danno alla persona subito dal conducente non responsabile se risulta contenuto nel limite previsto dall'articolo 139. La procedura non si applica ai sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati all'estero ed al risarcimento del danno subito dal terzo trasportato come disciplinato dall'articolo 141.
- 3. L'impresa, a seguito della presentazione della richiesta di risarcimento diretto, è obbligata a provvedere alla liquidazione dei danni per conto dell'impresa di assicurazione del veicolo responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti fra le imprese medesime.
- 4. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offerta, l'impresa di assicurazione provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione e il danneggiato è tenuto a rilasciare quietanza liberatoria valida anche nei confronti del responsabile del sinistro e della sua impresa di assicurazione.
- 5. L'impresa di assicurazione, entro quindici giorni, corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l'offerta o che non abbia fatto pervenire alcuna risposta. La somma in tale modo corrisposta è imputata all'eventuale liquidazione definitiva del danno.
- 6. In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall'articolo 1480 di mancato accordo, il danneggiato può proporre l'azione diretta di cui all'articolo 145, comma 2, nei soli confronti della propria impresa di assicurazione. L'impresa di

assicurazione del veicolo del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e può estromettere l'altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato ferma restando, in ogni caso, la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime secondo quanto previsto nell'ambito del sistema di risarcimento diretto.

Art 151

- 1. Il presente capo stabilisce disposizioni specifiche relative agli aventi diritto al risarcimento per danni a cose o a persone derivanti da sinistri avvenuti in uno Stato membro diverso da quello di residenza degli stessi, provocati dall'uso di veicoli che sono assicurati e stazionano abitualmente in uno Stato membro.
- 2. Fatte salve la legislazione di Stati terzi in materia di responsabilità civile e le norme di diritto internazionale privato, le disposizioni del presente capo si applicano anche ai residenti in uno Stato membro aventi diritto al risarcimento per danni a cose o a persone derivanti da sinistri avvenuti in Stati terzi i cui uffici nazionali di assicurazione hanno aderito al sistema della carta verde, ogniqualvolta tali sinistri siano provocati dall'uso di veicoli che sono assicurati e stazionano abitualmente in uno Stato membro.
- 3. Gli articoli 152, 296, 297, 298 e 299 si applicano soltanto nel caso di incidenti causati dalla circolazione di un veicolo assicurato tramite uno stabilimento situato in uno Stato membro diverso da quello di residenza della persona avente diritto al risarcimento e stazionante abitualmente in uno Stato membro diverso da quello di residenza della persona avente diritto al risarcimento.
- 4. Gli articoli 300 e 301 si applicano anche agli incidenti provocati dai veicoli di Stati terzi ammessi alla circolazione nel territorio comunitario ed assicurati nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 125.
- 5. Nelle ipotesi di cui al presente articolo gli aventi diritto al risarcimento possono agire direttamente contro l'impresa di assicurazione che copre la responsabilità civile del responsabile.

Allianz Direct S.p.A.

Sede legale Piazza Tre Torri 3, 20145 Milano
Tel +39 02/3045.9009
www.allianzdirect.it
C.F. e Registro imprese di Milano n. 01711850154
Società appartenente al Gruppo IVA Allianz con P. IVA n. 01333250320
Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione n. 1.00007
Società appartenente al gruppo assicurativo Allianz
Iscritto all'Albo gruppi assicurativi n. 018.
Soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz S.p.A.